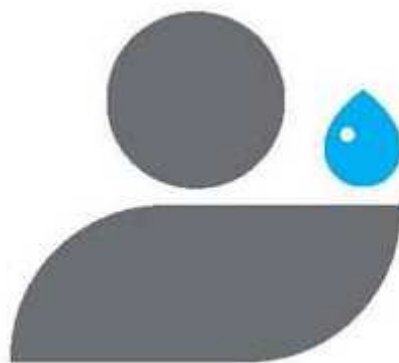




**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
D.Lgs. 231/2001**

| Oggetto                                                                                 | Approvazione                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Modello di Organizzazione<br>Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001                    | <b>Consiglio dei Delegati</b> |
| Modello di Organizzazione<br>Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 -<br>Aggiornamento | <b>Consiglio dei Delegati</b> |



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
D.LGS. 231/2001

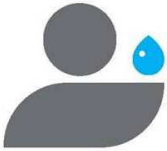
Revo1\_2020

**SOMMARIO**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSA.....                                                               | 3  |
| 1 I DESTINATARI DEL MODELLO.....                                            | 5  |
| 2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....                                    | 6  |
| 3 IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI .....                      | 7  |
| 4 ATTIVITÀ A RISCHIO REATO.....                                             | 8  |
| 5 PROTOCOLLI DI CONTROLLO .....                                             | 9  |
| 6 CODICE ETICO .....                                                        | 10 |
| 7 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....                                           | 11 |
| 8 RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI .....                                         | 11 |
| 9 ORGANISMO DI VIGILANZA .....                                              | 12 |
| 9.1 Composizione e nomina .....                                             | 12 |
| 9.2 Requisiti di professionalità e di onorabilità .....                     | 14 |
| 9.3 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità.....                         | 14 |
| 9.4 Durata in carica e sostituzione del componente.....                     | 15 |
| 9.5 Obblighi di diligenza e riservatezza .....                              | 16 |
| 9.6 Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....                     | 16 |
| 9.7 Responsabilità.....                                                     | 17 |
| 9.8 Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza.....                  | 17 |
| 9.9 Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza .....                | 17 |
| 9.10 Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza .....      | 19 |
| 10 SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI.....                  | 20 |
| 10.1 Sanzioni per Dipendenti .....                                          | 21 |
| 10.2 Misure nei confronti dei Dirigenti .....                               | 21 |
| 10.3 Misure nei confronti degli Organi e Collegio dei Revisori legali ..... | 21 |
| 10.4 Misure nei confronti dei soggetti terzi .....                          | 22 |
| 11 CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....        | 22 |
| 11.1 Verifiche e controlli sul Modello.....                                 | 22 |
| 11.2 Aggiornamento e adeguamento del Modello .....                          | 22 |
| 12 DEFINIZIONI .....                                                        | 24 |

**ALLEGATI:**

- ALL. 1: REATI EX D.LGS. 231/2001
- ALL. 2: CODICE ETICO
- ALL. 3: SISTEMA DISCIPLINARE
- ALL. 4: MANUALE DEI PROTOCOLLI
- ALL. 4-BIS: MANUALE DEI PROTOCOLLI SICUREZZA E AMBIENTE
- ALL. 5: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
- ALL. 6: REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING
- ALL. 7: PROTOCOLLI COVID-19

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PREMESSA

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si cumula a quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito e sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

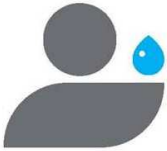
La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi (oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza).

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25). Il novero dei reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere, a titolo esemplificativo, i reati societari, reati di abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, i reati transnazionali, etc.

Per una più ampia ed esaustiva trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia all'Allegato 1 *“Reati ex D.Lgs. 231/2001”*.

La sanzione della persona giuridica postula innanzitutto un presupposto oggettivo, consistente

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

nella circostanza che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5 Decreto).

La Relazione governativa al Decreto spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi *ex ante* e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere all'Ente un profitto (ancorché non ottenuto nei fatti), non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare *ex post* e rende imputabili all'Ente tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio dell'Ente stesso.

Ne consegue che l'ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo delle persone fisiche agenti o di soggetti terzi (art. 5, comma 2, del Decreto).

In tal caso, anche se l'illecito ha oggettivamente prodotto un vantaggio per la persona giuridica, questa è esonerata da ogni imputazione.

Connotata la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non venga chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un “Organismo di Vigilanza dell'Ente” con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello, ai fini esimenti, deve rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti ad attuare le decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire, nonché a formare le Unità Organizzative interessate;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In ipotesi di reato commesso dai c.d. *“soggetti apicali”*, l'Ente non risponde se prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine ai modelli;
4. i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali stessi.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia; tale previsione non garantisce l'efficacia esimente dei modelli che non può prescindere da una analisi ad hoc dell'operatività dell'ente.

## 1 I DESTINATARI DEL MODELLO

In linea con le disposizioni del Decreto, il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso, che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una unità organizzativa del Consorzio medesimo dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/per conto/nell'interesse dell'Ente.

In particolare, tenendo conto di quanto sopra riportato, i destinatari del Modello sono:

- gli Organi (Consiglio dei Delegati e Deputazione Amministrativa);
- Collegio dei Revisori legali;

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Dipendenti;
- Soggetti terzi, in particolare: *outsourcers*, fornitori e *partners* in genere.

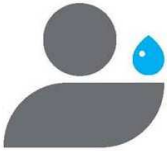
## 2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente.

Sebbene l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, il Consorzio, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento dell'attività dell'ente, ha ritenuto conforme alle proprie politiche gestionali procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello e provvedere nel tempo al relativo aggiornamento.

Con riferimento alle “*esigenze*” individuate dal legislatore nel Decreto, le attività che gli Organi ritiene qualificanti il Modello sono di seguito elencate:

- formalizzazione e diffusione all'interno della propria organizzazione dei principi etici sulla base dei quali il Consorzio esercita la propria attività;
- analisi dei processi e declinazione delle attività sensibili “*a rischio reato*”, ovverosia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- mappatura specifica ed esaustiva dei rischi derivanti dalle occasioni di coinvolgimento di strutture organizzative del Consorzio in attività sensibili alle fattispecie di reato;
- definizione di specifici e concreti protocolli in essere con riferimento alle attività dell'ente “*a rischio reato*” e individuazione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto;
- definizione dell'informativa da fornire ai soggetti terzi con cui il Consorzio entri in contatto;
- definizione delle modalità di formazione e sensibilizzazione del personale;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza secondo criteri di competenza, indipendenza e continuità di azione ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché individuazione delle strutture operative in grado di supportarne l'azione;
- definizione dei flussi informativi da/per l'Organismo di Vigilanza.

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il compito di vigilare sull’aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è quindi affidato dal Consiglio all’Organismo di Vigilanza, coerentemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto.

Il presente Modello è integrato da una Sezione Specifica “*Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*”, in conformità alle prescrizioni previste dalla Legge 190/2012 c.d. “Legge Anticorruzione” e del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato in applicazione della stessa.

### 3 IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L’adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consentano al Consorzio di beneficiare delle esimenti previste dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei reati, per i conseguenti e relativi risvolti di reputazione ed economici.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l’individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tali attività consentono di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio nelle “*aree di attività a rischio*”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in sanzioni sul piano disciplinare e, qualora tale violazione si configurasse come illecito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’Ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal Consorzio in quanto (anche nel caso in cui l’Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Consorzio si attiene nell’espletamento della propria *mission* – di cui all’Allegato 2 “*Codice Etico*”;
- consentire al Consorzio, grazie a un’azione di monitoraggio sulle “*aree di attività a rischio*”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

I paragrafi che seguono contengono la dettagliata illustrazione dei fattori qualificanti il Modello ritenuti ineludibili ai fini della efficace implementazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

#### 4 ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

L'identificazione delle attività a rischio reato risponde all'esigenza sia di costruire protocolli di controllo concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati, sia di assicurare agli apicali e a dipendenti chiamati ad operare in contesti in cui potrebbero essere commessi reati, un'esatta percezione dei rischi relativi.

L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un'analisi approfondita della realtà dell'ente a tutti i livelli della struttura organizzativa. Al fine di determinare le aree che risultano potenzialmente interessate da casistiche di reato ed individuare i reati che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività tipiche del Consorzio, nonché le loro modalità di commissione, sono stati analizzati i diversi processi, con il coinvolgimento della Direzione Generale e dei Responsabili di Area.

L'analisi ha consentito di individuare in quali momenti dell'attività e della operatività dell'ente possono generarsi fattori di rischio; quali siano, dunque, i momenti della vita dell'ente che devono più specificamente essere parcellizzati e proceduralizzati in modo da potere essere adeguatamente ed efficacemente controllati. L'analisi specifica e dettagliata così condotta ha permesso di ottenere un adeguato e dinamico sistema di controlli preventivi.

Al fine dell'individuazione delle attività "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto.

In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico del Consorzio.

L'identificazione delle attività a rischio, raccolta nell'Allegato 4 "*Manuale dei Protocolli*" si basa, in particolare, su:

- l'identificazione, all'interno dei processi, delle attività a rischio reato;
- l'identificazione dei soggetti coinvolti e delle figure responsabili che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle "*attività sensibili*";
- l'individuazione per ogni attività di eventuali procedure di sistema esistenti e l'individuazione del "pericolo conseguente" inteso come ipotetica modalità di realizzazione



della condotta illecita;

- l'individuazione del rischio per ogni attività. Il calcolo del rischio deriva dalla frequenza di svolgimento e dai seguenti principi di controllo:
  - lo stato di formalizzazione di una procedura;
  - l'assegnazione di ruoli e responsabilità;
  - la segregazione dei compiti;
  - la tracciabilità dell'attività svolta/valore del rispetto delle norme cogenti;
  - l'evidenza dei controlli effettuati.

## 5     **PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

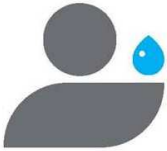
L'identificazione delle attività "*a rischio reato*" ex D.Lgs. 231/2001 consente di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Tali comportamenti devono essere adottati nell'ambito dei processi, in particolar modo in quelli "*sensibili*" alla possibilità di una condotta delittuosa e devono seguire:

- . regole comportamentali, che costituiscono parte integrante del Codice Etico;
- . regole operative, presenti nella regolamentazione interna; i presidi sono riepilogati nei protocolli di controllo riportati nell'Allegato 4 "Manuale dei Protocolli".

Per ciascun rischio reato sono previste:

- regole comportamentali idonee ad indirizzare l'esercizio delle attività dell'ente nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- regole operative che si ispirano ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni quali:
  - la "*proceduralizzazione*" delle attività a rischio reato mediante la definizione di procedure, possibilmente scritte, atte a disciplinare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime e a garantire l'"oggettivazione" dei processi decisionali;
  - la chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio dei poteri delegati e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
  - la segregazione di funzioni incompatibili attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
  - la previsione di specifiche attività di controllo e supervisione di tipo gerarchico –

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

funzionale;

- il principio della tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
- l’esistenza di adeguati flussi di reporting;
- l’esistenza di procedure informatiche di supporto alle attività sensibili accessibili dalle funzioni dell’ente coerentemente alle mansioni svolte secondo adeguati standard di sicurezza logica che garantiscano un’adeguata protezione/ accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

## 6 CODICE ETICO

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale dell’ambiente di controllo preventivo. Tali principi vengono espressi nel Codice Etico definito dal Consorzio, per il quale si rimanda all’Allegato 2 “*Codice Etico*”.

In termini generali tale documento contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente nei confronti di tutti gli “*stakeholders*” (Conсорziati, soggetti che prestano attività lavorativa presso il Consorzio, fornitori, collaboratori esterni, Pubbliche Amministrazioni, ecc).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.



## 7 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

È obiettivo del Consorzio garantire una corretta conoscenza, sia da parte dei dipendenti presenti nell'ente che da inserire, sia da parte degli altri Destinatari così come individuati, circa il contenuto del Decreto, del Modello e degli obblighi derivanti dai medesimi.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento e ogni successivo aggiornamento sono comunicati a tutte le risorse presenti nell'ente al momento dell'adozione del medesimo. La medesima informazione dovrà essere rivolta ai nuovi assunti e Destinatari in genere, attraverso la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza;
- un'attività di formazione mirata sui contenuti del Decreto, sull'adozione del Modello Organizzativo e dei successivi aggiornamenti, nonché sui comportamenti da tenere nelle attività sensibili ai rischi reato.

I Destinatari del Modello dovranno documentare la presa visione attraverso gli strumenti che il Consorzio metterà loro a disposizione.

Compito dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio è coordinare l'attività di informazione e vigilare sull'effettivo recepimento dei contenuti formativi ed informativi a detti soggetti veicolati, nel rispetto dei criteri sopra definiti.

## 8 RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

Il Consorzio, nell'ambito della propria operatività, si avvale della collaborazione di soggetti terzi per la prestazione di servizi e per l'approvvigionamento di beni.

In linea di principio, tali soggetti sono inclusi nel Modello se e in quanto sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (ex art. 5, co. 1 lettera b del Decreto).

Con riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori di beni e/o servizi, *outsourcers* e altri soggetti terzi esterni, l'Ente informa gli stessi di aver adottato il Modello e il Codice Etico.

In particolare, nell'ambito di tale informativa, il Consorzio invita il fornitore a:

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- improntare la propria operatività al rispetto assoluto di elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento del Consorzio, della tutela, della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;
- assumere comportamenti coerenti con le disposizioni del Decreto.

Il Consorzio richiede, inoltre, alle funzioni responsabili della formalizzazione dei contratti con soggetti terzi di inserire nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze del mancato rispetto del D. Lgs. 231/2001.

## 9 ORGANISMO DI VIGILANZA

### 9.1 Composizione e nomina

Il Decreto 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

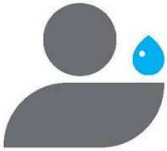
- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un "*Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*" (art. 6, comma 1, lett. b).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed ovviamente il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Da quanto sopra premesso, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

La genericità del concetto di "*Organismo dell'Ente*" riportato dall'art 6, comma 1 del Decreto giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di *corporate governance*, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici, con l'obiettivo primario di garantire l'efficacia e l'effettività dell'azione di controllo.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario, valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il Consiglio dei Delegati provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, il quale ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità concernenti la convocazione, la fissazione degli argomenti da trattare e lo svolgimento delle riunioni.

Al riguardo è forte convincimento del Consorzio che, ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza, sia opportuno valutare i seguenti elementi che devono caratterizzarne la composizione:

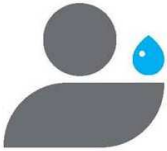
- autonomia ed indipendenza intesi come:
  - possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo;
  - non svolgere compiti operativi;
  - avere una collocazione in posizione di diretto riferimento alla Deputazione Amministrativa;
- professionalità intesa come:
  - possedere adeguate competenze specialistiche, sia in tema di *compliance* 231, sia rispetto alle specifiche aree/funzioni dell'ente maggiormente esposte al rischio reati;
  - essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili settoriali specializzati;
  - continuità di azione da realizzarsi attraverso il supporto di una struttura dedicata.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte della Deputazione su mandato del Consiglio dei Delegati, deve essere resa nota a ciascun componente e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, formalmente comunicato a tutti i livelli dell'ente, mediante la diffusione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e le finalità della sua costituzione.

Avuto riguardo quanto sopra riportato e considerata la struttura organizzativa del Consorzio, il Consiglio dei Delegati stabilisce che l'Organismo di Vigilanza dell'Ente debba essere un organo monocratico. Tale scelta, coerente alle dimensioni organizzative del Consorzio rafforza le regole di *corporate governance* dell'ente e al contempo garantisce all'Organismo di Vigilanza la presenza di autonomi poteri d'iniziativa e controllo e di professionalità.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo può avvalersi, in accordo con la Deputazione Amministrativa, sia dell'ausilio di altre funzioni interne sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Avuto riguardo alle specifiche funzioni di Organismo di Vigilanza, si ribadisce che è rimessa alla Deputazione Amministrativa la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo in termini di composizione, competenze professionali, profilo personale e di poteri

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

conferiti, apportando le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

## 9.2 Requisiti di professionalità e di onorabilità

Il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale atto a pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

È necessario che l'Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti:

### a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi tipici del settore in cui il Consorzio opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato, in particolare in campo ambientale;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà del Consorzio;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di controllo interno;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

### b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

I requisiti professionali e personali di cui sopra devono essere periodicamente verificati mediante valutazione del Curriculum Vitae e della condotta durante la posizione ricoperta, per garantirne la sussistenza per l'intera durata dell'incarico conferito.

## 9.3 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Affinché l'Organismo possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità.

A tale scopo, il componente dell'Organismo non dovrà avere vincoli di parentela con il Vertice dell'ente, né dovrà essere coinvolto in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi.

Non potranno essere nominati coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto. Ove il Componente dell'Organismo incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consorzio, esperiti gli opportuni accertamenti e

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio deve revocare il mandato.

#### 9.4 Durata in carica e sostituzione del componente

La permanenza in carica ha durata triennale. Il mandato è rinnovabile.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato nei casi di sopravvenuta ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal precedente paragrafo o per giusta causa, e mediante un'apposita delibera del Consiglio.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- inosservanze gravi delle disposizioni dell'ente;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dell'Organismo;
- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- attribuzione ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al paragrafo 10.2;
- un grave inadempimento dei doveri propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna del Consorzio ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'*"omessa o insufficiente vigilanza"* da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio dei Revisori legali, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*.

La rinuncia da parte del componente dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al Consorzio con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o presentazione diretta al protocollo consortile ed al Collegio dei Revisori legali.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del componente dell'Organismo, il Consiglio dei Delegati provvede a deliberare, senza ritardo, la nomina del sostituto.

### 9.5 Obblighi di diligenza e riservatezza

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso. Assicura, inoltre, la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi, e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali ex D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

L'inosservanza dei suddetti obblighi deve essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consorzio per gli opportuni provvedimenti.

### 9.6 Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Con l'adozione del presente Modello e con la conseguente istituzione dell'Organismo di Vigilanza a quest'ultimo è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e sul relativo aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza è affidato in particolar modo il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell'ente ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, delle Società di Service e degli altri soggetti terzi, attivando ove opportuno il processo sanzionatorio;

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'ente e/o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/o ripetute del Modello medesimo.

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, presso qualsiasi unità organizzativa del Consorzio, senza necessità di alcun consenso preventivo; promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

### 9.7 Responsabilità

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è solidalmente responsabile nei confronti del Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Agli eventuali comportamenti negligenti e/o imperizie da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, si applicano le sanzioni previste dal successivo paragrafo 10 "*Sistema disciplinare e responsabilità contrattuali*".

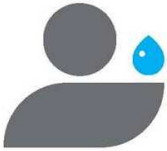
### 9.8 Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

La Deputazione, su mandato del Consiglio dei Delegati provvede ad attribuire all'Organismo una dotazione finanziaria annuale, che potrà essere impiegata per le spese che lo stesso dovesse eventualmente sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

### 9.9 Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza

Il Decreto prevede all'art 6, secondo comma – lettera d), specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e consentire l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva e reso possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato.

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture del Consorzio; allo scopo, le funzioni riferiscono all'Organismo di Vigilanza riguardo all'attività svolta ed ai risultati raggiunti;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente l'attuazione e/o la violazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate al Consorzio dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture dell'ente nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In merito alle segnalazioni e alle comunicazioni che le strutture operative devono effettuare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si rimanda allo specifico Regolamento dei flussi informativi O.d.V. adottato dall'Organismo, quale sistema organico e periodico di flussi di reporting, nonché allo specifico Regolamento in tema di whistleblowing.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture dell'ente interessate mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto e/o attraverso l'utilizzo della posta elettronica;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, minaccia fisica o psicologica, mobbing o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse,

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o di terzi. Le segnalazioni anonime non sono prese in considerazione;

- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) predisposto a cura dell'Organismo di Vigilanza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

#### **9.10 Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo trasmette annualmente al Consiglio dei Delegati il piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio, presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del Modello. Tale relazione, inviata in copia al Collegio dei Revisori legali, di norma dovrà indicare le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, formazione erogata, ecc) e i relativi risultati.

L'Organismo, inoltre, può rivolgere comunicazioni e richiedere chiarimenti al Collegio dei Revisori legali in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

### **10 SISTEMA INTERNO DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI - "WHISTLEBLOWING"**

In conformità alle disposizioni di cui alla L. 30 novembre 2017, n. 179 - *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato* – l'Ente si dota di un sistema interno di segnalazione delle violazioni, al fine di contribuire all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente, a tutela della sua integrità e nell'interesse dei Destinatari stessi del Modello.

La normativa pone infatti a carico dei vertici degli enti o dei soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con essi, l'obbligo di presentare, in buona fede, segnalazioni circostanziate:

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- di condotte illecite che ritengano altamente probabile si siano verificati, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, rilevanti ai sensi del Decreto;
- violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato dal Consorzio, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono essere effettuate dai Destinatari del modello, così come individuati nei soggetti di cui alle lettere a) e b) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001.

Rientrano pertanto nella suddetta definizione i Destinatari del Modello, così come definiti al precedente punto 1.

Viene individuato nell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 il soggetto deputato alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, in particolare con il compito di:

- assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- riferire direttamente e senza indugio al Consiglio dei delegati le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti;
- prevedere nell'ambito della propria relazione annuale al Consiglio dei Delegati e alla Deputazione Amministrativa, indicazioni sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione in parola, per le risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

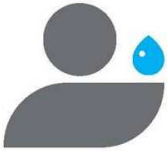
È demandata alla adozione e ai contenuti di uno specifico Regolamento, destinato a rappresentare parte integrante del Modello D.Lgs. 231/2001, l'individuazione delle modalità, contenuti, procedure di segnalazione, nonché degli obblighi di riservatezza e tutela del segnalante, in termini di tutela dell'anonimato, divieto di discriminazione e ritorsione, protezione dei dati.

## 11 SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta ed operative definite al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende effettivo il Modello stesso ed ha lo scopo di garantire l'efficacia dell'azione di vigilanza dell'Organismo.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 7, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della qualifica di esimente rispetto alla diligenza organizzativa del Consorzio.

Tale sistema disciplinare (inteso anche come azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile), di cui si rimanda all'Allegato 3 "*Sistema Disciplinare*", è rivolto ai soggetti apicali, ai

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

dipendenti, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto del Consorzio, prevedendo adeguate “sanzioni” di carattere disciplinare e di carattere contrattuale/negoziale.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde, in linea di principio, dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento innanzi al Giudice del Lavoro e/o avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dal Consorzio in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

### **11.1 Sanzioni per Dipendenti**

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare rispetti i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “*Statuto dei lavoratori*”) e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che, per quanto ovvio, esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro, seguendo l'iter interno.

L'adequatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### **11.2 Misure nei confronti dei Dirigenti**

In caso di violazione da parte dei dirigenti dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure interne, il Consorzio provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra ente e lavoratori con qualifica di dirigente.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi in precedenza indicati la Direzione Generale, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, procederà ad un'idonea istruttoria mirata a valutare l'opportunità di procedere all'irrogazione di eventuali sanzioni in conformità con quanto stabilito dal CCNL Dirigenti.

### **11.3 Misure nei confronti degli Organi e Collegio dei Revisori legali**

In caso di violazione da parte di componenti gli Organi e/o Revisori di quanto prescritto nel Modello adottato, l'OdV informerà l'intero Consiglio e/o Deputazione e il Collegio dei Revisori legali a seconda del soggetto a cui è imputata la violazione.

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Essi provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa tra le quali la convocazione del Consiglio dei Delegati per deliberare la revoca per giusta causa di un deputato, del Presidente o del Vice Presidente.

Rientrano tra le gravi inosservanze l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di violazioni alle norme previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia - individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

#### **11.4 Misure nei confronti dei soggetti terzi**

Ogni violazione della normativa vigente da parte di fornitori di beni e/o servizi e altri soggetti terzi con cui il Consorzio possa entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Consorzio, come anche nel caso di applicazione allo stesso da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## **12 CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

### **12.1 Verifiche e controlli sul Modello**

L'Organismo di Vigilanza redige un programma attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo. I risultati delle attività di verifica sui rischi ex D. Lgs 231/2001, vengono annualmente consolidati al fine di aggiornare la valutazione complessiva di adeguatezza del Modello.

### **12.2 Aggiornamento e adeguamento del Modello**

Il Modello – in quanto strumento organizzativo della vita del Consorzio – deve qualificarsi per la sua concreta e specifica efficacia e dinamicità; deve scaturire da una visione realistica (rappresentare la concreta ed effettiva realtà dell'ente/ di processo) ed economica dei fenomeni del Consorzio stesso e non esclusivamente giuridico/ formale.

Il Modello, peraltro, potrà avere efficacia “*esimente*” solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell'ambito dell'ente per il quale è stato elaborato; il Modello dovrà dunque seguire i cambiamenti e le evoluzioni dell'ente che lo ha adottato.

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

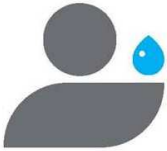
In particolare il Modello deve essere in ogni momento:

- allineato all’evoluzione del contesto normativo – qualora questa richieda un estensione del campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- allineato all’evoluzione del contesto organizzativo – qualora la nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati affinché possano prevenire il verificarsi dei reati della specie;
- adeguato al verificarsi di significative e/o ripetute violazioni ovvero sulla base delle risultanze dei controlli.

L’Organismo di Vigilanza vigila sul costante aggiornamento del Modello (e delle procedure e “protocolli” adottati).

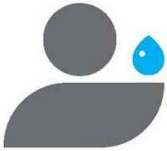
A tal fine segnala agli Organi l’esigenza di eventuali aggiornamenti del Modello che si rendono di volta in volta necessari.

L’Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a verificare l’adozione delle modifiche del Modello e la modalità di divulgazione dei contenuti all’interno del Consorzio e, per quanto necessario, anche all’esterno dello stesso. Quanto precede fermo restando il generale dovere in capo alle funzioni e ai responsabili gerarchici di prevedere ed eseguire tutti i controlli necessari per garantire il buon esito dei processi ed il rispetto delle norme, anche con riferimento agli aspetti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

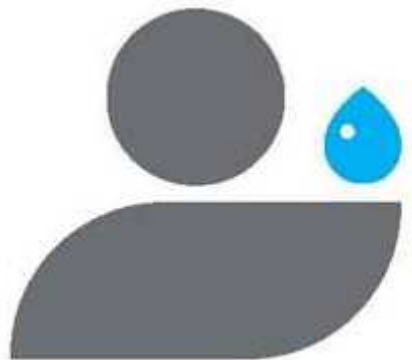
|                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> <div>Revo1_2020</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### 13 DEFINIZIONI

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aree a rischio</b>                                      | Tutte quelle aree in cui opera il Consorzio ed in cui può delinarsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati in predicato nel D.Lgs. 231/2001                                                                                           |
| <b>Codice Etico</b>                                        | Definisce l'insieme dei principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza in riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera il Consorzio                                      |
| <b>Collaboratori esterni</b>                               | Comprendono i consulenti, i <i>partners</i> , gli <i>outsourcers</i> ed i fornitori                                                                                                                                                                                |
| <b>Consulente</b>                                          | Soggetto che agisce per conto e su incarico del Consorzio in funzione di un contratto o di un mandato e comunque di qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale                                                                                       |
| <b>Destinatari</b>                                         | Tutti i soggetti individuati nella specifica sezione del Codice Etico                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dipendenti</b>                                          | Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina                                                                                                                                                                    |
| <b>D.Lgs. 231/2001</b>                                     | Il Decreto Legislativo 231/2001 include tutte le successive modifiche e disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità                                                     |
| <b>Fornitori</b>                                           | Soggetti che forniscono beni e servizi non professionali per il Consorzio e che non rientrano nella definizione di partner                                                                                                                                         |
| <b>Esponenti aziendali</b>                                 | Consiglieri, deputati, liquidatori, dirigenti, quadri e dipendenti del Consorzio                                                                                                                                                                                   |
| <b>Incaricato di pubblico servizio (art. 358 del C.P.)</b> | Colui il quale, a qualunque titolo, svolge un pubblico servizio.<br>Per pubblico servizio è da intendersi un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma per l'incaricato non è previsto l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi |
| <b>Linee Guida</b>                                         | Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001                                                                                                                                                              |
| <b>Modello Organizzativo</b>                               | Insieme delle procedure e degli strumenti che il Consorzio ha adottato nella propria organizzazione, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001                                                                       |
| <b>Organismo di vigilanza ("O.d.V.")</b>                   | Organismo interno preposto al controllo ed alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello oltre che del suo aggiornamento                                                                                                                          |
| <b>Partners Outsourcers</b>                                | Controparti contrattuali con cui il Consorzio giunga a definire una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente definita e regolata, principalmente ai fini della fornitura di servizi                                                                      |

|                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE</div> <div>Revo1_2020</div> <div>D.LGS. 231/2001</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedura o Protocollo</b>                  | Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza |
| <b>Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)</b> | Il P.N.A. è il documento approvato e successivamente aggiornato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge 190/2012                                                                                                                                                                   |
| <b>Pubblica amministrazione</b>                | L'intera pubblica amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pubblico ufficiale (art. 357 del C.P.)</b>  | Il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.<br>È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi                                                                                                                                              |
| <b>Reato</b>                                   | Gli specifici reati a cui si applica la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001 sulle responsabilità amministrative delle società e degli enti                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rischio</b>                                 | Potenziale effetto negativo su un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sistema Disciplinare</b>                    | Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Soggetti in Posizione Apicale</b>           | Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Consorzio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale. (si veda anche art. 5 - lettere a) e b) del D.Lgs. 231/2001 )                                                                      |
| <b>Soggetti Sottoposti</b>                     | Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

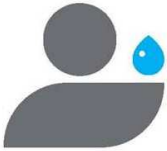


**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA**

# **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001**

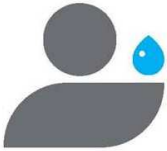
## **Allegato 1 REATI EX D.LGS. 231/2001**

| <b>Rev.</b> | <b>Oggetto</b>           | <b>Approvazione</b>    |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| <b>00</b>   | Reati ex D.Lgs. 231/2001 | Consiglio dei Delegati |
| <b>01</b>   | Reati ex D.Lgs. 231/2001 | Consiglio dei Delegati |

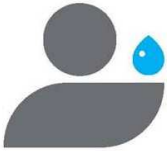
|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## SOMMARIO

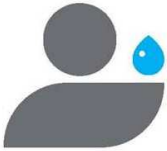
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| 1. SOGGETTI.....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  |
| 2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| 3. SANZIONI .....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |
| 3.1 Le sanzioni pecuniarie .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| 3.2 Le sanzioni interdittive.....                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| 3.3 La confisca.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 |
| 4. IL PERIMETRO .....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 |
| REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001.....                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 |
| 5. ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture..... | 13 |
| 5.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                               | 13 |
| 5.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.).....                                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 5.3 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                     | 14 |
| 5.4 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).....                                                                                                                                                                         | 14 |
| 5.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).....                                                                                                                                                                                                    | 14 |
| 5.6 Frode informatica (art. 640-ter c.p.).....                                                                                                                                                                                                                                                | 14 |
| 5.7 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986) .....                                                                                                                              | 15 |
| 6. ARTICOLO 24-BIS D.LGS. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati .....                                                                                                                                                                                                  | 15 |
| 6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) .....                                                                                                                                                                                                          | 15 |
| 6.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).....                                                                                                                                                              | 16 |
| 6.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).....                                                                                                                                    | 16 |
| 6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).....                                                                                                                                                                                                     | 17 |
| 6.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).....                                                                                                                      | 17 |
| 6.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).....                                                                                                                                                                                                            | 17 |
| 6.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).....                                                                                                                                                                                     | 17 |
| 6.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).....                                                                                                                                                                       | 18 |
| 6.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).....                                                                                                                | 18 |
| 6.10 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.).....                                                                                                                                                                                                                                           | 18 |
| 6.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).....                                                                                                                                                                  | 18 |
| 7. ARTICOLO-24 TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata.....                                                                                                                                                                                                                   | 18 |
| 7.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).....                                                                                                                                                                                                                                          | 19 |
| 7.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art.416-bis c.p.).....                                                                                                                                                                                                                      | 19 |
| 7.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                             | 20 |
| 7.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                          | 20 |
| 7.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).....                                                                                                                                                     | 21 |
| 7.6 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi                                                                            |    |

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

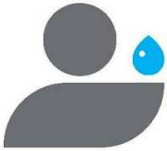
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) .....                                                                                                                                                                     | 21 |
| 7.7 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) .....                                                                                                                                                                        | 22 |
| 8. ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio .....                                                                                                                                                                                                                        | 23 |
| 8.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 |
| 8.2 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 |
| 8.3 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 |
| 8.4 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 |
| 8.5 Peculato (art. 314 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 |
| 8.6 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 |
| 8.7 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 |
| 8.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 |
| 8.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 |
| 8.10 Concussione .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 |
| 8.11 Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 |
| 8.12 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 |
| 8.13 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) ..... | 26 |
| 8.14 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 |
| 9. ARTICOLO 25-BIS D.LGS. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento .....                                                                                                                                                                                                           | 27 |
| 9.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                  | 28 |
| 9.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 |
| 9.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 |
| 9.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 |
| 9.5 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) .....                                                                                                                                                                                              | 29 |
| 9.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                      | 29 |
| 9.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) .....                                                                                                                                                                                              | 29 |
| 9.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 |
| 9.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                   | 30 |
| 9.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 |
| 10. ARTICOLO 25-BIS.1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 |
| 10.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31 |
| 10.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 |
| 10.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 |
| 10.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 |
| 10.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 |
| 10.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 |

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

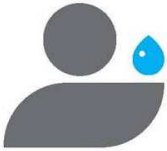
|                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).....                                                                 | 32 |
| 10.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-<br>quater c.p.) .....                                               | 32 |
| 11. ARTICOLO 25-TER D.LGS 231/2001: Reati Societari.....                                                                                                                             | 33 |
| 11.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) .....                                                                                                                              | 34 |
| 11.2 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) .....                                                                                                                                | 34 |
| 11.3 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).....                                                                                                         | 34 |
| 11.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....                                                                                                                                        | 35 |
| 11.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....                                                                                                                    | 35 |
| 11.6 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.) .....                                                                                                                 | 35 |
| 11.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) .....                                                                            | 36 |
| 11.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) .....                                                                                                                  | 36 |
| 11.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) .....                                                                                                       | 36 |
| 11.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....                                                                                                                         | 36 |
| 11.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.) .....                                                                                              | 37 |
| 11.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) .....                                                                                                                       | 37 |
| 11.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) .....                                                                                                                                             | 37 |
| 11.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).....                                                                              | 37 |
| 11.15 Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo c.c.) .....                                                                                                                      | 38 |
| 11.16 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).....                                                                                                              | 38 |
| 12. ARTICOLO 25-QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....                                                               | 39 |
| 13. ARTICOLO 25-QUATER.1 D.LGS. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....                                                                               | 41 |
| 14. ARTICOLO 25-QUINQUES D.LGS. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale .....                                                                                            | 41 |
| 14.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) .....                                                                                                        | 42 |
| 14.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) .....                                                                                                                                | 42 |
| 14.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) .....                                                                                                                                  | 43 |
| 14.4 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) .....                                                                                                               | 43 |
| 14.5 Pornografia virtuale (Articolo 600-quater.1).....                                                                                                                               | 43 |
| 14.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.) .....                                                                       | 43 |
| 14.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.).....                                                                                                                                          | 44 |
| 14.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) .....                                                                                                                         | 44 |
| 14.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) .....                                                                                                    | 44 |
| 14.10 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) .....                                                                                                                        | 45 |
| 15. ARTICOLO 25-SEXIES D.LGS 231/2001: Abusi di mercato .....                                                                                                                        | 45 |
| 15.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998).....                                                                                                               | 45 |
| 15.2 Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998) .....                                                                                                                       | 46 |
| 16. ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione<br>delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ..... | 46 |
| 16.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.).....                                                                                                                                           | 47 |
| 16.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) .....                                                                                                                                 | 47 |
| 17. ARTICOLO 25-OCTIES D.LGS. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza<br>illecita, nonché autoriciclaggio .....                       | 47 |
| 17.1 Ricettazione (art. 648 c.p.).....                                                                                                                                               | 48 |
| 17.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) .....                                                                                                                                           | 48 |
| 17.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).....                                                                                              | 48 |
| 17.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) .....                                                                                                                                     | 48 |
| 18. ARTICOLO 25-NOVIES D.LGS 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto di autore .....                                                                                  | 49 |
| 19. ARTICOLO 25-DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci                                                                      |    |

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| all'autorità giudiziaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 |
| 19.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52 |
| 20. ARTICOLO 25-UNDECIES: Reati ambientali .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52 |
| 20.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).....                                                                                                                                                                                                                                                           | 55 |
| 20.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 |
| 20.3 D.Lgs. 152 /2006 Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 |
| 20.4 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 |
| Art. 256 commi 1, 3, 5, 6 D.Lgs. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 |
| 20.5 Bonifica dei siti (D.Lgs. 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2 ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57 |
| Art. 257 comma 1, 2 D.Lgs 152 /2006 "Bonifica dei siti" .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 |
| 20.6 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 |
| 20.7 Traffico illecito di rifiuti .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57 |
| 20.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 |
| 20.9 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)58                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 20.10 D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5 (Sanzioni) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58 |
| 20.11 Art. 1 commi 1 e 2 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 |
| 20.12 Art. 2 commi 1 e 2 Legge 7 Febbraio 1992, n. 150 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 |
| 20.13 Art. 3-bis comma 1 Legge 7 Febbraio 1992, n. 150 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 |
| 20.14 Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4 Legge 7 Febbraio 1992, n. 50).....                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 |
| 20.15 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6 Legge 549/1993).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 |
| 20.16 Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/2007) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 |
| 20.17 Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs 202/2007) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61 |
| 20.18 Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (art. 25-undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) art 452-bis CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)..... | 61 |
| 20.19 Disastro Ambientale (art. 25-undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) – art. 452-quater CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68 .....                                                                                                                                                                                                                                       | 61 |
| 20.20 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 25-undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) –Art. 452-quinquies CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68) .....                                                                                                                                                                                                                     | 62 |
| 20.21 Circostanze aggravanti (art. 25-undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) – Art. 452-octies CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).....                                                                                                                                                                                                                                    | 62 |
| 20.22 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 25-undecies, comma 1, lett.e (Reati ambientali) – Art 452-sexies CP - art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68) .....                                                                                                                                                                                                   | 62 |
| 21. ARTICOLO 25-DUODECIES: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE62                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 21. 1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 |
| Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine63                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 21.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)63                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63 |
| 22. ARTICOLO 25-TERDECIES: RAZZISMO E XENOFobia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64 |
| 22.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 |
| 23. ART. 25-QUATERDECIES: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....                                                         | 64 |
| 23.1 Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989) .....                                                                    | 65 |
| 23.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) .....                                         | 65 |
| 24. ART. 25–QUINQUEDECIES: REATI TRIBUTARI.....                                                                                    | 66 |
| 24.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000).....   | 67 |
| 24.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000).....                                                | 67 |
| 24.03 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000).....                               | 67 |
| 24.04 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) .....                                             | 68 |
| 24.05 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).....                                                | 68 |
| 24.06 Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000).....                                                                          | 68 |
| 24.07 Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000).....                                                                            | 68 |
| 24.08 Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) .....                                                                 | 69 |
| 25. ART. 25-SEXIESDECIES: CONTRABBANDO .....                                                                                       | 69 |
| 25.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973).....      | 69 |
| 25.2 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973).....                           | 70 |
| 25.3 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973) .....                                              | 70 |
| 25.4 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973).....                                           | 70 |
| 25.5 Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973) .....                                                        | 71 |
| 25.6 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973)....                      | 71 |
| 25.7 Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973) .....                                                            | 71 |
| 25.8 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973) .....                                              | 71 |
| 25.9 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973) .....                     | 71 |
| 25.10 Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973).....                                      | 72 |
| 25.11 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973).....                                                  | 72 |
| 25.12 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973)72               |    |
| 25.13 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973).....    | 73 |
| 25.14 Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973).....                                                                    | 73 |
| 25.15 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293 D.P.R. 43/1973) .....                                         | 73 |
| 25.16 Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973) ..... | 73 |
| 25.17 Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973) .....                                                      | 74 |
| 25.18 Recidiva nel contrabbando (art. 296 D.P.R. 43/1973) .....                                                                    | 74 |
| 25.19 Contrabbando abituale (art. 297 D.P.R. 43/1973).....                                                                         | 74 |
| 25.20 Contrabbando professionale (art. 298 D.P.R. 43/1973) .....                                                                   | 75 |
| 25.21 Contrabbando professionale o abituale secondo il codice penale (art. 299 D.P.R. 43/1973).....                                | 75 |
| 25.22 Delle misure di sicurezza personali non detentive (art. 300 D.P.R. 43/1973).....                                             | 75 |
| 25.23 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 301 D.P.R. 43/1973) .....                                             | 75 |
| 25.24 Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (art. 301-bis D.P.R. 43/1973).....    | 76 |
| 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI.....                                     | 76 |
| REATI TRANSNAZIONALI .....                                                                                                         | 76 |
| 27. TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI .....                                                                                 | 78 |

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

## PREMESSA

Il Decreto legislativo 231/2001 concernente la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità per gli enti, definita amministrativa, correlata e conseguente alla commissione, nell’interesse o vantaggio (esclusivo o concorrente) dell’ente medesimo, di determinati reati, tassativamente indicati dalla legge, da parte di soggetti che siano titolari all’interno della società di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, anche se non legati da un rapporto di lavoro dipendente con la società stessa.

Appare doveroso precisare che la condotta delittuosa posta in essere da una di queste categorie di soggetti da un lato integra un reato ascrivibile all’individuo che lo ha commesso, il quale viene punito con una sanzione penale e, dall’altro, integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa a carico dell’ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

### 1. SOGGETTI

L’articolo 1 del D.Lgs. 231 del 2001 stabilisce espressamente che *“le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

I principali soggetti destinatari di tale normativa sono:

#### a) tra gli enti forniti di personalità giuridica:

- a. società di capitali;
- b. società cooperative;
- c. fondazioni;
- d. associazioni riconosciute;
- e. enti privati e pubblici economici;
- f. enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione o analogo atto amministrativo;

#### b) tra gli enti privi di personalità giuridica:

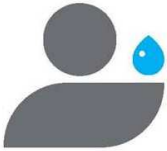
- a. società di persone;
- b. Geie (Gruppi europei di interesse economico);
- c. consorzi;
- d. associazioni non riconosciute.

Appare certamente degna di nota la circostanza che il Legislatore abbia esteso la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica, probabilmente al fine di coinvolgere anche entità che sono a maggior rischio di attività illecite in quanto, potenzialmente, possono più agevolmente sottrarsi ai controlli statali.

Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme *“non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*.

A titolo esemplificativo, quindi, tra gli esclusi vi sono:

- le due Camere del Parlamento;

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- la Corte Costituzionale;
- il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- il Consiglio Superiore della Magistratura;
- i partiti politici;
- i sindacati dei lavoratori.

In merito all'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2001 ai partiti politici e ai sindacati dei lavoratori, la giustificazione di tale esclusione si evince dalla stessa relazione governativa al Decreto in quanto nei confronti di questi soggetti l'eventuale applicazione di una sanzione di tipo interdittivo finirebbe per arrecare un danno soprattutto ai cittadini.

## **2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO**

In linea generale la responsabilità dell'ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L'obiettivo è perseguire l'ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato dove l'ente stesso abbia la sede principale.

In caso di reato commesso all'estero:

- a. se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;
- b. diversamente, si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all'art. 4 D.Lgs. 231/2001.

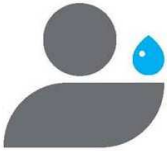
In particolare l'art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:

1. *“Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*
2. *Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo”.*

### **Articolo 7 c.p. “Reati commessi all'estero”**

*È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:*

1. *delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
2. *delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
3. *delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
4. *delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
5. *ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.*

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

#### **Articolo 8 c.p. “Delitto politico commesso all’estero”**

*Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.*

*Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre a tale richiesta, anche la querela.*

*Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”.*

#### **Articolo 9 c.p. “Delitto comune del cittadino all’estero”**

*Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.*

*Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.*

*Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l’extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.*

#### **Articolo 10 c.p. “Delitto comune dello straniero all’estero”**

*Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza a querela della persona offesa.*

*Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:*

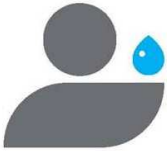
- 1. si trovi nel territorio dello Stato;*
- 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;*
- 3. l’extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*

### **3. SANZIONI**

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui la società non abbia provveduto a predisporre e ad adottare appositi modelli di organizzazione e di gestione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, ovvero regole procedurali interne idonee alla prevenzione dei reati e alla riduzione dei rischi di comportamenti individuali illeciti e, quindi, non abbia preposto a garanzia del rispetto e del funzionamento degli stessi un organismo di vigilanza.

Le sanzioni previste sono:

- la sanzione pecuniaria;

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

### **3.1 Le sanzioni pecuniarie**

La sanzione pecuniaria, che si applica ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell'ente, viene applicata in quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di "quote", appare opportuno evidenziare che per garantire un idoneo potere di valutazione del giudice, che consenta un puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.Lgs. n. 231/2001 è "bifasico":

- la prima fase impone, infatti, al giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;
- in secondo luogo egli dovrà procedere a quantificare l'importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'ente.

L'entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti impartiti dal Decreto stesso.

### **3.2 Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive si possono classificare in:

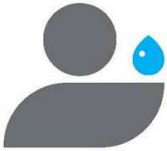
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 231/2001 in particolare:

- se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; infine,
- ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando la società, già condannata commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 231/2001 e, precisamente:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001).

### 3.3 La confisca

La confisca, che è disposta non solo in tutti i casi di condanna della società ma, anche indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale (art. 6, comma 5, D.Lgs. 231/2001), ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

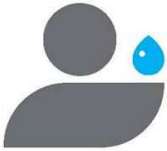
La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal giudice una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

## 4. IL PERIMETRO

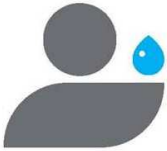
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste, esclusivamente per le tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Tali reati sono suddivisibili in:

### - Perimetro interno al D.Lgs. 231/2001

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater. 1 D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);

|                                                                                   |                                                                            |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25–octies D.Lgs. 231/2001);
  - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25–novies D.Lgs. 231/2001);
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25–decies D.Lgs. 231/2001);
  - Reati ambientali (art. 25–undecies D.Lgs. 231/2001);
  - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25–duodecies D.Lgs. 231/01);
  - Razzismo e xenofobia (art. 25–terdecies D.Lgs. 231/01);
  - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25–quaterdecies D.Lgs. 231/2001);
  - Reati Tributarî (art. 25–quinqesdecies D.Lgs. 231/2001);
  - Contrabbando (art. 25–sexiesdecies D.Lgs. 231/2001).
- **Perimetro esterno al D.Lgs. 231/2001** (normative che, a vario titolo, richiamano la responsabilità amministrativa dell'ente)
- i reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
  - la fattispecie del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
  - le fattispecie collegate alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (articolo 22, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

### REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

#### 5. ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

#### 5.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

##### Art. 316-bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

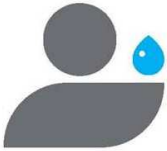
Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula “contributi, sovvenzioni o finanziamenti”, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.”

#### 5.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

##### Art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

### 5.3 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

#### Art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture”

“Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell’articolo precedente.”

### 5.4 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

#### Art. 640 c.p. “Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee”

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;
- 3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.

### 5.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640–bis c.p.)

#### Art. 640-bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

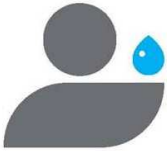
### 5.6 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

#### Art. 640 ter c.p. “Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico”

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."

#### **5.7 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986)**

Art. 2 Legge 898/1986 "Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"

"Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento

delle somme a carico di detto Fondo, nonchè le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."

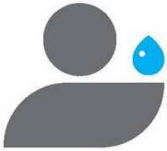
#### **6. ARTICOLO 24-BIS D.LGS. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

- "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."*

#### **6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

#### **6.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Art. 617-quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

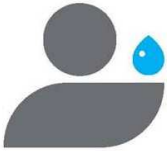
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

#### **6.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Art. 617-quinquies c.p. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater”.

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

#### **6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Art. 635-bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

#### **6.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Art. 635-ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

#### **6.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Art. 635-quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

#### **6.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Art. 635-quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

#### **6.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Art. 615-quater c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater”.

#### **6.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Art. 615-quinquies c.p. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

#### **6.10 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

Art. 491-bis c.p. “Documenti informatici”

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

#### **6.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Art. 640-quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

### **7. ARTICOLO-24 TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata**

*1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*



2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

### 7.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

#### Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

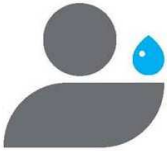
### 7.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art.416-bis c.p.)

#### Art. 416 bis c.p. "Associazione di tipo mafioso anche straniera"

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

### **7.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

#### Art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso"

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"

### **7.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

#### Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

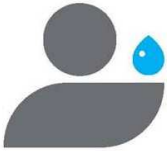
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

**7.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)**

Art. 74, T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

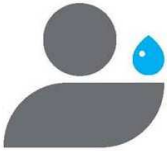
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.”

**7.6 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)**

Art. 1 L. 895/1967 “Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.”

Art. 2. L. 895/1967 “Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.”

Art. 2-bis. L. 895/1967 “Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.”

Art. 3. L. 895/1967 “Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell’ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.”

Art. 4. L. 895/1967 “Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni. Salvo che il porto d’arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà: a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter, del codice penale; c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.”

Art. 6. L. 895/1967 “Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.”

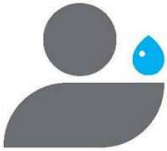
Art. 23. L. 110/1975 “Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11. E’ punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all’articolo 11. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell’interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.”

#### **7.7 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)**

##### Art. 416-bis. C.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

**8. ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli art. 314, orimo comma, 316 e 323 del codice penale.*
  2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
  3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
  4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
  5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*
- 5-bis *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il*



*sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

### **8.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

#### Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

### **8.2 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

#### Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore"

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

### **8.3 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

#### Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione"

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

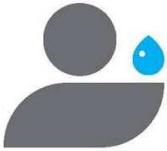
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

### **8.4 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

#### Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

### **8.5 Peculato (art. 314 c.p.)**

#### Art. 314 c.p. “Peculato”

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

### **8.6 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

#### Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell'errore altrui”

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

### **8.7 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

#### Art. 323 c.p. “Abuso d'ufficio”

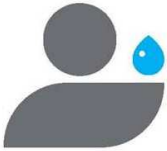
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

### **8.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

#### Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

### **8.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

#### Art. 319-ter c.c. “Corruzione in atti giudiziari”

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

### **8.10 Concussione**

#### Art. 317 c.p. “Concussione”

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

### **8.11 Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

#### Art. 319-bis c.p. “Circostanze aggravanti”

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

### **8.12 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

#### Art. 320 c.p. “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”

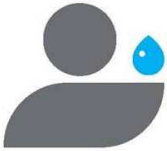
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

### **8.13 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

#### Articolo 322-bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi."

#### **8.14 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

##### Art. 319-quater "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori ad euro 100.000."

#### **9 ARTICOLO 25-BIS D.LGS. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: [19]*

*a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*

*d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*



e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;  
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;  
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. [20]  
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

### 9.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

#### Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato."

### 9.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

#### Art. 454 c.p. "Alterazione di monete"

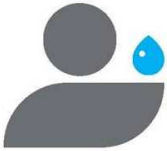
"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516."

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario."

### 9.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

#### Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381).”

#### **9.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

##### Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Ai sensi dell’art. **458 c.p.** (“Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete”), ai fini dell’applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

#### **9.5 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

##### Art. 459 c.p. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.”

#### **9.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

##### Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.”

#### **9.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

##### Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”

#### **9.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

##### Art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.”

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.”

#### **9.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

##### Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

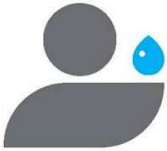
#### **9.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

##### Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

## 10. ARTICOLO 25-BIS.1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

### 10.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

### 10.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Art. 513-bis "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."

### 10.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"

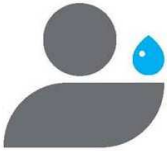
"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."

### 10.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

#### **10.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

##### Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1.032.”

#### **10.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

##### Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.”

#### **10.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

##### Art. 517-ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

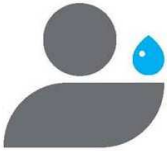
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

#### **10.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

##### Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

#### **11. ARTICOLO 25-TER D.LGS 231/2001: Reati Societari**

- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
  - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
  - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
  - [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
  - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
  - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*
  - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
  - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
  - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
  - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
  - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
  - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
  - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
  - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione*



*pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote;*

*p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da a seicentossessanta quote;*

*q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote;*

*r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

#### **11.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

##### Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

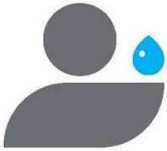
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

#### **11.2 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

##### Art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità"

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

#### **11.3 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

**11.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Art. 2625 c.c. “Impedito controllo”

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”

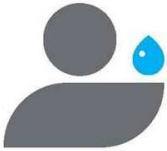
**11.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).**

Articolo 2626. “Indebita restituzione dei conferimenti”

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

**11.6 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.).**

Articolo 2627 c.c. “Illegale ripartizione di utili e riserve”

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.”

#### **11.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).**

##### Articolo 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

#### **11.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

##### Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

#### **11.9 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)**

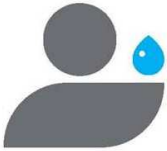
##### Art. 2629-bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto d’interessi”

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

#### **11.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

##### Articolo 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

#### **11.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)**

##### Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

#### **11.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

##### Articolo 2636 c.c. “Illecita influenza sull'assemblea”

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

#### **11.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

##### Articolo 2637 c.c. “Aggiotaggio”

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

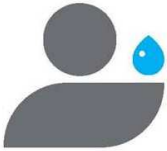
#### **11.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

##### Articolo 2638 c.c. “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

#### **11.15 Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo c.c.)**

##### Art. 2635 c.c. “Corruzione fra privati”

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (..)

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

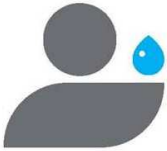
#### **11.16 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

##### L'art. 2635-bis “Istigazione alla corruzione fra privati”

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La sanzione pecuniaria comminabile all'ente è compresa fra un minimo di duecento ad un massimo di quattrocento quote. Qualora dalla commissione del reato l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione dev'essere aumentata di un terzo. Ad essa si aggiungono infine le pene interdittive di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. 231/2001.

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Il D.Lgs. 38/2017 ha dunque previsto un ampliamento della categoria dei soggetti punibili per il reato di corruzione nel settore privato, andando a ricomprendere anche quanti all'interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive, ed ha altresì ampliato il novero delle condotte sanzionabili, prevedendo che siano punite la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità.”

## 12. **ARTICOLO 25-QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

*1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*

*b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

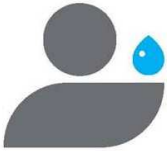
*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

*4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25- quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, art.3).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
  - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

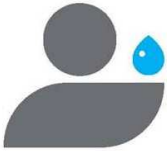
Assumono inoltre rilevanza le fattispecie di reato previste dal codice penale agli artt. 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quater 1 (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) e 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti indicati).

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
  - a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
  - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
2. <omissis>

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. <omissis>

### 13. ARTICOLO 25-QUATER.1 D.LGS. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

#### Art. 583-bis “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

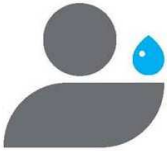
“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”

### 14. ARTICOLO 25-QUINQUES D.LGS. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
  - b) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
  - c) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o*

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

*agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo art. 25-quinquies nel D.Lgs. 231/2001, e, successivamente modificati dalla Legge 38/2006, che ha modificato gli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater ed ha introdotto l'art. 600- quater 1, nonché dalla Legge 199/2016 che ha modificato l'art. 603-bis.

In relazione alla commissione dei “Delitti contro la personalità individuale” l'ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600 quater.1 (Pornografia virtuale);
- 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);
- 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
- 609-undecies (Adescamento di minorenni)

#### **14.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

##### Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

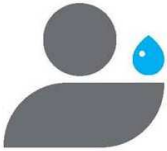
#### **14.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

##### Art. 600-bis c.p. “Prostituzione minorile”

“E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.”

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

### 14.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

#### Art. 600-ter “Pornografia minorile”

“E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

### 14.4 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

#### Art. 600-quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”

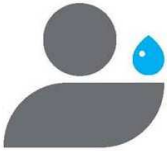
### 14.5 Pornografia virtuale (Articolo 600-quater.1)

#### Art. 600-quater.1 “Pornografia virtuale”

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

### 14.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Art. 600-quinquies “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.”

**14.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

Art. 601 c.p. “Tratta di persone”

“E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.”

**14.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Art. 602 c.p. “Acquisto e alienazione di schiavi”

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

**14.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Art. 603-bis “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

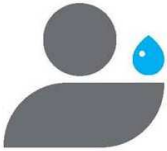
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

#### **14.10 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

##### Art. 609-undecies c.p. “Adescamento di minorenni”

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

#### **15. ARTICOLO 25-SEXIES D.LGS 231/2001: Abusi di mercato**

*1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

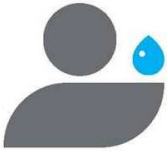
*2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

#### **15.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998)**

##### Art. 184 D.Lgs. 58/1998 “Abuso di informazioni privilegiate”

“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie talune delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)."

## 15.2 Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998)

### Art. 185 D.Lgs. 58/1998

- "1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni."

## 16. ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per



*una durata non superiore a sei mesi.*

#### **16.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

##### Art. 589 c.p. "Omicidio colposo"

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

#### **16.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

##### Art. 590 c.p. "Lesioni personali colpose"

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

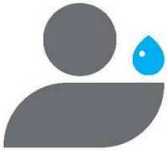
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

#### **17. ARTICOLO 25-OCTIES D.LGS. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

### 17.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

#### Art. 648 c.p. "Ricettazione"

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

### 17.2 Riciclaggio (art 648-bis c.p.)

#### Art. 648-bis "Riciclaggio"

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

### 17.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

#### Art. 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

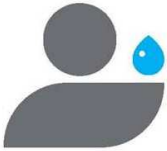
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

### 17.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

#### Art. 648-ter.1 "Autoriciclaggio"

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis. 1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21).

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.”

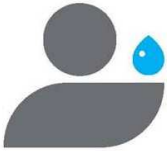
*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

#### **18. ARTICOLO 25-NOVIES D.LGS 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto di autore**

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

- Art. 171 comma 1, lettera a-bis) legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.” Sezione II - Difese e sanzioni penali  
E' punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- Art. 171 comma 3 legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.” Sezione II - Difese e sanzioni penali  
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

- Art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.”

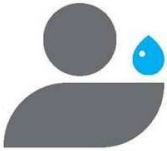
Sezione II - Difese e sanzioni penali

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

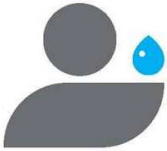
- Art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.”

Sezione II - Difese e sanzioni penali

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
  - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
  - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
  - g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
  - a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
  - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
  - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
  - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
  - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
- Art. 171-septies legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio."  
Sezione II - Difese e sanzioni penali
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- Art. 171-octies legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.”  
Sezione II - Difese e sanzioni penali

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

**19. ARTICOLO 25-DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

**19.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Art. 377-bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

**20. ARTICOLO 25-UNDECIES: Reati ambientali**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
  - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
  - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
  - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
  - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ;



*1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*

*2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i reati di cui all'articolo 137:*

*1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

*b) per i reati di cui all'articolo 256:*

*1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

*c) per i reati di cui all'articolo 257:*

*1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*

*g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*

*h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

*3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*

*1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*

*2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*

*3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*

*4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena*



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Dopo un travagliato iter è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". La normativa è entrata in vigore il 16 agosto 2011.

Il legislatore ha in primis disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali.

### ***I nuovi reati ambientali***

Sono in vigore dal 29 maggio 2015 le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi reati presupposto introdotti dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, che ha implementato il codice penale.

I reati delle specie risultano ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare sezione relativa alla materia ambientale.

Le modifiche vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D.Lgs. 231/2001.

In sintesi si riscontra la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;

c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;

e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-octies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

Si prevedono altresì pesanti sanzioni interdittive (ex art. 9 D.Lgs. 231/2001), della durata non superiore ad un anno, in caso di condanna per "inquinamento ambientale" o "disastro ambientale" così come inseriti sub art. 25-undecies, lett. A) e B).

Tali interdizioni comprendono, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., etc.

Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all'inquinamento ed al disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo.

#### **20.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

Art. 727-bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

#### **20.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Art. 733-bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"

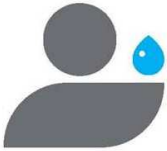
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.».

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

#### **20.3 D.Lgs. 152 /2006 Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali)**

- Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

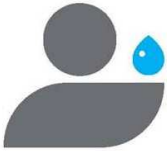
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

- Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da cinquemila euro a cinquantaduemila euro.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
- Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### **20.4 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006 Art. 256 commi 1, 3, 5, 6)**

##### Art. 256 commi 1, 3, 5, 6 D.Lgs. 152/2006 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
  - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

#### **20.5 Bonifica dei siti (D.Lgs. 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2 )**

##### Art. 257 comma 1, 2 D.Lgs 152 /2006 “Bonifica dei siti”

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

#### **20.6 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006 Art. 258 comma 4)**

##### Art. 258, co. 4 D.Lgs. 152/2006 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”

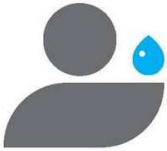
“Chiunque effettua il **trasporto di rifiuti senza il formulario** di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

#### **20.7 Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 Art. 259 comma 1)**

##### Art. 259, co. 1 D.Lgs. 152/2006 “Traffico illecito di rifiuti”

“Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

#### **20.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p. – in precedenza D.Lgs. 152 /2006 Art. 260 comma 1, 2)**

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Art. 452-quaterdecies c.p. D.Lgs. 152/2006 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”

**20.9 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)**

Art. 260-bis, co. 6,7,8 D.Lgs. 152/2006 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”

“Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

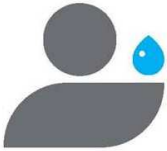
**20.10 D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5 (Sanzioni)**

Art. 279, co. 5 D.Lgs. 152/2006 “Sanzioni”

“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

**20.11 Art. 1 commi 1 e 2 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

succ. attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'*Allegato A* del Reg. medesimo e succ. mod.:

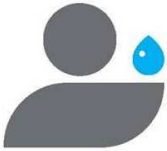
- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità dalla stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 30.000 euro a 300.000 euro. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di due anni.

**20.12 Art. 2 commi 1 e 2 Legge 7 Febbraio 1992, n. 150**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”

#### **20.13 Art. 3-bis comma 1 Legge 7 Febbraio 1992, n. 150**

“Alle fattispecie previste dall’art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

#### **20.14 Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4 Legge 7 Febbraio 1992, n. 50)**

“Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

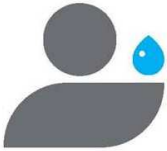
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000 a € 300.000.”

#### **20.15 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6 Legge 549/1993)**

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

#### **20.16 Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/2007)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

#### **20.17 Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs 202/2007)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

#### **20.18 Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (art. 25-undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) art 452-bis CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)**

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

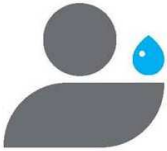
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

#### **20.19 Disastro Ambientale (art. 25-undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) – art. 452-quater CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)**

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

**20.20 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 25-undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) –Art. 452-quinquies CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)**

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

**20.21 Circostanze aggravanti (art. 25-undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) – Art. 452-octies CP - Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)**

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

**20.22 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 25-undecies, comma 1, lett.e (Reati ambientali) – Art 452-sexies CP - art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

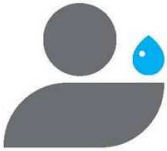
**21. ARTICOLO 25-DUODECIES: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*

*1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni*

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

*interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

## **21. 1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)**

### Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

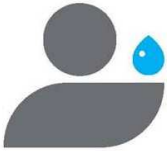
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

## **21.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)**

### Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

## 22. ARTICOLO 25-TERDECIES: RAZZISMO E XENOFobia

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

### 22.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

#### Art. 604-bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.”

## 23. ART. 25-QUATERDECIES: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1. *In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente*



*le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno*

### **23.1 Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989)**

#### Art. 1, L. n. 401/1989 “Frodi in competizioni sportive”

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.”

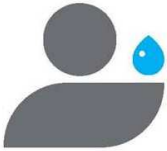
### **23.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)**

#### Art. 4, L. 401/1989 “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”

“Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.”

#### **24. ART. 25–QUINQUESDECIES: REATI TRIBUTARI**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

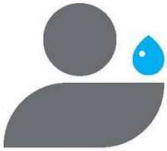
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

#### **24.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)**

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### **24.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)**

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

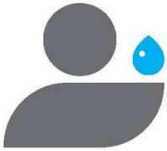
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

#### **24.03 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)**

Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

#### **24.04 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)**

##### Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti contabili”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

#### **24.05 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)**

##### Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

#### **24.06 Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)**

##### Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 “Dichiarazione infedele”

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

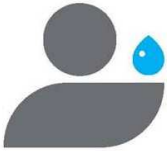
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

#### **24.07 Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)**

##### Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 “Omessa dichiarazione”

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

#### **24.08 Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)**

Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 “Indebita compensazione”

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

**Le fattispecie di cui ai precedenti punti 24.6, 24.7 e 24.8 rilevano ai fini della responsabilità amministrativa 231 qualora commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.**

#### **25. ART. 25-SEXIESDECIES: CONTRABBANDO**

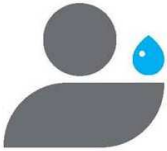
1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto DEL Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *Quando i diritti di confine dovuti superano i centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
3. *nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."*

#### **25.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973)**

Art. 282 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali”

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.”

#### **25.2 Contabbando nel movimento delle merci attraverso i laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973)**

Art. 283 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i laghi di confine”

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

#### **25.3 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973)**

Art. 284 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando nel movimento marittimo delle merci”

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

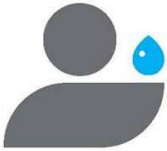
- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

#### **25.4 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973)**

Art. 285 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea”

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.”

#### **25.5 Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973)**

##### Art. 286 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando nelle zone extra-doganali”

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.”

#### **25.6 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973)**

##### Art. 287 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali”

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.”

#### **25.7 Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973)**

##### Art. 288 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando nei depositi doganali”

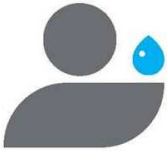
“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.”

#### **25.8 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973)**

##### Art. 289 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando nel contrabbando e nella circolazione”

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.”

#### **25.9 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973)**

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Art. 290 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”

**25.10 Contrabbando nell’importazione o esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973)**

Art. 291 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando nell’importazione o esportazione temporanea”

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”

**25.11 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973)**

Art. 291-bis D.P.R. 43/1973 “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).”

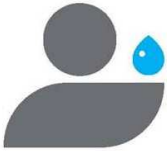
**25.12 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973)**

Art. 291-ter D.P.R. 43/1973 “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

“Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da fraporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

#### **25.13 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)**

Art. 291-quater D.P.R. 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”

#### **25.14 Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973)**

Art. 292 D.P.R. 43/1973 “Altri casi di contrabbando”

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.”

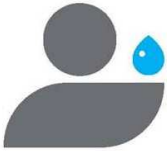
#### **25.15 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293 D.P.R. 43/1973)**

Art. 293 D.P.R. 43/1973 “Equiparazione del delitto tentato a quello consumato”

“Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.”

#### **25.16 Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973)**

Art. 294 D.P.R. 43/1973 “Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato”

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

“Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a euro 516 (lire 1.000.000).

In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.”

#### **25.17 Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973)**

##### Art. 295 D.P.R. 43/1973 “Circostanze aggravanti del contrabbando”

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.”

#### **25.18 Recidiva nel contrabbando (art. 296 D.P.R. 43/1973)**

##### Art. 296 D.P.R. 43/1973 “Recidiva nel contrabbando”

“Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando previsto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno.

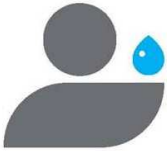
Se il recidivo in un delitto di contrabbando previsto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi.

Quando non occorrono le circostanze previste in questo art., la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.”

#### **25.19 Contrabbando abituale (art. 297 D.P.R. 43/1973)**

##### Art. 297 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando abituale”

“È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi previsti dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 11.999,88 (lire ventitré milioni duecentotrentacinquemila).”

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

#### **25.20 Contrabbando professionale (art. 298 D.P.R. 43/1973)**

##### Art. 298 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando professionale”

“Chi, dopo avere riportato quattro condanne per delitto di contrabbando previsto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando, è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta ed al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.”

#### **25.21 Contrabbando professionale o abituale secondo il codice penale (art. 299 D.P.R. 43/1973)**

##### Art. 299 D.P.R. 43/1973 “Contrabbando professionale o abituale secondo il codice penale”

“Gli effetti della dichiarazione di abitudine e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'art. 109 del codice penale. Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste.”

#### **25.22 Delle misure di sicurezza personali non detentive (art. 300 D.P.R. 43/1973)**

##### Art. 300 D.P.R. 43/1973 “Delle misure di sicurezza personale non detentive”

“Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.”

#### **25.23 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 301 D.P.R. 43/1973)**

##### Art. 301 D.P.R. 43/1973 “Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca”

“Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

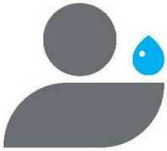
Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.”

|                                                                                   |                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Revo1_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

#### **25.24 Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (art. 301-bis D.P.R. 43/1973)**

Art. 301-bis D.P.R. 43/1973 “Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando”

“I beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

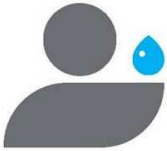
Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.”

#### **26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI**

La Legge 21 ottobre 2005 n. 219 pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251 introduce la Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati e prevede all'art 22, comma 4, che “alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

#### **REATI TRANSNAZIONALI**

|                                                                                   |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b><br/><b>REATI EX D.LGS. 231/2001</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Revo1_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

In data 11 Aprile 2006 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 16 Marzo 2006 n. 146 rubricata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” con la quale è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato;
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l’ente sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all’ente la sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

|                                                                                  |                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|  | <p>ALLEGATO 1<br/>REATI EX D.LGS. 231/2001</p> | <p>Revo1_2020</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|

27. TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI

| Reato                                                                                                                                      | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| Abbandono di rifiuti                                                                                                                       | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                            | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato)                                                          | da                  | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                                            | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Aggiotaggio                                                                                                                                | da                  | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                                            | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Concussione e induzione indebita a dare promettere utilità (artt. 317 e 319 quater CP) + Corruzione aggravata (artt. 319, 319-bis, 321 CP) | da                  | 300   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                            | a                   | 800   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Corruzione in atti giudiziari (artt. 319- ter, co. 1 CP , anche nei casi ex art. 320 e 322-bis CP)                                         | da                  | 200   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                            | a                   | 600   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Corruzione in atti giudiziari (artt. 319- ter, co. 2, anche nei casi ex art. 320 e 322-bis CP)                                             | da                  | 300   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                            | a                   | 800   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                                                                                              | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Pubblicaz. Sentenza                                | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| <b>Corruzione impropria/istigazione alla corruzione (artt. 318, 321, 322, co. 1 e 3, anche nei casi ex art. 320 e 322-bis CP)<br/>Traffico di influenze illecite (art.346 bis)</b> | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                                                    | a                   | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| <b>Corruzione propria/istigazione alla corruzione (artt. 319, 320, 321, 322, co. 2 e 4, 322-bis CP)</b>                                                                            | da                  | 200   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                                                    | a                   | 600   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| <b>Corruzione tra privati (art. 2635 terzo comma CC)</b>                                                                                                                           | da                  | 400   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                                                    | a                   | 600   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| <b>Istigazione alla corruzione tra privati</b>                                                                                                                                     | da                  | 200   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                                            | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| (art. 2635-bis primo comma CC)                                                                                                   | a                   | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 601, 602 e 603-bis CP)                                                     | da                  | 400   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                  | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1 e 2, 600-quater1 e 600- quinquies CP)            | da                  | 300   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                  | a                   | 800   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 2, 600-ter, co. 3 e 4, 600-quarter, 600 quater1 e 609 undecies CP) | da                  | 200   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                  | a                   | 700   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513, 515, 516, 517, 517ter e 517quater)                                          | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                  | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                   | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513-bis e 514 CP)                                       | da                  | 100   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                         | a                   | 800   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto-Reclusione<10 anni)  | da                  | 200   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                         | a                   | 700   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto-Reclusione>=10 anni) | da                  | 400   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                         | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti di criminalità Organizzata (art. 416 co. 6, 416-bis, 416-ter e 630 CP, art. 74 DPR 309/1990)    | da                  | 400   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                         | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti di criminalità Organizzata (art. 416 escluso co. 6 CP, art. 407 co 2 lett.a) n. 5 CPP           | da                  | 300   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                         | a                   | 800   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                                                                                                                 | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Pubblicaz. Sentenza                                | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| Delitti informatici: accesso abusivo ad un sistema (art. 615-ter CP)                                                                                                                                  | da                  | 100   | ✓                                         | ✓                                                                |                                  |                                                                     | ✓                                       |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                       | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti informatici: danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici (art. 635-bis, art. 635-ter, art. 635-quater e art. 635-quinquies CP)                                      | da                  | 100   | ✓                                         | ✓                                                                |                                  |                                                                     | ✓                                       |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                       | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti informatici: intercettazione o interruzione di comunicazioni (art. 617-quater CP) o installazione di apparecchiature atte a intercettare o interrompere comunicazioni (art. 617-quinquies CP) | da                  | 100   | ✓                                         | ✓                                                                |                                  |                                                                     | ✓                                       |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                       | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                                                                                                              | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| Delitti informatici: detenzione / diffusione abusiva di codici d'accesso (art. 615-quater CP) o di apparecchiature/ programmi diretti a danneggiare / interrompere sistemi (art. 615-quinquies CP) | da                  | 100   |                                           | ✓                                                                |                                  |                                                                     | ✓                                       |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    | a                   | 300   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti informatici e trattamento illecito di dati: falsità in documenti informatici (art. 491- bis CP) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (640 quinquies CP)              | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    | a                   | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti in materia di violazione del diritto di autore                                                                                                                                             | da                  | 100   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                                                                    | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso                                                                                                                                                  | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                                                       | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Pubblicaz. Sentenza                                | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 D.lgs. 74/2000)                                                      | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 2bis D.lgs. 74/2000) | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                             | a                   | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs. 74/2000)                                                         | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                             | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.lgs. 74/2000)                                         | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                             | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, co.2 bis D.lgs. 74/2000)                               | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                             | a                   | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                                     | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)                                     | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                           | a                   | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)                                       | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                           | a                   | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| False comunicazioni Sociali (Delitto, art. 2621 CC)                                                                       | da                  | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                           | a                   | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Fatti di lieve entità (art. 2621 bis CC)                                                                                  | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                           | a                   | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| False comunicazioni Sociali (Delitto, art. 2622 CC)                                                                       | da                  | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                           | a                   | 600   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 453 CP) | da                  | 300   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                           | a                   | 800   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                                                                   | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 454, 460 e 461 CP)                   | da                  | 100   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                         | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 455 CP per fattispecie ex 453 o 454) | da                  | 100   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                         | a                   | 533   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 457 e 464, co. 2 CP)                 | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                         | a                   | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 464, co. 1 CP)                       | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                         | a                   | 300   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                                                                       | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 459 CP per fattispecie ex 453, 455 e 457) | da                  | 100   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                             | a                   | 533   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 CP)                            | da                  | 100   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                             | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Contravvenzione)                                                                           | da                  | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                             | a                   | 260   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Delitto)                                                                                   | da                  | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                             | a                   | 800   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Falso in prospetto (delitto)                                                                                                                                | da                  | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                             | a                   | 660   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Falso in prospetto                                                                                                                                          | da                  | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                    | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| (contravvenzione)                                                                                        | a                   | 260   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Formazione fittizia del capitale                                                                         | da                  | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                          | a                   | 360   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Frode informatica                                                                                        | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                          | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Frode in competizioni sportive; esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (delitto)         |                     | 100   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                          |                     | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Frode in competizioni sportive; esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (contravvenzione) |                     | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                          |                     | 260   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Illecita influenza sull'assemblea                                                                        | da                  | 300   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                          | a                   | 660   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante                            | da                  | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                          | a                   | 360   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Contravvenzione)                                      | da                  | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                          | a                   | 260   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                            | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Pubblicaz. Sentenza                                | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| Impedito controllo                                                                               | da                  | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                  | a                   | 360   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare                                | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                  | a                   | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato                                           | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                  | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Indebita restituzione dei conferimenti                                                           | da                  | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                  | a                   | 360   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori                                  | da                  | 300   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                  | a                   | 660   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                  | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Malversazione ai danni dello Stato                                                               | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                  | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Omessa comunicazione del conflitto di interessi                                                  | da                  | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                  | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Omicidio colposo o lesioni o gravi o                                                             | da                  | 100   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                                                                      | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Pubblicaz. Sentenza                                | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro                                                            | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Operazioni in pregiudizio dei creditori                                                                                                                    | da                  | 300   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                            | a                   | 660   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza                                                                                | da                  | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                            | a                   | 800   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis cp)                                                                                       | da                  | 300   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                            | a                   | 700   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Razzismo e xenofobia (art. 3 comma 3-bis L. 654/1975/art 604-bis CP)                                                                                       | da                  | 200   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  |                                                                |
|                                                                                                                                                            | a                   | 800   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Reati transnazionali (Associazione per delinquere; associazione per delinquere di stampo mafioso; associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di | da                  | 400   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓<br>✓                                                         |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                                                                                                     | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Pubblicaz. Sentenza                                | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| tabacchi lavorati esteri; associazione a delinquere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: artt. 416 e 416-bis CP, 291- quater DPR 43/1973, art. 74 DPR 309/1990     | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Reati transnazionali (traffico di migranti): immigrazione clandestina: art. 12, co. 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs. 286/1998                                                                     | da                  | 200   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                                                           | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Reati transnazionali (intralcio alla giustizia): induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale: art. 377bis | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    | ✓                                                              |
|                                                                                                                                                                                           | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Ricettazione, riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio                                                                             | da                  | 200   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                          | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| Truffa ai danni dello Stato                                                    | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche                  | da                  | 100   |                                           |                                                                  | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       | ✓                                                  | ✓                                                              |
|                                                                                | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)                                    | da                  | 250   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       |                                                    |                                                                |
|                                                                                | a                   | 600   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)                                     | da                  | 400   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       |                                                    |                                                                |
|                                                                                | a                   | 800   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)                    | da                  | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)                           | da                  | 300   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                | a                   | 1000  |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) | da                  | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                | a                   | 600   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari             | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                     | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)                                      | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis cp)                 | da                  | 150   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                           | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 3, 5, 13 (Sanzioni penali)                                                 | da                  | 150   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                           | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 2, 5, 11, (Sanzioni penali)                                                | da                  | 200   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       |                                                    |                                                                |
|                                                                                                           | a                   | 300   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 commi 1, 3 primo periodo, 5 e 6) | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                           | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 comma 3 secondo periodo)         | da                  | 150   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       |                                                    |                                                                |
|                                                                                                           | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1)                                                      | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                           | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                                                                                                                                                           | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 2)                                                                                                                            | da                  | 150   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                 | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari (D.Lgs 152/2006 Art. 258 comma 4)<br>Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 259 comma 1) | da                  | 150   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                 | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152/06 Art. 260 comma 1/ art 452-terdecies CP)                                                                 | da                  | 300   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                 | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152/06 Art. 260 comma 2/ art 452-terdecies CP)                                                                 | da                  | 400   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                 | a                   | 800   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8 primo periodo)                                                        | da                  | 150   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                 | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

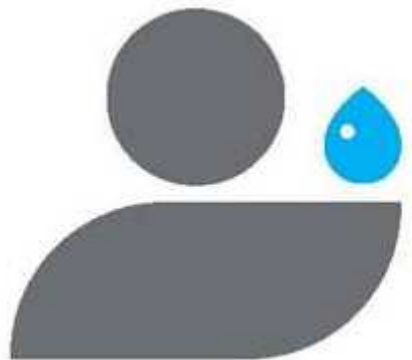
| Reato                                                                                                                  | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Publicaz. Sentenza                                 | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
| Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis comma 8 secondo periodo) | da                  | 200   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                        | a                   | 300   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5– (Sanzioni)                                                                           | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                        | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Legge 7 Febbraio 1992, N. 150 (art. 1 comma 1, art. 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4)                                      | da                  | 100   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                        | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150 (comma 2)                                                                         | da                  | 150   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                        | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150                                                                               | da                  | 300   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                        | a                   | 500   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (Art. 3. comma 6 Legge 549/1993)                            | da                  | 150   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
|                                                                                                                        | a                   | 250   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Inquinamento doloso (Art. 8 D.Lgs 202/2007)                                                                            | da                  | 200   | ✓                                         | ✓                                                                | ✓                                | ✓                                                                   | ✓                                       |                                                    |                                                                |



ALLEGATO 1  
REATI EX D.LGS. 231/2001

Revo1\_2020

| Reato                                         | Sanzione Pecuniaria |       | Sanzione Interdittiva                     |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         | Pubblicaz. Sentenza                                | Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                               | Min<br>Max          | Quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto di contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente |                                                                |
|                                               | a                   | 300   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |
| Inquinamento colposo<br>Art. 9 D.Lgs 202/2007 | da                  | 150   |                                           |                                                                  |                                  |                                                                     |                                         |                                                    |                                                                |

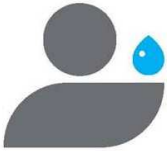


**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA**

# **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001**

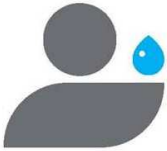
## **Allegato 2 CODICE ETICO**

| <b>Rev.</b> | <b>Oggetto</b>                                     | <b>Approvazione</b>    |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>00</b>   | Codice Etico ex D.Lgs. 231/2001                    | Consiglio dei Delegati |
| <b>01</b>   | Codice Etico ex D.Lgs. 231/2001 -<br>Aggiornamento | Consiglio dei Delegati |

|                                                                                   |                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 2</b><br/> <b>CODICE ETICO</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## SOMMARIO

|                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b>                                                                                                                        | <b>3</b>  |
| Premessa                                                                                                                                                  | 3         |
| Definizioni                                                                                                                                               | 4         |
| Il rapporto con gli <i>stakeholder</i>                                                                                                                    | 4         |
| Il valore della reputazione e della credibilità dell'Ente                                                                                                 | 5         |
| I contenuti del Codice Etico                                                                                                                              | 5         |
| Aggiornamenti del Codice Etico                                                                                                                            | 5         |
| <b>II. AMBITO DI APPLICAZIONE</b>                                                                                                                         | <b>7</b>  |
| Relazioni con i Consorziati                                                                                                                               | 8         |
| Sistema di governo dell'Ente                                                                                                                              | 8         |
| Organi dell'Ente                                                                                                                                          | 8         |
| Relazioni con le Risorse Umane                                                                                                                            | 9         |
| Relazioni con i soggetti esterni                                                                                                                          | 12        |
| Relazioni con l'utenza                                                                                                                                    | 13        |
| Relazioni con i fornitori di beni e servizi                                                                                                               | 13        |
| Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza                                                                                         | 14        |
| Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni                                                                                            | 15        |
| Relazioni con organi di informazione e mass media                                                                                                         | 15        |
| <b>III. CONTABILITÀ E PREVENZIONE REATI</b>                                                                                                               | <b>15</b> |
| Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari                                                                                           | 15        |
| Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale                                           | 16        |
| <b>IV. CONFLITTO DI INTERESSI</b>                                                                                                                         | <b>16</b> |
| <b>V. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI</b>                                                                                                                   | <b>16</b> |
| Sistema dei controlli interni                                                                                                                             | 16        |
| <b>VI. POLITICA AMBIENTALE</b>                                                                                                                            | <b>17</b> |
| <b>VII. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA</b>                                                                                                                   | <b>17</b> |
| Riservatezza delle informazioni                                                                                                                           | 17        |
| Protezione dei dati personali                                                                                                                             | 17        |
| <b>VIII. ATTUAZIONE E SANZIONI</b>                                                                                                                        | <b>18</b> |
| Diffusione e attuazione del Codice Etico                                                                                                                  | 18        |
| Organismo di Vigilanza                                                                                                                                    | 18        |
| Segnalazioni e accertamento delle violazioni                                                                                                              | 19        |
| Sanzioni                                                                                                                                                  | 19        |
| <b>IX. Allegato 1: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato anche, per quanto compatibile, dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina</b> | <b>20</b> |

|                                                                                   |                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 2</b><br/> <b>CODICE ETICO</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## **I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Premessa**

Il presente Codice Etico, approvato dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina è volto a ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i Destinatari del Codice - individuati negli Organi dell'Ente, nel Collegio dei Revisori legali quando nominato, nei Dirigenti o in coloro che di fatto gestiscono o dirigono l'Ente ovvero in coloro che sono a capo di unità o strutture organizzative autonome, nonché in tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o controllo dei soggetti menzionati e nei collaboratori, fornitori, *outsourcer* e consulenti che agiscono in nome e/o per conto dell'Ente - sono tenuti a rispettare – c.d. soggetti “Destinatari”.

Il Codice Etico, in seguito anche “Codice”, dell'Ente:

- enuncia l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente rispetto a tutti i soggetti con i quali lo stesso entra in relazione per il conseguimento delle proprie finalità;
- si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali mirate a orientarne la condotta.

I principi contenuti nel Codice integrano altresì le regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento ai quali l'Ente abbia aderito o emanato internamente.

Il Codice viene redatto e portato a conoscenza dei Destinatari, affinché:

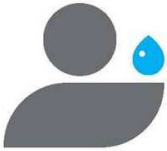
1. l'attività del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina risulti ispirata al rispetto formale e sostanziale delle norme di riferimento;
2. sia esclusa ogni forma di opportunismo contrario alla legge o alle regole di correttezza sia nei rapporti interni che nei rapporti tra il Consorzio ed i terzi;
3. sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione sui contenuti del Codice stesso;
4. ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità ed etica professionale;
5. sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. siano dettati principi e regole cui ispirarsi in ogni circostanza e per ogni attività svolta anche laddove risulti non praticabile - in termini di efficienza od efficacia – non prevista o non ancora formalizzata, l'adozione di specifici protocolli, processi e procedure.

Sono tenuti ad uniformarsi a quanto previsto dal Codice anche coloro che forniscono al Consorzio lavori, servizi e forniture ad uso dello stesso.

Le norme di comportamento previste dal Codice si applicano (e si intendono richiamate automaticamente nelle disposizioni del Codice con il semplice riferimento al Consorzio) anche ai soggetti che, eventualmente, sono deputati a rappresentare lo stesso presso Società, Enti, Organismi ecc., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipate, Organismi associativi e di Categoria ecc.

I Destinatari sono tenuti a conoscerlo e a conformarsi alle sue disposizioni, contribuendo attivamente alla sua diffusione ed osservanza.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna a diffondere il presente Codice nei confronti dei Destinatari, nell'accezione sopra individuata, per gli effetti di cui alle successive disposizioni finali e a comunicare con i mezzi ritenuti più opportuni eventuali aggiornamenti e/o variazioni.

|                                                                                   |                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina conforma la propria condotta operativa ai valori del presente Codice con spirito di onestà, professionalità e trasparenza.

Il presente Codice esprime l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare tali valori in ogni aspetto dell'attività svolta.

### Definizioni

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- **“Codice”** indica il presente Codice e gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;
- **“Destinatari”** significa i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare:
  - componenti degli organi di amministrazione e controllo;
  - dirigenti;
  - dipendenti, collaboratori e soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'Ente;
  - tutte le persone fisiche o giuridiche coinvolte in accordi di esternalizzazione aventi per oggetto la prestazione di lavori, servizi e forniture da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina;
- **“Dipendenti”** significa i soggetti che intrattengono con il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale e gli avventizi, nonché i lavoratori in distacco;
- **“Collaboratori”** significa i soggetti che intrattengono con il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile<sup>1</sup>, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

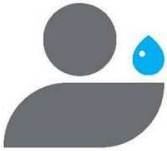
### Il rapporto con gli stakeholder

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta del Consorzio alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli *stakeholder*, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione dell'Ente e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalla attività consortile.

A tal fine, il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna:

- ad assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti

<sup>1</sup> “Art. 409. *Controversie individuali di lavoro.* – Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa; 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di diritto pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.”

|                                                                                   |                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 2</b><br/> <b>CODICE ETICO</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

- vigenti, nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;
- ad assicurare e promuovere al proprio interno la scrupolosa osservanza di tutte le regole organizzative e procedurali dalla stessa adottate, con particolare riguardo a quelle relative alla prevenzione della commissione di reati;
  - a promuovere e richiedere il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e procedurali di cui ai punti precedenti anche da parte dei collaboratori e fornitori;
  - ad astenersi da comportamenti illeciti, o in ogni caso non conformi ai sopra enunciati principi, nei rapporti con le Autorità, i Consorziati, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, gli utenti, e più in generale nei confronti della collettività;
  - a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà ed affidabilità nei confronti dei Consorziati, delle controparti e della collettività in genere, e ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale;
  - a garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché la più ampia tutela dell'ambiente e della sicurezza, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
  - ad evitare, prevenire e reprimere ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, preferenze sessuali, razza, nazionalità, condizioni fisiche o socio-economiche, credenze religiose, opinioni politiche.

### **Il valore della reputazione e della credibilità dell'Ente**

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali.

La buona reputazione e la credibilità istituzionale favoriscono la valorizzazione del patrimonio consortile, i rapporti con le istituzioni locali, il livello di soddisfazione per i servizi erogati, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

### **I contenuti del Codice Etico**

Il Codice Etico è costituito:

- dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività dell'Ente;
- dai criteri di condotta verso ciascuno *stakeholder*, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

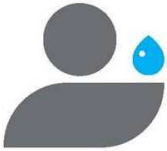
### **Aggiornamenti del Codice Etico**

Con decisione del Consiglio dei Delegati, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

### **Principi Fondamentali**

#### ***Legalità***

È principio fondamentale per il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina il rispetto della legge e delle norme del proprio Statuto. Il Consorzio è impegnato nell'assoluto rispetto dei massimi standard etici nella conduzione degli affari.

|                                                                                   |                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 2</b><br/> <b>CODICE ETICO</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi o regolamenti, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

A tale scopo, i Destinatari si impegnano per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

I Destinatari osservano, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

#### *Moralità*

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione consorziale nonché la reputazione del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta dei Destinatari. Sono quindi tenuti, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi.

In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni i Destinatari tengono una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori.

#### *Trasparenza*

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'Ente.

#### *Correttezza*

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della privacy e delle opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.

Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'Ente.

#### *Efficienza*

Il principio dell'efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze dell'utente e secondo gli standard più avanzati.

#### *Professionalità*

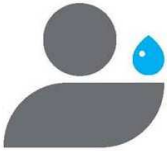
I Destinatari svolgono la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

#### *Spirito di servizio*

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun Destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della *mission* dell'Ente volta a fornire un servizio conforme ai migliori standard di qualità.

#### *Rapporti con la collettività e tutela ambientale*

L'Ente nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del proprio territorio.

|                                                                                   |                                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center">Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

### *Valorizzazione delle risorse umane*

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo del consorzio.

Pertanto l'Ente ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

### *Dignità ed eguaglianza*

I Destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo. I Destinatari lavorano con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

## **Mission**

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, ai fini della tutela e dello sviluppo del comprensorio, espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dalla Pubblica Amministrazione, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali. Ai termini del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28/2002, l'attività di bonifica integrale (irrigazione, idraulica ed igienico-sanitaria) è riconosciuta dall'Amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.

Tale attività viene svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica comprensoriale e di tutela del territorio il quale:

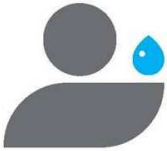
- a. censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;
- b. definisce le linee di intervento nel comprensorio;
- c. individua le aree suscettibili di valorizzazione agricola;
- d. individua gli interventi di bonifica, idraulici, irrigui e di riordinamento fondiario necessari, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché i costi;
- e. prevede la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio e individua gli ambiti particolarmente sensibili, indicando gli interventi per la loro tutela e valorizzazione.

L'Amministrazione regionale si avvale del Consorzio per la predisposizione e l'aggiornamento del suddetto Piano generale di bonifica comprensoriale e di tutela del territorio e l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui sopra è affidata al Consorzio dalla Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva.

## **II. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari salvo quanto diversamente previsto dal medesimo e fatta comunque salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale), di volta in volta applicabili ai loro rapporti con il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali il Consorzio intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.

|                                                                                   |                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 2</b><br/> <b>CODICE ETICO</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

### **Relazioni con i Consorziati**

Il comportamento verso i Consorziati deve:

- esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento diretto nelle scelte complessive dell'Ente, nelle forme stabilite dallo Statuto;
- esprimere i valori di correttezza, di trasparenza, di equità e di onestà;
- garantire il rispetto dei valori etici nei quali gli stessi si riconoscono.

La politica del Consorzio è tesa ad assicurare a tutti i Consorziati l'accesso all'informazione sulle attività condotte in condizioni di parità.

Costituisce impegno del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai Consorziati con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati standard negli impieghi produttivi e della conservazione del patrimonio.

Il Consorzio si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni consortili.

### **Sistema di governo dell'Ente** **Organi dell'Ente**

Il sistema di governo adottato dal Consorzio è conforme alla normativa vigente, volto ad assicurare la più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso una sinergia interattiva dei diversi ruoli di gestione e di indirizzo.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile del Consorzio e trasparente nei confronti dell'utenza.

I componenti degli organi consortili devono esercitare la propria attività nel rispetto dei principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nel consorzio.

All'insorgere delle predette condizioni i soggetti coinvolti sono tenuti a darne segnalazione, in conformità alla legge e alle disposizioni interne.

È richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all'attività dell'Ente; essi:

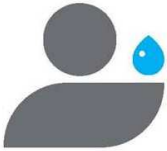
- sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni inerenti all'attività consortile di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio;
- non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti;

Ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta.

I membri degli organi sono quindi tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento delle finalità del consorzio e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di *governance*.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con l'Ente.

L'Ente adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

|                                                                                   |                                                                                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## **Relazioni con le Risorse Umane**

Le Risorse Umane costituiscono elemento centrale su cui il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina basa il perseguimento della propria missione, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

### *Gestione del personale*

Nella selezione e nella gestione del personale il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina adotta criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali.

L'Ente valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità dei Destinatari, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale.

I Destinatari svolgono con diligenza le suddette attività e segnalano le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte dell'Ente.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro.

In particolare il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna:

- a vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale;
- ad operare affinché le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze del consorzio in corrispondenza dei profili professionali ricercati;
- a favorire la crescita e il percorso professionale del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- a tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro e nel rispetto della normativa vigente, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

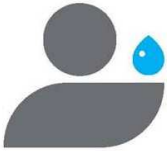
Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina crede nell'importanza del coinvolgimento del personale in un'ottica di crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo, prevedendo momenti e strumenti di comunicazione, individuali e/o collettivi secondo le specifiche esigenze del Personale e/o dell'Ente.

### *Tutela della persona, della sicurezza, della salute*

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna ad ottemperare puntualmente a tutte le normative previste in relazione alla tutela della persona, a realizzare, e sottoporre a costante miglioramento, condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione.

Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza, e costrizione psicologica o mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, di illecito condizionamento o di indebito disagio, per le sue convinzioni e delle sue preferenze.

Il collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni

|                                                                                   |                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 2</b><br/> <b>CODICE ETICO</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione del presente Codice Etico, anche in conformità alle previsioni dello specifico Regolamento circa le procedure di segnalazione interna - *whistleblowing*.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina mette in atto tutte le necessarie azioni preventive al fine di garantire le migliori condizioni di salute, sicurezza e incolumità negli ambienti di lavoro – considerati oggetto di responsabilità collettiva - conformemente alle vigenti norme in materia e si pone l'obiettivo di un costante aumento degli standard.

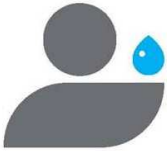
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e. la riduzione dei rischi alla fonte;
- f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j. il controllo sanitario dei lavoratori;
- k. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l. l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- m. le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- n. la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- o. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- p. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- q. l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna inoltre a promuovere e diffondere comportamenti responsabili al proprio interno.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina persegue nel continuo metodi di rafforzamento della salute e dell'aumento del grado di sicurezza del proprio personale, nel condurre ogni sforzo per eliminare o contenere la pericolosità nelle condizioni di lavoro e nei comportamenti dei lavoratori e le relative cause.

Promuove pertanto programmi di miglioramento e accrescimento della sicurezza del lavoro e del benessere del personale, che si pongono come obiettivo l'azzeramento del rischio di infortunio nei reparti del Consorzio.

|                                                                                   |                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 2</b><br/> <b>CODICE ETICO</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

Il consumo di bevande alcoliche e di qualsiasi tipo di sostanze stimolanti o narcotiche è assolutamente incompatibile con detti principi di tutela della salute e di sicurezza e, pertanto, assolutamente vietato, durante le ore di servizio.

#### *Doveri dei dipendenti e dei collaboratori*

Tutti i dipendenti e collaboratori del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, al di là di quanto previsto in termini di Doveri delle parti e Divieti dai CCNL in vigore, sono tenuti ad orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con i colleghi, superiori e subordinati al perseguimento della missione dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni e dallo sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina e ad utilizzare indebitamente il nome e la reputazione del medesimo a fini privati.

Ad essi è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità assegnate al proprio ruolo e in piena collaborazione con attività e ruoli differenti (visione integrata).

Le relazioni che i dipendenti e i collaboratori hanno con i colleghi e con interlocutori esterni devono essere improntate a principi di correttezza, lealtà e piena collaborazione.

L'Ente, con decisione degli Organi, autorizza la partecipazione del personale ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche che ricoprano motivo di interesse per il Consorzio.

I Destinatari, nonché ogni altra persona che, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, dovesse comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche potranno farlo a titolo esclusivamente personale e comunque non potranno utilizzare nome e marchio del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

In ogni caso si evidenzia la responsabilità personale del comportamento tenuto e delle eventuali dichiarazioni rilasciate.

#### *Beni consortili*

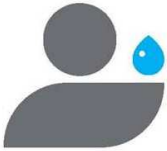
Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo e il mantenimento del valore. L'Ente, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

#### *Uso dei sistemi informatici*

Deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e nell'esclusivo interesse dell'Ente.

In particolare, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto:

|                                                                                   |                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 2</b><br/> <b>CODICE ETICO</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- a non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- a non navigare su siti web non afferenti agli interessi dell'Ente e, a maggior ragione, a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi;
- a non duplicare programmi, files e/o documentazione non attinente ai propri compiti di ufficio e agli interessi dell'Ente;
- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto o alla commissione di reati.

#### *Regali, omaggi e altre utilità*

I dipendenti e collaboratori non possono chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività del Consorzio.

Essi non possono altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui si possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Consorzio.

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a utenti e/o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di vigilanza dell'Ente.

#### *Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e collaboratori*

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, consapevole dell'importanza del coinvolgimento del proprio personale per il miglioramento delle prestazioni e il rispetto delle normative vigenti, provvede a garantire un'adeguata e continua formazione e informazione dello stesso in ottemperanza a disposizioni legislative nazionali e locali, accordi Stato-Regione e pianificazioni aziendali.

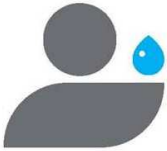
### **Relazioni con i soggetti esterni**

I rapporti del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina con i soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

I Destinatari non sollecitano né accettano per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali entrano in contatto, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità e tali da compromettere l'immagine del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

È vietato in ogni caso ad ogni dipendente, qualunque sia il suo grado o funzione ricoperta, promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura comunque finalizzati.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

|                                                                                   |                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|

## **Relazioni con l'utenza**

### *Uguaglianza e imparzialità*

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna a soddisfare i propri utenti, ricercando nell'erogazione del servizio una condizione paritetica di efficienza tra gli stessi.

Esso instaura con l'utenza un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e ricerca dell'eccellenza, improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, all'offerta della massima collaborazione.

### *Comunicazioni*

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna a comunicare agli utenti tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

### *Interazione con l'utenza*

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna a favorire l'interazione con la propria utenza attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

L'Ente ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina tutela la *privacy* dei propri utenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

Si ritiene peraltro indispensabile che i rapporti con l'utenza siano improntati:

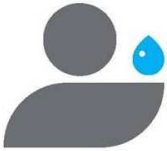
- alla piena osservanza e rispetto delle leggi, dei regolamenti e della normativa di settore, nonché delle relative prassi di settore;
- ad evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite;
- all'esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es.: sfruttamento del lavoro minorile o impiego di manodopera priva di ogni tutela e garanzia), ove sia possibile identificare tale violazione nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

## **Relazioni con i fornitori di beni e servizi**

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione, conformemente alle norme vigenti e alle prassi di settore.

I rapporti con i fornitori sono orientati:

- a perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi;

|                                                                                   |                                                                                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

- ad effettuare la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sulla base di criteri oggettivi, che facciano riferimento ad una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato al perseguimento della *mission* dell'Ente, nonché della loro integrità e solidità.

### **Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza**

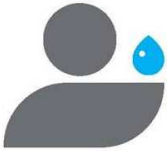
Le relazioni del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, le Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente.

In particolare, il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nazionali e Comunitarie:

- a vietare la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- a vietare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- a vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili;
- a vietare alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto specie arrecando danno o pregiudizio alla Pubblica Amministrazione;
- a prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
- ad evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;
- ad evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina influenzi con comportamenti e/o argomenti impropri le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;
- a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti:

- ad osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;
- ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

|                                                                                   |                                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center">Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

### **Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni**

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina impronta il confronto con le Organizzazioni Sindacali, se presenti in Azienda, in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue, informate ed attente relazioni tra le parti.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

### **Relazioni con organi di informazione e mass media**

Le comunicazioni del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina verso l'esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; devono essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche dell'Ente.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli Organi dell'Ente e ai Dirigenti.

Tutto il restante personale del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina deve astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali, nonché giudizi personali sull'Ente ed il suo operato, restando, in caso contrario personalmente responsabile di quanto da lui comunicato.

## **III. CONTABILITÀ E PREVENZIONE REATI**

### **Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari**

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.

I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali.

Ogni transazione contabile deve essere tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione.

I Bilanci devono rispondere rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione.

È fatto inoltre divieto, a tutti i dipendenti, di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite all'Organismo di Vigilanza.

Eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo.

Nello svolgimento delle assemblee dei Consorziati è fatto divieto alterare i *quorum* costitutivi e/o deliberativi con pratiche non corrette, atti simulati o fraudolenti.

|                                                                                   |                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|

### **Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale**

L'Ente esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, impegnandosi a tal fine a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

L'Ente pertanto:

- verifica in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti, fornitori, *partner* e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire i detti reati.

## **IV. CONFLITTO DI INTERESSI**

I Destinatari del Codice Etico, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi dell'Ente o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio.

Essi debbono astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di eventuali situazioni di convenienza di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi, il Destinatario dipendente o collaboratore è tenuto a darne al più presto comunicazione al proprio responsabile, il quale informa prontamente l'Organismo di Vigilanza che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza.

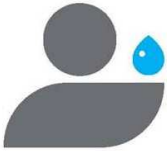
Essi si astengono, nel contempo, dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

## **V. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

### **Sistema dei controlli interni**

Per sistema dei controlli interni si intende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie dell'Ente e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei suoi processi, della salvaguardia dei valori delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di settore nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina promuove a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza.

|                                                                                   |                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 2</b><br/> <b>CODICE ETICO</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## **VI. POLITICA AMBIENTALE**

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna ad operare nel modo più opportuno e corretto per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio che, in coerenza con la propria mission, ritiene risorsa primaria di mantenimento e sviluppo della propria attività, anche al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.

## **VII. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA**

### **Riservatezza delle informazioni**

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina cura l'applicazione e il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni. In particolare, rientra tra gli impegni dell'Ente:

- assicurare la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni;
- classificare le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza e adottare tutte le misure più opportune in relazione a ciascuna fase del trattamento;
- stipulare specifici accordi (anche di riservatezza) con i soggetti esterni che siano coinvolti nel reperimento o nel trattamento delle informazioni, o che possano in qualsiasi modo venire in possesso di informazioni riservate.

Tutti i Destinatari del presente Codice, con riferimento a ogni notizia appresa in ragione delle proprie funzioni lavorative, sono obbligati ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo e gestionale del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

In particolare, ciascun soggetto è tenuto:

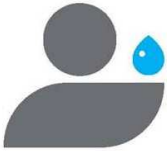
- ad acquisire e trattare solo le informazioni e i dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;
- ad acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia;
- a conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della sua attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni.

### **Protezione dei dati personali**

Nello svolgimento delle proprie attività, il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina tratta dati personali dei Destinatari e di soggetti terzi.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna ed esige che i Destinatari si obblighino,

|                                                                                   |                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 2</b><br/> <b>CODICE ETICO</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

nell'ambito delle proprie funzioni, affinché i dati oggetto di trattamento siano trattati in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, il trattamento di dati personali è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne dell'Ente stabilite in conformità alla normativa vigente.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori. È previsto inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato; sono stabilite le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della *privacy*.

## **VIII. ATTUAZIONE E SANZIONI**

### **Diffusione e attuazione del Codice Etico**

I Destinatari del Codice sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna ad assicurare:

- la massima diffusione del presente Codice, anche mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e l'affissione in bacheca;
- lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice da parte dei Destinatari;
- il costante aggiornamento del Codice, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e operativa dell'attività del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina a eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, alla sua natura, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l'attuazione di idonee misure sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del Codice.

Nei rapporti contrattuali, il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, rendendo agli stessi adeguata informativa circa i suoi contenuti.

Ove richiesto, una copia del Codice sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni commerciali con l'Ente.

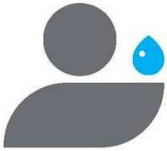
Nell'ambito dei rapporti con i terzi, il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina è tenuto:

- a informare tempestivamente e adeguatamente i Destinatari circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne l'osservanza;
- a non instaurare, né proseguire, rapporti d'affari con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, le disposizioni del presente Codice.

### **Organismo di Vigilanza**

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice, relazionando almeno annualmente gli Organi amministrativi spetta all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo è regolato da apposito Regolamento, che forma parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente, a cui si fa espresso richiamo.

|                                                                                   |                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|

### **Segnalazioni e accertamento delle violazioni**

Qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del Codice deve essere segnalato all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità definite dal modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ha identificato i propri canali di comunicazione mediante i quali potranno essere rivolte le segnalazioni relative a eventuali violazioni del presente Codice. A riguardo si richiama il Regolamento dei sistemi di segnalazione interna c.d. *whistleblowing* (Allegato n.6 del presente Modello).

Coloro che hanno inoltrato le segnalazioni devono essere preservati da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione, minaccia fisica e/o psicologica, mobbing o penalizzazione.

I Destinatari sono tenuti a cooperare nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

L'accertamento delle violazioni dei doveri previsti nel presente Codice è condotto dall'Organismo di Vigilanza.

### **Sanzioni**

Chiunque compia atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste dal presente Codice è sanzionato dall'Ente attraverso l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, secondo quanto previsto dal "*Sistema Disciplinare*"<sup>2</sup>.

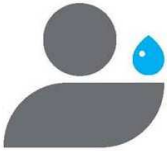
Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Codice compiute dai dipendenti costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate nel pieno rispetto della Legge 300/70, per quanto previsto dalla normativa vigente, dal CCNL e dal Sistema disciplinare aziendale.

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste nel Codice, così come la diretta violazione delle stesse.

Le sanzioni saranno irrogate in conformità con quanto stabilito dal CCNL di riferimento.

L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni del Codice è a cura dei competenti Organi del Consorzio, per quanto individuato dal Sistema disciplinare adottato.

<sup>2</sup> documento che identifica le sanzioni irrogabili anche nei confronti dell'Organo Amministrativo, dei lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché di altri soggetti collaboratori (interni ed esterni).

|                                                                                   |                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <p>Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Rev01_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|

**IX. Allegato 1: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato anche, per quanto compatibile, dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina**

**Doveri dei dipendenti e dei collaboratori nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e in adeguamento a quanto richiesto dal PNA**

L'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, come codificato dall'art. 1, comma 44, dalla Legge 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti *“al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico”*. In attuazione della delega, il Governo ha approvato il DPR 62 del 16 aprile 2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei Codici di Comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esse contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Quanto sotto riportato richiama le Linee Guida di comportamento dei dipendenti pubblici previste dal DPR n. 62 del 16 aprile 2013 adeguatamente adattato alle peculiarità del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina (di seguito anche consorzio o Ente).

Relativamente ai lavori svolti in delegazione amministrativa per conto della Regione, i dipendenti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.

**Principi generali**

Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente. Prerogative e poteri sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi

|                                                                                   |                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 2</b><br/> <b>CODICE ETICO</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

### **Regali, compensi e altre utilità**

Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.

Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione del Consorzio per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

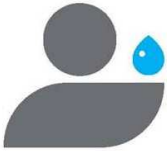
Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

### **Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. La presente disposizione non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

|                                                                                   |                                                                                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### **Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il proprio responsabile dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

### **Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

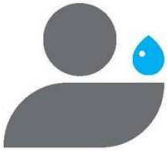
In tutti i predetti casi il dipendente comunica preventivamente detta situazione al proprio responsabile dell'ufficio di appartenenza nei modi e con le formalità di cui al precedente punto "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse".

### **Prevenzione della corruzione**

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Ente. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di legge di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'Ente di cui sia venuto a conoscenza.

### **Trasparenza e tracciabilità**

Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo agli Enti Pubblici Economici secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

|                                                                                   |                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

### **Comportamento nei rapporti privati**

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Ente per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Ente.

### **Comportamento in servizio**

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Ente. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Ente a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

### **Rapporti con il pubblico**

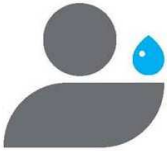
Il dipendente opera, nel confronto dei terzi, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.

Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Ente, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ente.

Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti del proprio Ente.

Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili

|                                                                                   |                                                                                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente.

### **Disposizioni particolari per i dirigenti e responsabili di servizio**

Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente paragrafo si applicano ai dirigenti e/o responsabili di servizio, ed ai soggetti che svolgono funzioni ad essi equiparate.

Il dirigente e/o il responsabile di servizio svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

Il dirigente e/o il responsabile di servizio assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente e/o il responsabile di servizio curano, altresì, che le risorse assegnate ai loro uffici siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

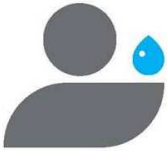
Il dirigente e/o il responsabile di servizio curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

Il dirigente e/o il responsabile di servizio assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a loro disposizione. Il dirigente e/o il responsabile di servizio affidano gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

Il dirigente e/o il responsabile di servizio svolgono la valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

Il dirigente e/o il responsabile di servizio intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare e, qualora la notizia sia riferibile agli ambiti di cui alla Legge 190/2012, anche al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Prestano ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.

Il dirigente e/o il responsabile di servizio, nei limiti delle proprie possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti, possano diffondersi. Favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ente.

|                                                                                   |                                                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Allegato 2<br/><b>CODICE ETICO</b><br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### **Contratti ed altri atti negoziali**

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Ente, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. La presente disposizione non si applica ai casi in cui l'Ente abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

Il dipendente non conclude, per conto dell'Ente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'Ente concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Ente, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ente, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

### **Vigilanza, monitoraggio e attività formative**

Vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dall'Ente, i Dirigenti, i responsabili di ciascun ufficio, le strutture di controllo interno.

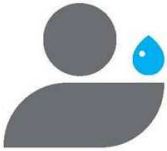
Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, il Direttore Generale può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

Al personale degli enti pubblici sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Dall'attuazione delle disposizioni qui considerate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Ente provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### **Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice**

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo

|                                                                                   |                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 2<br/>CODICE ETICO<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p><b>Rev01_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|

anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

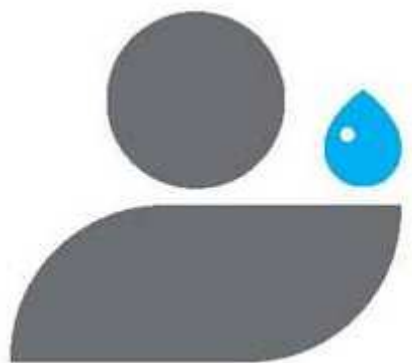
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Ente.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni fin qui richiamate.

I contratti collettivi possono prevedere criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.



**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA**

# **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001**

## **Allegato 3 SISTEMA DISCIPLINARE**

| <b>Rev.</b> | <b>Oggetto</b>                       | <b>Approvazione</b>           |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>00</b>   | Sistema Disciplinare                 | <b>Consiglio dei Delegati</b> |
| <b>01</b>   | Sistema Disciplinare - Aggiornamento | <b>Consiglio dei Delegati</b> |



ALLEGATO 3  
SISTEMA DISCIPLINARE  
D.Lgs. 231/01

**Revo1\_2020**

**SOMMARIO**

|                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Premessa.....                                                                                            | 3 |
| 1. Destinatari .....                                                                                     | 4 |
| 2. Criteri di commisurazione delle sanzioni.....                                                         | 5 |
| 3. Misure nei confronti del personale dipendente .....                                                   | 7 |
| 4. Misure applicabili nei confronti dei componenti degli organi dell'ente .....                          | 7 |
| 5. Misure applicabili nei confronti di collaboratori esterni, <i>outsourcers</i> e <i>partners</i> ..... | 9 |
| 6. Procedura di irrogazione delle sanzioni: disposizione comune.....                                     | 9 |



## PREMESSA

L'art. 6 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/2001 (di seguito Decreto) prevede che i modelli di organizzazione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Nell'ambito del processo di adeguamento dell'Ente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina deve quindi introdurre un sistema disciplinare, al fine di implementare il modello organizzativo con un ulteriore elemento di tutela dalla realizzazione di comportamenti illeciti che agisca da forza esimente in caso di occorrenza dei reati di cui al richiamato decreto.

Quindi al fine di assicurare l'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ha adottato il presente Sistema Disciplinare, che mira a sanzionare l'eventuale inadempimento delle disposizioni del Modello, integrato con il Piano Anticorruzione e del relativo Codice Etico da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partner, nonché degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori.

Con l'accezione “Modello” o “Modello 231” deve intendersi l'insieme organico delle componenti specifiche costituenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

Nei confronti del personale dipendente, il presente Sistema Disciplinare integra senza sostituire il sistema disciplinare vigente, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 30 maggio 1970 n. 300), delle norme sui licenziamenti individuali (legge 15 luglio 1966 n. 604) e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le vigenti norme di legge assieme alle previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti aziendali.

L'applicazione del Sistema Disciplinare prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale.



## 1. DESTINATARI

Sono destinatari del presente Sistema Disciplinare:

- il personale dipendente del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina a qualunque livello operante: assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendali riconosciuti (dirigenti, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto d'inserimento ecc.);

- i soggetti che rivestono in seno all'organizzazione del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina una posizione "apicale": ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale" nonché i soggetti che "esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'ente.

Sono pertanto ricompresi in tale categoria i componenti degli Organi dell'Ente (Consiglio dei Delegati e Deputazione Amministrativa, il Collegio dei Revisori contabili).

Tali soggetti possono essere legati al Consorzio sia da un rapporto di lavoro subordinato sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

In aggiunta ai citati soggetti assume rilevanza la posizione del componente dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) i quali, in considerazione dell'attività svolta per il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, ai fini del presente Sistema Disciplinare, sono equiparati ai componenti degli Organi Amministrativi.

- collaboratori esterni e *partner* del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina: si tratta in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura dell'Ente, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un "soggetto apicale" ovvero, in quanto operanti, direttamente o indirettamente per il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina. Nell'ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti:

a. tutti coloro che intrattengono per il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. liberi professionisti, agenti, consulenti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo ecc.);

b. altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina;



c. i fornitori, gli *outsourcers* e i *partner*.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

1. inosservanza delle disposizioni previste dal Modello e dal Piano di Prevenzione della Corruzione;
2. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
3. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
4. mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
5. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono parte integrante del Modello e del Piano tutti i principi e tutte le regole, contenute nelle procedure operative e nei protocolli organizzativi dell'Ente, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

## **2. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI**

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello e del Piano, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);



4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenza in capo all'Ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
8. interesse personale del soggetto nella violazione della disposizione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per il Consorzio e per i dipendenti ed i portatori di interesse del Consorzio stesso;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità. Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca una esimente della responsabilità della Società ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

Relativamente alle previsioni della Legge 190/2012, si precisa che la stessa all'art. 1, commi 12, 13 e 14, prevede una responsabilità disciplinare del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione per omessa predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione o per omessa vigilanza.

Il comma 14 dell'art. 1, della già citata Legge, prevede che la violazione da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.



### **3. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

#### *1. Provvedimenti sanzionatori*

L'inosservanza da parte del dipendente, delle disposizioni del presente Modello, analogamente a quanto avviene per le norme di legge e il CCNL, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri e alle disposizioni di servizio diramate dal Consorzio, può dar luogo all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

1. censura scritta;
2. sospensione del servizio con privazione della retribuzione per un periodo fino a 3 giorni;
3. sospensione del servizio con privazione della retribuzione per un periodo da 4 a 10 giorni;
4. licenziamento in tronco;
5. licenziamento di diritto.

Ferme restando le fattispecie puntualmente previste dal CCNL per l'applicazione dei predetti provvedimenti disciplinari, quelli disposti in conseguenza dell'inosservanza del Modello e del Piano verranno calibrati in ragione dei criteri di cui al punto precedente.

#### *2. Norme procedurali*

Le sanzioni più gravi del richiamo verbale debbono essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si riserva di chiedere il risarcimento dei danni economici derivanti dai comportamenti oggetto di infrazione.

### **4. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE**

In caso di violazione da parte di componenti degli Organi dell'Ente di quanto prescritto nel Modello adottato dal Consorzio, l'Organismo di Vigilanza informerà dell'accaduto il collegio dei Revisori contabili e l'intero Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa.

Analogamente in caso di violazione del Piano, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio dei Revisori contabili e l'intero Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa.



Lo stesso iter deve essere osservato anche in caso di violazione da parte del Collegio dei Revisori contabili.

Essi provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa, in particolare, in caso di violazioni commesse da parte della Deputazione Amministrativa, la convocazione del Consiglio dei Delegati per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, tra i quali la revoca per giusta causa del Deputato.

L'irrogazione delle sanzioni deve in ogni caso tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito dovranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- l'interesse o il vantaggio personale derivante dalla condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di uno dei soggetti indicati, nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze in essa inerenti, il Consiglio dei Delegati dovrà applicare le seguenti sanzioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. il richiamo scritto;
2. la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e/o del Piano;
3. la decurtazione degli emolumenti;
4. la revoca delle deleghe o dall'incarico per giusta causa.

In particolare le sanzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 potranno essere irrogate nel caso di:

- violazione idonea ad integrare il solo fatto (l'elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto;
- violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità del Consorzio ai sensi del Decreto.



È quindi demandata al Consiglio dei Delegati l'esame e l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati - ivi compresa la revoca per giusta causa - nei confronti dei componenti la Deputazione Amministrativa e dei membri dell'OdV che per negligenza o imperizia non adempiano costantemente ed efficacemente all'obbligo loro assegnato dalla D.Lgs. 231/2001 di vigilare, monitorare ed eventualmente aggiornare il Modello adottato dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

#### **5. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, OUTSOURCERS E PARTNERS**

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con il Consorzio, in contrasto con le regole che compongono il Modello e il Piano, potrà determinare, come previsto dalle eventuali specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

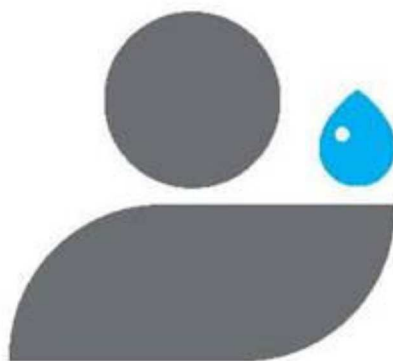
Tali comportamenti verranno valutati dall'OdV che, sentito il parere della Deputazione Amministrativa e/o del Responsabile di Settore che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto alla Deputazione Amministrativa.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino all'Ente danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso), sia di immagine.

#### **6. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: DISPOSIZIONE COMUNE**

In tutti i casi sopra individuati di violazione del Modello e/o del Piano, indipendentemente dalle modalità di accertamento della stessa, l'Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovranno:

- condurre adeguata istruttoria
- garantire il necessario contraddittorio
- relazionare la Deputazione Amministrativa in ordine ai riscontri emersi, nel formulare proposta di provvedimento sanzionatorio.



**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA**

# **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001**

## **Allegato 4**

### **MANUALE DEI PROTOCOLLI**

| <b>Oggetto</b>                         | <b>Approvazione</b>           |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Manuale dei protocolli                 | <b>Consiglio dei Delegati</b> |
| Manuale dei protocolli - Aggiornamento | <b>Consiglio dei Delegati</b> |



## INDICE

|                                                                                                                                            |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Premessa.....                                                                                                                              | 3                                            |
| Reati di cui all'art.25-Ter D.Lgs 231/01 – Attività collegate.....                                                                         | 7                                            |
| Tabella di sintesi.....                                                                                                                    | 17                                           |
| Reati contro la Pubblica Amministrazione - Attività collegate .....                                                                        | 17                                           |
| Tabella di Sintesi .....                                                                                                                   | 37                                           |
| Delitti con Finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art.25-quater) .....                                            | 37                                           |
| Delitti contro la personalità individuale (Art.25-quinquies).....                                                                          | 38                                           |
| Associazione per delinquere o di tipo mafioso (Art.24ter).....                                                                             | 38                                           |
| Attività collegate .....                                                                                                                   | 38                                           |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento –<br>Attività collegate ..... | 40                                           |
| Delitti informatici e trattamento illecito di dati – Attività collegate.....                                                               | 42                                           |
| Delitti contro la personalità Individuale – Attività collegate.....                                                                        | 48                                           |
| Delitti in materia di violazione del diritto di autore – Attività collegate.....                                                           | 50                                           |
| Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Attività collegate .....                                               | 52                                           |
| Autoriciclaggio – Attività collegate .....                                                                                                 | 54                                           |
| Autoriciclaggio – Attività collegate .....                                                                                                 | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| Tabella di sintesi.....                                                                                                                    | 56                                           |
| Flussi informativi verso l'odv .....                                                                                                       | 64                                           |



## PREMESSA

Nel presente documento si rappresenta la mappatura delle occasioni di realizzazione della condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in capo a ciascuna unità organizzativa.

Ai sensi delle previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dal Consorzio, la mappatura si articola secondo tre componenti di base:

- l'unità organizzativa esposta al rischio reato (*Unità Organizzativa*);
- l'occasione di realizzazione della condotta illecita (*Attività sensibile*);
- la modalità di realizzazione della condotta illecita (*Rischio/Reato*).

La mappatura delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/2001 consente di definire i comportamenti (*Protocolli di controllo*) che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività al fine di garantire un Sistema di Controlli Interni concretamente idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

I "Protocolli di controllo" sono composti da:

- Regole comportamentali, riconducibili al Codice Etico adottato dal Consorzio, idonee ad indirizzare l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio consortile;
- Regole operative, riconducibili alla regolamentazione interna che, sintetizzano i principi definiti per la "proceduralizzazione" delle attività.

Nel documento vengono rappresentate le "attività sensibili" ricondotte alla responsabilità del Consiglio dei Delegati, della Deputazione Amministrativa, della Direzione Generale e delle altre figure di Direzione o Responsabili di settore operanti nell'organizzazione societaria.

Per la mappatura delle attività sensibili sono state utilizzate delle specifiche *check list* che hanno consentito di:

- rilevare il grado di coinvolgimento delle unità organizzative nelle attività sensibili ai rischi ex D.Lgs 231/2001;
- esplicitare i controlli a presidio delle attività sensibili con riferimento a principi di regolamentazione, segregazione funzionale, controlli gerarchico funzionali, *reporting*.

Sono state analizzate, reato per reato, le possibili attività coinvolte, nell'individuare una valorizzazione del rischio, in base all'analisi della condizione di formalizzazione, di assegnazione di responsabilità, di esecuzione dei controlli, di ricostruzione della documentazione, dell'impatto sul Consorzio.



Sono stati altresì previsti i flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza.

L'attività si è basata su interviste con figure apicali e/o intermedie e su verifiche puntuali delle modalità di svolgimento delle attività evidenziate come sensibili.

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA | CONSIGLIO DEI DELEGATI<br>DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ SENSIBILE  | <p>Tra i compiti ed i poteri attribuiti in particolare al Consiglio dei Delegati rientrano quelli riferibili alla definizione dell'assetto organizzativo proprio del Consorzio, attraverso l'approvazione del piano di organizzazione variabile che stabilisce la struttura e le attività del Consorzio e determina le Aree, i profili professionali, le mansioni e le responsabilità del personale.</p> <p>La Deputazione Amministrativa propone le modifiche al Piano di Organizzazione Variabile da sottoporre al Consiglio dei Delegati.</p> <p>Con il concorso della Direzione Generale vengono diffusi comunicazioni interne e ordini di servizio volti a regolamentare la ripartizione delle attività tra i settori.</p> <p>Il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, nell'ambito delle attribuzioni rimesse dallo Statuto e dalle previsioni normative, assume le proprie deliberazioni sulla scorta delle informazioni e dei documenti prediposti in seno al Consorzio, in funzione degli argomenti da trattare e su cui deliberare.</p> <p>Il Consiglio dei Delegati ha il compito e la connessa responsabilità di dotare il Consorzio di un proprio Modello di Organizzazione e Gestione, di garantirne l'aggiornamento, anche attraverso l'individuazione e l'attività dell'Organismo di Vigilanza, come meglio definito nella Parte Generale del Modello e in quanto di seguito previsto.</p> |

|                                                                                   |                                                                                              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b></p> | <p>Gli organi dell'ente devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico.</p> <p>In particolare, con riferimento agli aspetti oggetto di analisi, rilevano le seguenti disposizioni:</p> <p>I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo, sono tenuti ad improntare i propri comportamenti alla massima onestà, trasparenza, correttezza ed indipendenza.</p> <p>Il sistema di governo adottato dal Consorzio è conforme alla normativa vigente e volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un temperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo.</p> <p>I componenti degli organi dell'ente devono esercitare la propria attività nel rispetto dei principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nel Consorzio.</p> <p>All'insorgere delle predette condizioni i soggetti coinvolti sono tenuti a darne segnalazione, in conformità alla legge e alle disposizioni interne.</p> <p>I soggetti apicali ed i componenti il Collegio dei Revisori sono tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento dei fini aziendali nello svolgimento delle relative funzioni di governance.</p> |
| <p><b>REGOLE OPERATIVE</b></p>       | <p>Gli organi dell'ente devono valutare la reportistica periodica fornita dall'OdV e dalle Funzioni interne, accertando che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio sia cautelativo e preventivo dei rischi ricompresi nella disciplina di cui al D.Lgs 231/2001, nonché aggiornato rispetto a nuove ipotesi di reato o esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie.</p> <p>In particolare, gli organi dell'ente, attraverso un'analisi della documentazione ricevuta, accertano che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano al Consorzio di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma contribuiscano al miglioramento della gestione dell'ente, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### REATI SOCIETARI – ATTIVITÀ COLLEGATE

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |         | DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RSOC 01 | <p>Predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione degli Organi dell'Ente.</p> <p>Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori legali relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di previsione e sul consuntivo.</p>                                                                                                                                                                      |
| OCCASIONE             |         | <p>Il Dirigente del Servizio Amministrativo, con la collaborazione del personale addetto, predispone le situazioni da sottoporre al Direttore Generale e quelle che eventualmente vengono sottoposte al vaglio della Deputazione Amministrativa.</p> <p>Il Servizio Amministrativo, per il tramite del suo Dirigente e gli addetti incaricati, gestisce i rapporti con l'organo di controllo per lo svolgimento delle sue funzioni.</p>                                               |
| FATTISPECIE DI REATO  |         | <p>Impedito controllo<br/>D.Lgs. 231/2001 art.25-ter<br/>Art. 2625 cod. civ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MODALITÀ              |         | <p>Occultamento di documenti, adozione di atteggiamenti ingiustificatamente dilatori ovvero realizzazione di artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo da parte del Collegio dei Revisori legali, nell'interesse o a vantaggio del Consorzio.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |         | <p>Rischio che i soggetti indicati, nell'attività di predisposizione o controllo della documentazione da mettere a disposizione degli organi dell'Ente, occultino informazioni al fine di impedire od ostacolare il controllo da parte del Collegio dei Revisori contabili.</p> <p>Rischio che i soggetti indicati pongano in essere atteggiamenti ingiustificatamente dilatori o artifici idonei a impedire o ostacolare il controllo da parte del Collegio dei Revisori legali.</p> |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

**PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

**REGOLE COMPORTAMENTALI**

Il Direttore Generale e il Servizio Amministrativo, nella fase di supervisione e/o predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione degli Organi di controllo devono attenersi alle disposizioni del Codice Etico in tema di "*Organi dell'Ente*" e "*Relazioni con i consorziati*".

In particolare, i soggetti indicati devono:

- improntare i propri comportamenti alla massima correttezza, trasparenza, equità e onestà;
- garantire che il Collegio dei Revisori e gli eventuali altri soggetti incaricati dei controlli abbiano accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività;
- esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento diretto nelle scelte complessive dell'Ente, nelle forme stabilite dallo Statuto;
- assicurare a tutti i Consorziati l'accesso all'informazione sulle attività condotte in condizioni di parità;
- svolgere le proprie mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento delle finalità del consorzio e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di *governance*;
- astenersi da qualsiasi attività che possa coinvolgere interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per il Consorzio.

**REGOLE OPERATIVE**

I soggetti indicati devono:

- effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni oggetto della documentazione predisposta per la Deputazione Amministrativa e il Collegio dei Revisori e soggetta a controllo;
- assicurare la coerenza delle rendicontazioni rispetto alle disposizioni interne.

|                                                                                   |                                                                                              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |         | DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RSOC 02 | <p>Trasmissione alla Regione FVG di bilancio di previsione e variazioni e conto consuntivo.</p> <p>Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Enti competenti in materia di lavoro.</p> <p>Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Enti competenti in materia di lavoro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OCCASIONE             |         | <p>Il Servizio Amministrativo, con la supervisione del Dirigente del Servizio, elabora i documenti di bilancio in conformità al regolamento adottato con D.G.R. 20/07/2009 n. 1706 e tenendo conto dei criteri e delle direttive per la formazione del bilancio fissati dal Consiglio dei Delegati. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo vengono trasmessi alla Regione, ai fini del controllo di legittimità ex art. 23 L.R. 28/2002, unitamente alla delibera del Consiglio e il parere del Collegio dei Revisori contabili.</p> <p>Il Servizio Amministrativo e il Servizio Tecnico, per il tramite dei loro Dirigenti e per le materie di rispettiva competenza, coordinano e possono avere contatti diretti con funzionari di altri Enti Pubblici, di Amministrazioni Tributarie o di Enti competenti in materia di rapporto di lavoro in occasione di ispezioni, verifiche o accertamenti.</p> |
| FATTISPECIE DI REATO  |         | <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>D.Lgs. 231/2001 art.25-ter</p> <p>art. 2638 cod. civ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MODALITÀ              |         | <p>Adozione di condotte ostruzionistiche o non collaborative nei confronti delle Autorità di Vigilanza e degli altri Enti al fine di ostacolarne le funzioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |         | <p>Rischio che i soggetti indicati adottino condotte ostruzionistiche o non collaborative nei confronti dell'Amministrazione Pubblica regionale al fine di ostacolarne le funzioni di controllo in occasione della trasmissione ai fini di approvazione del Bilancio di Previsione e variazioni e conto consuntivo.</p> <p>Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari dell'Amministrazione Pubblica Amministrazione finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in occasione di accertamenti o verifiche adottino condotte ostruzionistiche o non collaborative nei confronti dei soggetti indicati al fine di ostacolarne le funzioni.</p>                                                                                                                                                                     |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

**PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>I soggetti indicati, in occasione di richieste, ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche in genere, Amministrazione Tributaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, nonché in occasione di trasmissione di documentazione nei confronti di questi, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, essi devono avere cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;</li><li>- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere a Enti o soggetti pubblici nazionali o comunitari in relazione alle rispettive attività di ispezione, accertamento o verifica degli adempimenti di legge, ovvero di verifica in merito all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero al fine di evitare sanzioni;</li><li>- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.</li></ul> |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- predisporre il bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo in stretta aderenza alle previsioni del Regolamento adottato con D.G.R. 20/07/2009 n. 1706 e dei criteri e delle direttive fissati dal Consiglio dei Delegati;</li><li>- effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/informazioni presentate alle Autorità di Vigilanza;</li><li>- tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità pubbliche di Vigilanza e gli altri Enti, della documentazione/informazioni richieste/rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici;</li><li>- per i soggetti delegati, assicurare un adeguato <i>reporting</i> al Dirigente responsabile in merito alle richieste operate, agli incontri avvenuti ed ai relativi esiti.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <p align="center">Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p align="center">Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA  |             | DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA<br>DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ SENSIBILE   | RCORR_PR 01 | Alienazione di terreni e fabbricati di proprietà del Consorzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OCCASIONE            |             | <p>Le condizioni di vendita sono decise dalla Deputazione Amministrativa oppure a seguito di una trattativa condotta dal Presidente sulla base dei preventivi indirizzi espressi dalla Deputazione Amministrativa, anche tenendo conto di consensi o dissensi da parte dei confinanti.</p> <p>La procedura di alienazione è seguita dal Servizio Amministrativo e dal Servizio Tecnico secondo competenza.</p> <p>L'alienazione di fabbricati avviene mediante procedura ad evidenza pubblica mentre l'alienazione di reliquati di canali avviene ad enti per finalità pubbliche oppure viene proposta ai confinanti.</p>    |
| FATTISPECIE DI REATO |             | <p>Corruzione tra privati<br/>D.Lgs. 231/2001 art.25 ter - art. 2635 cod. civ.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati<br/>D.Lgs. 231/2001 art.25 ter - art. 2635 bis cod. civ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MODALITÀ             |             | Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al fine di ottenere un vantaggio di carattere economico per il Consorzio e per la conduzione dell'attività, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei valori di cessione degli immobili, nell'indurre un soggetto terzo (es. amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto di altra società ovvero professionista esterno incaricato della redazione o dell'asseverazione della perizia di stima) a compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà. |
| DESCRIZIONE RISCHIO  |             | Rischio che il Servizio Amministrativo e/o il Servizio Tecnico, per il tramite dei loro Dirigenti, relazionandosi con i consulenti o i soggetti esterni in genere, concedano o promettano denaro o altre utilità al fine di ottenere benefici di qualsiasi natura nelle operazioni di alienazione degli immobili di proprietà del Consorzio.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>Il Direttore Generale, gli addetti al Servizio Amministrativo e al Servizio Tecnico, nei rapporti con soggetti esterni al Consorzio, devono attenersi ai “<i>Principi fondamentali</i>”, nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di “<i>Relazioni con i soggetti esterni</i>”.</p> <p>In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni, tengono una condotta ispirata all’integrità morale, alla trasparenza e alla professionalità.</p> <p>I rapporti con i soggetti terzi devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l’impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.</p> <p>È vietato promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.</p> <p>Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l’offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l’immagine del Consorzio e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.</p> |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- operare in conformità alle disposizioni interne;</li><li>- operare strettamente in conformità ai poteri delegati e di firma;</li><li>- assicurare un adeguato <i>reporting</i> periodico alla Presidenza, al Direttore e al Collegio dei Revisori contabili in merito alle operazioni condotte o in corso di conduzione.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <p align="center">Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p align="center">Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA         |                    | DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA<br>DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>   | <b>RCORR_PR 02</b> | Conclusioni, stipulazione o esecuzione di contratti e convenzioni per acquisizioni di lavori, forniture e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OCCASIONE</b>            |                    | <p>Il Servizio Tecnico e il Servizio Amministrativo, sotto la supervisione dei propri Dirigenti, si occupano della richiesta di preventivi e degli altri atti necessari.</p> <p>La formalizzazione avviene con delibera della Deputazione Amministrativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FATTISPECIE DI REATO</b> |                    | <p>Corruzione tra privati<br/>D.Lgs. 231/2001 art.25 ter - art. 2635 cod. civ.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati<br/>D.Lgs. 231/2001 art.25 ter - art. 2635 bis cod. civ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MODALITÀ</b>             |                    | <p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità (es.: fornitura non onerosa di servizi o a condizioni diverse da quelle comunemente praticate) al fine di ottenere un vantaggio di carattere economico per il Consorzio e per la conduzione dell'attività, inducendo un soggetto terzo (es. amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto di altra società) a compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.</p> <p>Il Consorzio non effettua l'adeguata selezione dei fornitori o dei consulenti tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard consoni e definiti in termini qualitativi ed economici.</p> |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  |                    | Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con i fornitori, i consulenti o i soggetti esterni in genere, concedano o promettano denaro o altre utilità al fine di ottenere benefici di qualsiasi natura a vantaggio o nell'interesse del Consorzio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

**PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>I soggetti indicati, nei rapporti con soggetti esterni al Consorzio, devono attenersi ai “<i>Principi fondamentali</i>”, nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di “<i>Relazioni con i fornitori di beni e servizi</i>”.</p> <p>La gestione di rapporti con i fornitori e consulenti, in relazione ad acquisti di lavori, servizi e forniture deve avvenire secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione e deve attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore.</p> <p>I rapporti con i soggetti terzi devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.</p> <p>E' vietato promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.</p> <p>Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine del Consorzio e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.</p> |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>I soggetti interessati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- operare in conformità alle disposizioni interne;</li><li>- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/informazioni presentate dai soggetti a cui è stato richiesto un preventivo;</li><li>- assicurare che ogni decisione sia supportata da adeguata documentazione che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni alla base dell'operazione stessa;</li><li>- operare strettamente in conformità ai poteri delegati e di firma.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 4</b><br/> <b>MANUALE DEI PROTOCOLLI</b><br/> D.Lgs. 231/2001 </p> | <p align="center"> <b>Gestione Ambientale</b> </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

| <b>UNITÀ ORGANIZZATIVA</b>  |                    | <b>DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA</b><br><b>DIRETTORE GENERALE</b><br><b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b><br><b>SERVIZIO TECNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>   | <b>RCORR_PR 03</b> | Assunzione di personale dipendente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OCCASIONE</b>            |                    | <p>Il processo di selezione avviene mediante una Commissione di valutazione, nominata dalla Deputazione Amministrativa e composta da soggetti esterni, uno o più membri della Deputazione Amministrativa e dal Direttore Generale o dal Dirigente amministrativo, a seconda che sia ricercata una figura tecnica o amministrativa. La Commissione di valutazione propone i candidati migliori e su tali proposte decide la Deputazione Amministrativa.</p> <p>Nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si dà precedenza agli operai avventizi che hanno già lavorato per il medesimo consorzio e con uguale qualifica negli anni precedenti, in conformità al vigente CCNL. Per i lavoratori stagionali, la Deputazione Amministrativa delibera il numero di persone necessarie, che vengono poi selezionate sulla base dei cv acquisiti.</p> <p>L'assunzione viene formalizzata con delibera della Deputazione Amministrativa.</p> |
| <b>FATTISPECIE DI REATO</b> |                    | Corruzione tra privati<br>D.Lgs. 231/2001 art.25 ter - art. 2635 cod. civ.<br>Istigazione alla corruzione tra privati<br>DLgs. 231/2001 art.25 ter - art. 2635 bis cod. civ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MODALITÀ</b>             |                    | Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al fine di ottenere un vantaggio di carattere economico per il Consorzio e per la conduzione dell'attività, inducendo un soggetto terzo (es. amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto di altra società) a compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  |                    | Rischio che la Deputazione Amministrativa, per il tramite dei Dirigenti di Servizio, proceda all'assunzione di personale dipendente non conformemente al processo di adeguata selezione per i medesimi, ai fini dell'ottenimento di un vantaggio indebito o nell'interesse del Consorzio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b></p> | <p>I soggetti indicati, nelle decisioni riguardanti la selezione del personale e l'avanzamento di grado dei dipendenti, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con le risorse umane"</i>.</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operare il processo di selezione e assunzione in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL;</li> <li>- adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nel vigente contratto aziendale di lavoro;</li> <li>- appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze del consorzio in corrispondenza dei profili professionali ricercati;</li> <li>- favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;</li> <li>- tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore;</li> <li>- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse.</li> </ul> |
| <p><b>REGOLE OPERATIVE</b></p>       | <p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire la tracciabilità del processo di selezione del Personale, avendo cura a tal proposito di valutare i fabbisogni di assunzione nonché la copertura degli stessi, ivi inclusa la verifica della completezza e conformità della documentazione prodotta rispetto alle norme applicabili.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## TABELLA DI SINTESI

|             |        | Impatto |                                |                                 |   |   |
|-------------|--------|---------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|
|             |        | 1       | 2                              | 3                               | 4 | 5 |
| Probabilità | 1 - 5  |         |                                |                                 |   |   |
|             | 6 -10  |         | RCOR_PR1 - RCOR_PR2 - RCOR_PR3 | RART 25 TER 01 - RART 25 TER 02 |   |   |
|             | 11 -15 |         |                                |                                 |   |   |
|             | 16 -20 |         |                                |                                 |   |   |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ COLLEGATE

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |        | DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RPA 01 | Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OCCASIONE             |        | Il Direttore Generale, in collaborazione con gli Uffici del Servizio Tecnico, coordina e sovrintende le attività necessarie all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e licenze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FATTISPECIE DI REATO  |        | <p>Corruzione<br/>Induzione indebita a dare o promettere utilità<br/>Traffico di influenze illecite<br/>D.Lgs. 231/2001 art.25<br/>artt. 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis del Codice Penale<br/>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico<br/>D.Lgs. 231/2001 art.24<br/>art.640, comma 2 Codice Penale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MODALITÀ              |        | <p>Dazione o promessa di denaro o, concessioni o licenze, procurando al Consorzio un ingiusto profitto con danno di altri, anche per mezzo di altra funzione consortile ovvero tramite consulenti/legali/fornitori esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di autorizzazioni, concessioni e licenze, ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.</p> <p>Alterazione e/o contraffazione della documentazione da presentare ai fini della conclusione di contratti con gli Enti Pubblici e/o ai fini del rilascio di autorizzazioni della P.A</p> |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |        | <p>Rischio che il Direttore Generale e/o il Servizio Tecnico, in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito delle richieste, ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.</p> <p>Rischio che il Direttore e/o il Servizio Tecnico in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, occulti e/o alteri la documentazione da presentare ai fini del rilascio medesimo.</p>                                                |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>Il Direttore Generale e il Servizio Tecnico nella gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici/Pubblica Amministrazione in genere, in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, i soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni;</li><li>- non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;</li><li>- prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto del Consorzio;</li><li>- evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Consorzio influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;</li><li>- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da loro dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;</li><li>- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;</li><li>- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.</li></ul> <p>Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine del Consorzio e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.</p> |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>Il Direttore e il Servizio Tecnico devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate;</li><li>- tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l'Ente Pubblico/Pubblica Amministrazione e degli eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici;</li><li>- effettuare un monitoraggio dei procedimenti di richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenza e attivare approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione richieste andate a buon fine su determinati soggetti PA);</li><li>- assicurare che ogni decisione sia supportata da adeguata documentazione che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni alla base dell'operazione stessa;</li><li>- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                                                                                          |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 4</b><br/> <b>MANUALE DEI PROTOCOLLI</b><br/> <b>D.Lgs. 231/2001</b> </p> | <p align="center"> <b>Gestione Ambientale</b> </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA         |               | <b>DIRETTORE GENERALE</b><br><b>SERVIZIO TECNICO</b><br><b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>   | <b>RPA 02</b> | <p>Conclusioni, stipulazione o esecuzione di contratti di servizio e/o convenzioni con Enti Pubblici, al di fuori della partecipazione a procedure di evidenza pubblica.</p> <p>Conclusioni e stipula di convenzioni con la Regione FVG e/o Comuni.</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OCCASIONE</b>            |               | <p>Il Direttore Generale coordina e sovrintende le attività necessarie per la conclusione e la stipula di contratti e convenzioni con Enti Pubblici.</p> <p>Il Servizio Tecnico cura tutte le fasi predisponendo la documentazione necessaria, con la collaborazione del Servizio Amministrativo per la parte di sua competenza.</p>                                                                                                                                    |
| <b>FATTISPECIE DI REATO</b> |               | <p>Corruzione</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Traffico di influenze illecite</p> <p>D.Lgs. 231/2001 art.25</p> <p>artt. 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis del Codice Penale</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MODALITÀ</b>             |               | <p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, anche per mezzo di altra funzione ovvero tramite consulenti/legali/fornitori esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di contratti di fornitura, ove ne manchino i presupposti, o all'utilizzo di procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.</p>                                                                                            |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  |               | <p>Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari delle Amministrazioni pubbliche, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il funzionario pubblico alla stipula di contratti o convenzioni per servizi, anche di natura amministrativa, al di fuori della procedura ad evidenza pubblica attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.</p> |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>I soggetti indicati, nella conclusione di contratti e convenzioni per servizi, anche di natura amministrativa, con la Pubblica Amministrazione in generale, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, i soggetti individuati devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni;</li><li>- non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;</li><li>- prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti degli Enti pubblici o della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;</li><li>- evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Consorzio influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;</li><li>- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da loro dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;</li><li>- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.</li></ul> <p>Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine del Consorzio e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.</p> |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>Il Direttore Generale, il Servizio Tecnico e il Servizio Amministrativo, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate;</li><li>- tenere evidenza della documentazione/informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l'Ente Pubblico/Pubblica Amministrazione e degli eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici;</li><li>- effettuare un monitoraggio dei procedimenti di richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenza e attivare approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione richieste andate a buon fine su determinati soggetti PA);</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurare che ogni decisione sia supportata da adeguata documentazione che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni alla base dell'operazione stessa;</li> <li>- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma.</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA  |        | DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA<br>DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ SENSIBILE   | RPA 03 | Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti del Consorzio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OCCASIONE            |        | <p>Il processo di selezione avviene mediante una Commissione di valutazione, nominata dalla Deputazione Amministrativa e composta da soggetti esterni, uno o più membri della Deputazione Amministrativa e dal Direttore Generale o dal Dirigente amministrativo, a seconda che sia ricercata una figura tecnica o amministrativa. La Commissione di valutazione propone i candidati migliori e su tali proposte decide la Deputazione Amministrativa.</p> <p>Nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si dà precedenza agli operai avventizi che hanno già lavorato per il medesimo consorzio e con uguale qualifica negli anni precedenti, in conformità al vigente CCNL. Per i lavoratori stagionali, la Deputazione Amministrativa delibera il numero di persone necessarie, che vengono poi selezionate sulla base dei cv acquisiti.</p> <p>L'assunzione viene formalizzata con delibera della Deputazione Amministrativa.</p> <p>Gli adempimenti relativi al personale sono seguiti dal Dirigente del Servizio Amministrativo con la collaborazione dell'Economo e di un consulente esterno per la predisposizione.</p> |
| FATTISPECIE DI REATO |        | <p>Corruzione<br/>Induzione indebita a dare o promettere utilità<br/>Traffico di influenze illecite<br/>D.Lgs. 231/3001 art.25<br/>artt. 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis del Codice Penale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MODALITÀ             |        | Riconoscimento o promessa di altra utilità (assunzione/promozione/conferimento di incarico di collaborazione), anche per mezzo di altra funzione ovvero tramite consulenti esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetto il Consorzio, ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESCRIZIONE RISCHIO  |        | Rischio che la Deputazione Amministrativa, anche per mezzo del Direttore Generale o dei Dirigenti di Servizio ovvero tramite consulenti esterni, provveda al riconoscimento di altra utilità attraverso la proposta di assunzione/collaborazione di una persona ovvero di avanzamento di grado di un dipendente su segnalazione di pubblico ufficiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGOLE COMPORTAMENTALI  | <p>Il Direttore Generale e gli altri soggetti indicati, nelle decisioni riguardanti la selezione del personale e l'avanzamento di grado dei dipendenti, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con le risorse umane"</i>.</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nel vigente contratto aziendale di lavoro;</li><li>- appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze del consorzio in corrispondenza dei profili professionali ricercati;</li><li>- operare il processo di selezione e assunzione in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL;</li><li>- favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;</li><li>- tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore;</li><li>- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse.</li></ul> <p>Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine del Consorzio e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.</p> |
| REGOLE OPERATIVE        | <p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- garantire la tracciabilità del processo di selezione del Personale, avendo cura di predisporre per ogni operazione un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni della operazione medesima;</li><li>- garantire la tracciabilità del sistema premiante del Personale, avendo cura a tal proposito di valutare il merito e le competenze del personale.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |        | DIREZIONE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RPA 04 | Controlli, ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di: <ul style="list-style-type: none"><li>- Enti Pubblici;</li><li>- Corte dei Conti;</li><li>- Amministrazione Finanziaria;</li><li>- Enti competenti in materia di rapporto di lavoro.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| OCCASIONE             |        | Il Direttore Generale per la parte tecnica e il Dirigente Amministrativo per la parte amministrativa, sovrintendono alle ispezioni, verifiche e accertamenti da parte degli organi di controllo della Pubblica Amministrazione.<br>In caso di controlli, ispezioni, verifiche o accertamenti viene subito informato e coinvolto il Presidente del Consorzio.                                                                                                                                      |
| FATTISPECIE DI REATO  |        | Corruzione<br>Induzione indebita a dare o promettere utilità<br>Traffico di influenze illecite<br>D.Lgs. 231/2001 art.25<br>artt. 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis del Codice Penale                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MODALITÀ              |        | Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, anche per mezzo di altra funzione ovvero tramite consulenti/legali esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetto il Consorzio, ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.                                                                                                     |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |        | Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari della Regione, Amministrazione Pubblica, Amministrazione Finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, in occasione di accertamenti o verifiche, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito degli adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetto il Consorzio. |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>Il Direttore Generale e i Dirigenti di Servizio in occasione di controlli, ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, Amministrazione Finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;</li><li>- prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti degli Enti pubblici o della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;</li><li>- evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Consorzio influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;</li><li>- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da loro dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;</li><li>- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.</li></ul> |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/informazioni presentate ai soggetti richiedenti;</li><li>- tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità preposte, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici;</li><li>- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA  |        | DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA<br>DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ SENSIBILE   | RPA 05 | Gestione dei contenziosi giudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e dei consulenti e coordinamento delle loro attività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OCCASIONE            |        | Le decisioni in merito ai contenziosi sono prese dalla Deputazione Amministrativa o, in casi di urgenza, con delibera del Presidente e successiva ratifica della Deputazione. La nomina del legale avviene in base alle competenze necessarie.<br>I Dirigenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Tecnico, con il supporto dei propri uffici, gestiscono le pratiche di contenzioso e coordinano le attività dei consulenti legali, per quanto di propria competenza.                                                                                                                                                                                                   |
| FATTISPECIE DI REATO |        | Corruzione in atti giudiziari<br>D.Lgs. 231/2001 art.25<br>Art. 319 ter Codice Penale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MODALITÀ             |        | Dazione e/o promessa di danaro o riconoscimento di altra utilità, anche per il tramite di soggetti esterni, al fine di influenzare l'andamento dei processi o dei procedimenti arbitrali a favore del Consorzio o di danneggiare la controparte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE RISCHIO  |        | Rischio che il Direttore Generale e/o i Dirigenti di Servizio, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, in occasione di processi in atto in seguito a contenziosi, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il Giudice al buon esito del processo o dei procedimenti arbitrali a favore del Consorzio e di danneggiare, di conseguenza, la controparte ovvero dare e/o promettere denaro, beni o altra utilità alla persona chiamata a testimoniare, in un procedimento penale, davanti alla Autorità giudiziaria, al fine di indurre la stessa a rendere dichiarazioni mendaci o ad occultare le stesse. |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>Il Direttore Generale e i Dirigenti di Servizio in occasione di controlli, ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, Amministrazione Finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza</i>".</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;</li><li>- prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti degli Enti pubblici o della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;</li><li>- evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Consorzio influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;</li><li>- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da loro dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;</li><li>- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.</li></ul> |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/informazioni presentate ai soggetti richiedenti;</li><li>- tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità preposte, della documentazione/informazioni richieste/rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici;</li><li>- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |        | DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA<br>DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RPA 06 | Gestione dei contenziosi giudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e dei consulenti e coordinamento delle loro attività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OCCASIONE             |        | Le decisioni in merito ai contenziosi sono prese dalla Deputazione Amministrativa o, in casi di urgenza, con delibera del Presidente e successiva ratifica della Deputazione. La nomina del legale avviene in base alle competenze necessarie.<br>I Dirigenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Tecnico, con il supporto dei propri uffici, gestiscono le pratiche di contenzioso e coordinano le attività dei consulenti legali, per quanto di propria competenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FATTISPECIE DI REATO  |        | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<br>D.Lgs. 231/2001 art. 25novies<br>Art. 377bis Codice Penale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MODALITÀ              |        | Violenza o minaccia, ovvero offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |        | <p>Rischio che i soggetti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, inducano a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti al giudice dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri;</li> <li>- relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, in occasione di processi in atto in seguito a contenziosi, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il Giudice al buon esito del processo o dei procedimenti arbitrali a favore del Consorzio e di danneggiare, di conseguenza, la controparte ovvero dare e/o promettere denaro, beni o altra utilità alla persona chiamata a testimoniare, in un procedimento penale, davanti alla Autorità giudiziaria, al fine di indurre la stessa a rendere dichiarazioni mendaci o ad occultare le stesse.</li> </ul> |

|                                                                                   |                                                                                              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b></p> | <p>Il Direttore Generale e i Direttori di Area, nella gestione dei procedimenti giudiziari, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, i soggetti indicati devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni;</li> <li>- evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Consorzio influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;</li> <li>- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.</li> </ul> |
| <p><b>REGOLE OPERATIVE</b></p>       | <p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità delle informazioni presentate all'Autorità Giudiziaria;</li> <li>- richiedere ai legali o consulenti di tenere evidenza degli incontri svolti con l'Autorità Giudiziaria, della documentazione/informazioni richieste/ rilasciate e dell'esito dei procedimenti;</li> <li>- ricevere adeguati flussi informativi da coloro i quali sono chiamati a testimoniare in processi riguardanti contenziosi che coinvolgono il Consorzio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p style="text-align: center;">Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA  |        | DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ SENSIBILE   | RPA 07 | Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di: Autorità di Vigilanza, Amministrazione Finanziaria, Enti pubblici, Enti competenti in materia di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OCCASIONE            |        | Il Direttore Generale, con la collaborazione dei Dirigenti di Servizio sovrintende e coordina gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere.<br>Gli adempimenti fiscali sono curati da un commercialista e gli adempimenti relativi al personale sono seguiti dal Servizio Amministrativo, con la collaborazione di un consulente esterno per l'elaborazione dei cedolini paga.                                              |
| FATTISPECIE DI REATO |        | Truffa in danno dello Stato<br>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza<br>D.Lgs. 231/2001 art.25-ter<br>Art.2638 del Codice Civile<br>Art. 640, co. 2 Codice Penale                                                                                                                                                                                                                                               |
| MODALITÀ             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità previste in base alla legge, di fatti non rispondenti al vero concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;</li> <li>- occultamento con mezzi fraudolenti, nelle comunicazioni alle Autorità previste in base alla legge, di fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.</li> </ul> |
| DESCRIZIONE RISCHIO  |        | Rischio che il Direttore Generale e/o i Dirigenti di Servizio, anche per il tramite dei soggetti delegati, nella gestione delle comunicazioni/adempimenti nei confronti di Enti pubblici ed Enti competenti in materia di lavoro omettano di effettuare le comunicazioni o gli adempimenti dovuti o alterino i dati in esse contenuti.                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b></p> | <p>I soggetti interessati, nella gestione delle comunicazioni/adempimenti nei confronti di Autorità di Vigilanza, Amministrazioni Pubbliche in genere e Autorità competenti in materia di lavoro, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate ed in vigore;</li> <li>- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili.</li> </ul> |
| <p><b>REGOLE OPERATIVE</b></p>       | <p>I soggetti coinvolti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate;</li> <li>- garantire la corretta archiviazione delle comunicazioni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |        | DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA<br>DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RPA 08 | Gestione di rapporti con i fornitori, in relazione all'acquisizione di lavori, forniture e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OCCASIONE             |        | Il Servizio Tecnico e il Servizio Amministrativo, sotto la supervisione dei propri Dirigenti, si occupano della richiesta di preventivi e degli altri atti necessari.<br>La formalizzazione avviene con delibera della Deputazione Amministrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FATTISPECIE DI REATO  |        | Corruzione<br>Induzione indebita a dare o promettere utilità<br>Traffico di influenze illecite<br>D.Lgs. 231/2001 art.25<br>artt. 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis del Codice Penale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MODALITÀ              |        | Dazione o promessa di denaro o altra utilità, procurando al Consorzio un ingiusto profitto, anche per mezzo di altra funzione aziendale ovvero tramite consulenti/legali/fornitori esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico alla stipulazione di contratti di fornitura, in assenza dei presupposti necessari o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.<br>Alterazione e/o contraffazione della documentazione (es. bilancio) da presentare ai fini della conclusione di contratti con gli Enti Pubblici o P.A. in generale. |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |        | Rischio che la Deputazione Amministrativa, anche per il tramite degli altri soggetti indicati, nell'autorizzazione di fornitura di beni/servizi nell'ambito dei poteri delegati e delle procedure previste, al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, concluda contratti per la fornitura di beni e servizi esclusivamente con fornitori segnalati.                                                                                                                                                                                                                 |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>I soggetti indicati, nei rapporti con soggetti esterni al Consorzio, devono attenersi ai “<i>Principi fondamentali</i>”, nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di “<i>Relazioni con i fornitori di beni e servizi</i>”.</p> <p>La gestione di rapporti con i fornitori e consulenti, in relazione ad acquisti di lavori, servizi e forniture deve avvenire secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione e deve attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore.</p> <p>I rapporti con i soggetti terzi devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.</p> <p>E' vietato promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.</p> <p>Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine del Consorzio e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.</p> |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>I soggetti interessati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- operare in conformità alle disposizioni interne;</li><li>- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate dai soggetti a cui è stato richiesto un preventivo;</li><li>- assicurare che ogni decisione sia supportata da adeguata documentazione che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni alla base dell'operazione stessa;</li><li>- operare strettamente in conformità ai poteri delegati e di firma.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |        | DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO TECNICO<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RPA 09 | Gestione di rapporti con la Regione FVG e altri Enti Pubblici in relazione alla contribuzione spettante al Consorzio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OCCASIONE             |        | I rapporti con la Regione FVG e altri Enti Pubblici sono tenuti, a seconda delle competenze richieste, dal Direttore Generale o dal Dirigente del Servizio Amministrativo, con la preventiva informativa al Presidente.<br>L'istruttoria per la segnalazione di opere da effettuare e la richiesta di fondi, finanziamenti e contributi sono curate dal Servizio Tecnico.<br>Il Servizio Amministrativo si occupa della rendicontazione a consuntivo. |
| FATTISPECIE DI REATO  |        | Truffa in danno dello Stato<br>D.Lgs. 231/2001 art.24<br>art. 640 Codice Penale<br>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato<br>D.Lgs. 231/2001 art.24<br>art. 316-ter Codice Penale                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MODALITÀ              |        | Rilascio di informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero mancato rilascio di informazioni dovute                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |        | Rischio che i soggetti indicati rilascino informazioni e/o dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero non forniscano informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente finanziamenti o contributi.                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b></p> | <p>Il Direttore Generale, il Servizio Tecnico e il Servizio Amministrativo, nella gestione dei rapporti con la Regione e altri gli Enti Pubblici/Pubblica Amministrazione in genere, in occasione della richiesta di contributi e finanziamenti, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, i soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni;</li> <li>- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere atti amministrativi, finanziamenti o contributi;</li> <li>- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.</li> </ul> |
| <p><b>REGOLE OPERATIVE</b></p>       | <p>Il Direttore Generale, il Servizio Tecnico e il Servizio Amministrativo devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate;</li> <li>- tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l'Ente Pubblico/Pubblica Amministrazione e degli eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## TABELLA DI SINTESI

|             |        | Impatto |                                                                    |   |   |   |
|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|             |        | 1       | 2                                                                  | 3 | 4 | 5 |
| Probabilità | 1 - 5  |         | RPA 05 - RPA 06                                                    |   |   |   |
|             | 6 -10  |         | RPA 01 - RPA 02 - RPA 03 -<br>RPA 04 - RPA 07 - RPA 08 -<br>RPA 09 |   |   |   |
|             | 11 -15 |         |                                                                    |   |   |   |
|             | 16 -20 |         |                                                                    |   |   |   |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

**DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART.25-QUATER)**

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART.25-QUINQUIES)**

**ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE O DI TIPO MAFIOSO (ART.24-TER)**

**ATTIVITÀ COLLEGATE**

| UNITÀ ORGANIZZATIVA  |         | DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA<br>DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ SENSIBILE   | RTER 01 | Conclusione, stipulazione o esecuzione di contratti per acquisizioni di lavori, forniture e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OCCASIONE            |         | Il Servizio Tecnico e il Servizio Amministrativo, sotto la supervisione dei propri Dirigenti, si occupano della richiesta di preventivi e degli altri atti necessari.<br>La formalizzazione avviene con delibera della Deputazione Amministrativa.                                                                                                                                                                        |
| FATTISPECIE DI REATO |         | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico<br>D. Lgs. 231/2001 art.25-quater<br>Delitti contro la personalità individuale<br>D.Lgs. 231/2001 art.25-quinquies<br>artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quarter, 600 quinquies, 601, e 602 e 603 bis Codice Penale<br>Associazione per delinquere o di tipo mafioso<br>D.Lgs. 231/2001 art.24ter<br>Art. 416, comma 6, Art. 416bis Codice Penale |
| MODALITÀ             |         | Garantire appoggio a persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico fornendo alle medesime supporto economico o finanziario, nell'interesse e a vantaggio del Consorzio.<br>Garantire appoggio a persone o associazioni per il compimento di delitti contro la personalità individuale.<br>Garantire appoggio a persone o associazioni a delinquere o di tipo mafioso.          |
| DESCRIZIONE RISCHIO  |         | Rischio che i soggetti indicati, nell'autorizzazione di fornitura di beni/servizi nell'ambito dei poteri delegati e delle procedure previste, forniscano supporto economico o finanziario in favore di persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero per il compimento di delitti contro la personalità individuale nonché di tipo mafioso.                             |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b></p> | <p>I soggetti indicati, nei rapporti con soggetti esterni al Consorzio, devono attenersi ai “<i>Principi fondamentali</i>”, nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di “<i>Relazioni con i fornitori di beni e servizi</i>” e di “<i>Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell’ordine democratico, reati contro la personalità individuale</i>”.</p> <p>La gestione di rapporti con i fornitori e consulenti, in relazione ad acquisti di beni, servizi ed attrezzature deve avvenire secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione e deve attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore.</p> <p>I rapporti con i soggetti terzi devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l’impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.</p> <p>Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l’offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l’immagine del Consorzio e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.</p> |
| <p><b>REGOLE OPERATIVE</b></p>       | <p>I soggetti interessati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operare in conformità alle disposizioni interne;</li> <li>- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/informazioni presentate dai soggetti a cui è stato richiesto un preventivo;</li> <li>- assicurare che ogni decisione sia supportata da adeguata documentazione che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni alla base dell’operazione stessa;</li> <li>- operare strettamente in conformità ai poteri delegati e di firma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

**FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO – ATTIVITÀ COLLEGATE**

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |         | DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RMON 01 | Gestione della liquidità e di valori di bollo                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OCCASIONE             |         | Il Servizio Amministrativo, per il tramite dell'Economo, si occupa della gestione della cassa economale e dei valori bollati.                                                                                                                                                                                               |
| FATTISPECIE DI REATO  |         | Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati<br>D.Lgs. 231/2001, art. 25bis<br>Artt. 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 Codice Penale                                                                                                                                                      |
| MODALITÀ              |         | Procurare un ingiusto profitto attraverso l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione, la spendita e la messa in circolazione di monete o valori di bollo contraffatti o alterati;<br>Procurare un ingiusto profitto attraverso l'acquisto o la ricezione di monete o valori di bollo contraffatti o alterati. |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |         | Rischio che il Servizio Amministrativo concorra alla messa in circolazione in qualsiasi modo dei valori di bollo contraffatti o alterati.                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b></p> | <p>Il Servizio Amministrativo, nella gestione della liquidità, deve attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico.<br/>In particolare, esso deve avere cura di esercitare la propria attività nel pieno rispetto della normativa di legge in merito alla fabbricazione, la movimentazione e la spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate.</p> |
| <p><b>REGOLE OPERATIVE</b></p>       | <p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare la quantità e la qualità delle banconote che riceve dai consorziati o dagli eventuali soggetti terzi;</li> <li>- operare con il dovuto rigore per evitare di accogliere come regolari banconote false.</li> </ul>                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI – ATTIVITÀ COLLEGATE**

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |            | DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RFR_INF 01 | Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente                                                                                                                                                                                        |
| OCCASIONE             |            | Gli accessi e le abilitazioni agli applicativi aziendali vengono gestite da parte di personale del Servizio Tecnico, sotto la responsabilità e il coordinamento del Direttore Generale.                                                                                        |
| FATTISPECIE DI REATO  |            | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico<br>D.Lgs. 231/2001 art.24-bis<br>art 615-ter Codice Penale                                                                                                                                                              |
| MODALITÀ              |            | Accesso senza il permesso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.<br>Permanenza contro la volontà espressa o tacita di terzi superando i limiti dell'originaria autorizzazione o protraendosi dopo la revoca del consenso/richiesta di uscita. |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |            | Rischio che si realizzino con le credenziali ed i privilegi di Amministratore accessi non autorizzati a Sistemi informativi di terzi o si attribuiscano credenziali di accesso a personale non autorizzato.                                                                    |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>Il Direttore Generale, ai fini dell'attribuzione delle credenziali di accesso e dei profili abilitativi, deve verificare che esse siano coerenti con le regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Doveri dei Dipendenti e dei Collaboratori"</i>, <i>"Uso dei Sistemi Informatici"</i> e <i>"Informazioni e riservatezza"</i>.</p> <p>In particolare, deve aver cura di verificare che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- assicurate la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni;</li><li>- assicurate l'acquisizione e il trattamento delle sole informazioni e dei soli dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima.</li></ul>                                                                           |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>L'Amministratore di sistema deve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tutelare la riservatezza, la segretezza e l'integrità dei sistemi informatici, delle reti e dei dati informatici;</li><li>- concedere i diritti di accesso soltanto a seguito della verifica dell'esistenza dell'effettiva esigenza di accesso in coerenza con le mansioni attribuite;</li><li>- individuare le persone fisiche che hanno accesso alle varie apparecchiature informatiche mediante personalizzazione dell'accesso alle stesse con l'inserimento di password personali;</li><li>- prevedere l'implementazione di meccanismi di limitazione informatica delle apparecchiature in dotazione;</li><li>- monitorare periodicamente la corretta attribuzione dei profili abilitativi ai dipendenti, avuto riguardo a cambiamenti di mansioni o a modifiche al rapporto di lavoro dei dipendenti.</li></ul> |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |            | DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RFR_INF 02 | Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente                                                                                                                                                                                                                   |
| OCCASIONE             |            | <p>Il Direttore Generale detiene o può detenere i codici di accesso alle procedure, agli applicativi ed apparecchiature informatiche in uso al Consorzio.</p> <p>Ha accesso al sistema informativo del Consorzio, alla posta elettronica, alla rete ed ai software necessari per le attività proprie.</p> |
| FATTISPECIE DI REATO  |            | <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi</p> <p>D.Lgs. 231/2001 art.24-bis</p> <p>art. 615-quater Codice Penale</p>                                                                                                                                                              |
| MODALITÀ              |            | Ottenimento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna "abusivi" di codici, parole chiave o altri mezzi (anche fisici) idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.                                                                                |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |            | Rischio che vengano detenuti, diffusi o comunicati abusivamente codici di accesso ai sistemi informativi del Consorzio.                                                                                                                                                                                   |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGOLE COMPORTAMENTALI  | <p>Il Direttore Generale, in ordine al corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche messe a disposizione dal Consorzio, deve verificare che siano impiegate in conformità con le regole definite all'interno del Codice Etico in materia di “<i>Uso dei Sistemi Informatici</i>”.</p> <p>In particolare, deve aver cura di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che sia posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici;</li><li>- che le dotazioni <i>hardware</i> e <i>software</i> siano utilizzate per finalità connesse allo svolgimento delle specifiche mansioni;</li><li>- che vi sia astensione dal duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;</li><li>- che vi sia astensione dall’alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o dal manipolare i dati in essi contenuti, idonei ad arrecare ad altri un danno ingiusto.</li></ul> |
| REGOLE OPERATIVE        | <p>L’Amministratore di sistema deve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata delle credenziali;</li><li>- concedere i diritti di accesso soltanto a seguito della verifica dell'esistenza dell'effettiva esigenza di accesso in coerenza con le mansioni attribuite;</li><li>- individuare le persone fisiche che hanno accesso alle varie apparecchiature informatiche mediante personalizzazione dell’accesso alle stesse con l’inserimento di password personali;</li><li>- prevedere l’implementazione di meccanismi di limitazione informatica delle apparecchiature in dotazione;</li><li>- monitorare periodicamente la corretta attribuzione dei profili abilitativi ai dipendenti, avuto riguardo a cambiamenti di mansioni o a modifiche al rapporto di lavoro dei dipendenti.</li></ul>                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |            | DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RFR_INF 03 | Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente.                                                                                              |
| OCCASIONE             |            | Il Direttore Generale, in qualità di Amministratore di sistema, possiede le abilitazioni necessarie per modificare e/o cancellare il contenuto dei dischi di rete di loro competenza. |
| FATTISPECIE DI REATO  |            | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici<br>D.Lgs. 231/3001 art.24-bis<br>art. 635-bis/ter/quater/quinquies Codice Penale                                         |
| MODALITÀ              |            | Sabotaggio di informazioni /dati/software ovvero sistemi informatici/telematici di altrui pertinenza.                                                                                 |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |            | Rischio che si distruggano, deteriorino e/o cancellino e/o alterino informazioni, dati o programmi informatici, mediante accesso alle procedure alle quali risulta abilitato.         |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b></p> | <p>Il Direttore Generale, nell'utilizzo delle apparecchiature informatiche, deve verificare che esse siano coerenti con le regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Doveri dei Dipendenti e dei Collaboratori</i>", "<i>Uso dei sistemi informatici</i>" e "<i>Informazioni e riservatezza</i>".</p> <p>In particolare, deve aver cura di verificare che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici;</li> <li>- utilizzate le dotazioni <i>hardware</i> e <i>software</i> esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle mansioni;</li> <li>- escluse le possibilità di duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;</li> <li>- esclusa la possibilità di alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o dal manipolare i dati in essi contenuti, idonei ad arrecare ad altri un danno ingiusto.</li> </ul> |
| <p><b>REGOLE OPERATIVE</b></p>       | <p>L'Amministratore di sistema deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- astenersi dall'utilizzare software non precedentemente testato al fine di non introdurre virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti;</li> <li>- intervenire tempestivamente in caso di contaminazione da virus della postazione di lavoro segnalata dall'antivirus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – ATTIVITÀ COLLEGATE**

| <b>UNITÀ ORGANIZZATIVA</b>  |                     | <b>DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA</b><br><b>DIRETTORE GENERALE</b><br><b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b><br><b>SERVIZIO TECNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>   | <b>RCPER_IND 01</b> | Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti del Consorzio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OCCASIONE</b>            |                     | <p>Il processo di selezione avviene mediante una Commissione di valutazione, nominata dalla Deputazione Amministrativa e composta da soggetti esterni, uno o più membri della Deputazione Amministrativa e dal Direttore Generale o dal Dirigente amministrativo, a seconda che sia ricercata una figura tecnica o amministrativa. La Commissione di valutazione propone i candidati migliori e su tali proposte decide la Deputazione Amministrativa.</p> <p>Nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si dà precedenza agli operai avventizi che hanno già lavorato per il medesimo consorzio e con uguale qualifica negli anni precedenti, in conformità al vigente CCNL. Per i lavoratori stagionali, la Deputazione Amministrativa delibera il numero di persone necessarie, che vengono poi selezionate sulla base dei CV acquisiti.</p> <p>L'assunzione viene formalizzata con delibera della Deputazione Amministrativa.</p> <p>Gli adempimenti relativi al personale sono seguiti dal Dirigente del Servizio Amministrativo con la collaborazione dell'Economo e di un consulente esterno per la predisposizione.</p> |
| <b>FATTISPECIE DI REATO</b> |                     | <p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p>D.Lgs. 231/2001 art. 25quinquies</p> <p>Art. 603-bis codice penale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MODALITÀ</b>             |                     | <p>Corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti applicabili o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.</p> <p>Violazioni della normativa in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie.</p> <p>Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni dell'alloggio degradanti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  |                     | Rischio che venga assunta e/o impiegata manodopera violando ripetutamente i diritti dei lavoratori previsti dai contratti applicabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>Il Direttore Generale e gli altri soggetti indicati, nella gestione del personale, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con le risorse umane"</i>.</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nel vigente contratto aziendale di lavoro;</li><li>- verificare che l'assunzione del personale avvenga sulla base di regolari contratti di lavoro e nel rispetto della normativa vigente;</li><li>- assicurarsi che al momento dell'assunzione ogni collaboratore riceva esaurienti informazioni sul contratto, sulla normativa e la retribuzione;</li><li>- verificare che siano rispettate le normative previste in relazione alla tutela della persona e siano presenti condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica.</li></ul> |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- garantire la corretta formalizzazione e archiviazione di tutti i rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione;</li><li>- garantire la tracciabilità e la corretta archiviazione delle informazioni relative alle ore di lavoro svolto;</li><li>- verificare periodicamente i fattori che possano implicare lo sfruttamento del lavoratore, anche attraverso report dell'RSPP in ordine a infortuni, <i>near miss</i> o altre informazioni rilevanti sullo stato di tutela delle sicurezza e della salute dei lavoratori;</li><li>- effettuare controlli a campione sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per l'elaborazione dei cedolini paga.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE – ATTIVITÀ COLLEGATE**

| UNITÀ ORGANIZZATIVA   |             | DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ<br>SENSIBILE | RDIR_AUT 01 | Gestione di attività tutelate dal diritto di autore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OCCASIONE             |             | Il Direttore Generale, anche in qualità di Amministratore di sistema, gestisce le licenze dei programmi acquistati dall'azienda e installati sugli elaboratori aziendali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FATTISPECIE DI REATO  |             | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore<br>D.Lgs. 231/3001 art. 25-novies<br>Art. 171, 171 bis, 171 ter Legge n. 633/1941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MODALITÀ              |             | Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi. |
| DESCRIZIONE RISCHIO   |             | Rischio che, nell'ambito dell'installazione di software sulle apparecchiature informatiche in uso, venga utilizzato software privo di licenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

**PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

**REGOLE COMPORTAMENTALI**

Il Direttore Generale, nell'installazione dei software sulle apparecchiature informatiche in uso, deve verificare che esse siano coerenti con le regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "*Doveri dei Dipendenti e dei Collaboratori*", "*Uso dei sistemi informatici*" e "*Informazioni e riservatezza*".

Deve aver cura di verificare che siano posti in essere comportamenti responsabili.

**REGOLE OPERATIVE**

L'Amministratore di sistema deve:

- operare in conformità con le disposizioni interne in materia di privacy, con riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici di lavoro;
- accertarsi dell'integrità dei software utilizzati, avendo cura a tal proposito di astenersi dall'utilizzo improprio di opere tutelate dal diritto d'autore o da altri diritti connessi;
- concedere i diritti di accesso soltanto a seguito della verifica dell'esistenza dell'effettiva esigenza di accesso in coerenza con le mansioni attribuite;
- individuare le persone fisiche che hanno accesso alle varie apparecchiature informatiche mediante personalizzazione dell'accesso alle stesse con l'inserimento di password personali;
- prevedere l'implementazione di meccanismi di limitazione informatica delle apparecchiature in dotazione.

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – ATTIVITÀ COLLEGATE**

| UNITÀ ORGANIZZATIVA  |            | DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA<br>DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ SENSIBILE   | RIMM_IRR01 | Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori del Consorzio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OCCASIONE            |            | <p>Il processo di selezione avviene mediante una Commissione di valutazione, nominata dalla Deputazione Amministrativa e composta da soggetti esterni, uno o più membri della Deputazione Amministrativa e dal Direttore Generale o dal Dirigente amministrativo, a seconda che sia ricercata una figura tecnica o amministrativa. La Commissione di valutazione propone i candidati migliori e su tali proposte decide la Deputazione Amministrativa.</p> <p>Nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si dà precedenza agli operai avventizi che hanno già lavorato per il medesimo consorzio e con uguale qualifica negli anni precedenti, in conformità al vigente CCNL. Per i lavoratori stagionali, la Deputazione Amministrativa delibera il numero di persone necessarie, che vengono poi selezionate sulla base dei cv acquisiti.</p> <p>L'assunzione viene formalizzata con delibera della Deputazione Amministrativa.</p> <p>Gli adempimenti relativi al personale sono seguiti dal Dirigente del Servizio Amministrativo con la collaborazione dell'Economo e di un consulente esterno per la predisposizione dei cedolini paga.</p> |
| FATTISPECIE DI REATO |            | Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<br>D.Lgs. 231/2001 art.25-duodecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MODALITÀ             |            | Impiego e utilizzo nelle attività e servizi aziendali di cittadini extracomunitari non in regola con le norme in materia di immigrazione e soggiorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DESCRIZIONE RISCHIO  |            | Rischio che la Deputazione Amministrativa, per il tramite degli altri soggetti indicati, proceda all'impiego e utilizzo nelle attività del Consorzio di cittadini extracomunitari non in regola con le norme in materia di immigrazione e soggiorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

**PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

**REGOLE COMPORTAMENTALI**

I soggetti indicati, nelle decisioni riguardanti la selezione del personale e l'avanzamento di grado dei dipendenti, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "*Relazioni con le risorse umane*".

In particolare, essi devono aver cura di:

- attenersi scrupolosamente alla normativa di legge;
- operare il processo di selezione e assunzione in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL;
- adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nel vigente contratto aziendale di lavoro;
- appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze del consorzio in corrispondenza dei profili professionali ricercati;
- favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno.

**REGOLE OPERATIVE**

I soggetti indicati devono:

- garantire la tracciabilità del processo di selezione/gestione del Personale, avendo cura di predisporre per ogni operazione un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni della operazione medesima;
- garantire la tracciabilità del sistema premiante del personale, avendo cura a tal proposito di valutare il merito e le competenze del personale;
- assicurare la corretta gestione e archiviazione della documentazione.

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

**AUTORICICLAGGIO – ATTIVITÀ COLLEGATE**

| <b>UNITÀ ORGANIZZATIVA</b>  |                   | <b>DIRETTORE GENERALE</b><br><b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b><br><b>SERVIZIO TECNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>   | <b>RAUT_RIC01</b> | Gestione adempimenti fiscali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OCCASIONE</b>            |                   | <p>Il Direttore Generale, con la collaborazione dei Dirigenti di Servizio sovrintende e coordina gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere.</p> <p>Gli adempimenti fiscali sono curati da un commercialista e gli adempimenti relativi al personale sono seguiti dal Servizio Amministrativo, con la collaborazione di un consulente esterno per l'elaborazione dei cedolini paga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FATTISPECIE DI REATO</b> |                   | <p>Truffa in danno dello Stato</p> <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>D.Lgs. 231/3001 art.25-ter</p> <p>Art.2638 del Codice Civile</p> <p>Art. 640, co. 2 Codice Penale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MODALITÀ</b>             |                   | Mancato rispetto degli obblighi in materia di adempimenti fiscali, per conseguente successivo impiego, sostituzione, trasferimento di tali proventi in attività economiche, finanziarie o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, anche in concorso con la consulenza esterna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  |                   | <p>Rischio che i soggetti identificati non rispettino gli obblighi in materia di adempimenti fiscali e i proventi derivanti da evasione o sottrazione di imposta all'Erario siano successivamente reimpiegati dal Consorzio in altre attività economiche o finanziarie in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- omissioni nella presentazione delle dichiarazioni previste dalla normativa di riferimento;</li> <li>- indicazione nelle dichiarazioni di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, avvalendosi a titolo esemplificativo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;</li> <li>- omissione del versamento delle imposte dovute;</li> </ul> |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

- occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

**REGOLE COMPORTAMENTALI**

Nella gestione degli adempimenti fiscali, i soggetti identificati devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "*Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza*".

In particolare, devono avere cura di:

- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere a Enti o soggetti pubblici nazionali o comunitari in relazione alle rispettive attività di ispezione, accertamento o verifica degli adempimenti di legge, ovvero di verifica in merito a dichiarazioni od altri atti amministrativi o al fine di evitare sanzioni;
- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Amministrazione finanziaria;
- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Amministrazione, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

**REGOLE OPERATIVE**

I soggetti identificati devono:

- osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne che disciplinano gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e la Amministrazione finanziaria;
- effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/informazioni presentate alla Amministrazione finanziaria;
- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per le comunicazioni/segnalazioni;
- garantire la tracciabilità dei dati e informazioni oggetto delle comunicazioni/segnalazioni inviate;
- garantire l'archiviazione delle dichiarazioni/comunicazioni/segnalazioni inviate.

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

**TABELLA DI SINTESI**

|             |        | Impatto                |             |         |                                                                   |   |
|-------------|--------|------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---|
|             |        | 1                      | 2           | 3       | 4                                                                 | 5 |
| Probabilità | 1 - 5  |                        |             |         |                                                                   |   |
|             | 6 -10  | RTER 01-- RCPER_IND 01 | RIMM_IRR 01 |         | RFRINF 01 - RFRINF 02 -<br>RFRINF 03 - RDIRAUT 01 -<br>RAUT_RIC01 |   |
|             | 11 -15 |                        |             | RMON 01 |                                                                   |   |
|             | 16 -20 |                        |             |         |                                                                   |   |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

**REATI TRIBUTARI– ATTIVITÀ COLLEGATE**

| <b>UNITÀ ORGANIZZATIVA</b>  |                 | <b>DIRETTORE GENERALE</b><br><b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b><br><b>SERVIZIO TECNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>   | <b>RTRIB_01</b> | Tenuta delle scritture contabili<br>Gestione delle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OCCASIONE</b>            |                 | Il Direttore Generale, con la collaborazione dei Dirigenti di Servizio sovrintende e coordina gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere.<br>Gli adempimenti fiscali sono curati da un commercialista e gli adempimenti relativi al personale sono seguiti dal Servizio Amministrativo, con la collaborazione di un consulente esterno per l'elaborazione dei cedolini paga.                                                                    |
| <b>FATTISPECIE DI REATO</b> |                 | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti<br>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici<br>D.Lgs. 231/2001 art. 25- quinquiesdecies<br>artt. 2 e 3 D.lgs. 74/2000                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MODALITÀ</b>             |                 | Effettuazione di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.<br>Registrazione o detenzione di fatture o documenti per operazioni inesistenti.<br>Acquisto di fatture false per ottenere vantaggi fiscali illeciti.<br>Operazioni simulate avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di ostacolare o indurre in errore l'amministrazione finanziaria.                                             |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  |                 | Rischio che i soggetti indicati, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichino elementi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto al fine di evadere le imposte stesse.<br>Rischio che fatture o altri documenti per operazioni inesistenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| PROTOCOLLI DI CONTROLLO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b></p> | <p>I soggetti identificati, nella tenuta delle scritture contabili e nelle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in particolare in materia di <i>"Trasparenza della contabilità"</i> e <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>Devono avere cura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato;</li> <li>- eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, siano tempestivamente segnalate al Collegio dei Revisori;</li> <li>- non siano esposti fatti non rispondenti al vero ovvero omesse informazioni e occultati dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole procedurali interne;</li> <li>- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere o produrre elementi fittizi;</li> <li>- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dall'Amministrazione Finanziaria, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.</li> </ul> |
| <p><b>REGOLE OPERATIVE</b></p>       | <p>I soggetti identificati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne che disciplinano gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e la Amministrazione finanziaria;</li> <li>- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per le dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, conservando evidenza dei controlli effettuati;</li> <li>- garantire per tempo la trasmissione dei dichiarativi, tenendone traccia, al soggetto incaricato della revisione per i controlli di competenza che precedono la sottoscrizione degli stessi;</li> <li>- garantire la tracciabilità dei dati e informazioni oggetto delle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;</li> <li>- garantire il rispetto delle scadenze definite e la piena trasparenza per la redazione dei documenti contabili. garantire l'archiviazione delle dichiarazioni/comunicazioni/segnalazioni inviate.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA  |          | DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA<br>DIRETTORE GENERALE<br>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITÀ SENSIBILE   | RTRIB_02 | Tenuta delle scritture contabili<br>Gestione rapporti con i fornitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OCCASIONE            |          | Il Servizio Tecnico e il Servizio Amministrativo, sotto la supervisione dei propri Dirigenti, si occupano della richiesta di preventivi e degli altri atti necessari. La formalizzazione avviene con delibera della Deputazione Amministrativa.<br>Il Direttore Generale, con la collaborazione dei Dirigenti di Servizio sovrintende e coordina gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere.<br>Gli adempimenti fiscali sono curati da un commercialista e gli adempimenti relativi al personale sono seguiti dal Servizio Amministrativo, con la collaborazione di un consulente esterno per l'elaborazione dei cedolini paga. |
| FATTISPECIE DI REATO |          | Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti<br>Occultamento o distruzione di documenti contabili<br>D.lgs. 231/2001 art. 25- quinquiesdecies<br>artt. 8 e 10 D.lgs. 74/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MODALITÀ             |          | Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti<br>Occultamento o distruzione di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DESCRIZIONE RISCHIO  |          | Rischio che i soggetti indicati, emettano o rilascino fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi (fornitori) l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto<br>Rischio che i soggetti indicati, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi (fornitori), occultino o distruggano le scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione                                                                                                                                                                         |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

**PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>I soggetti identificati, nella tenuta delle scritture contabili e nella gestione dei rapporti con i fornitori, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in particolare in materia di <i>"Trasparenza della contabilità"</i>, <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>, <i>"Relazioni con i soggetti esterni"</i> e <i>"Relazioni con i fornitori di beni o servizi"</i>.</p> <p>Devono avere cura che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato;</li><li>- eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, siano tempestivamente segnalate al Collegio dei Revisori;</li><li>- non siano esposti fatti non rispondenti al vero ovvero omesse informazioni e occultati dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole procedurali interne;</li><li>- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere o produrre elementi fittizi;</li><li>- astenersi dall'occultare scritture contabili o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione;</li><li>- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dall'Amministrazione Finanziaria, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici;</li><li>- improntare i rapporti con i fornitori alla massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore;</li></ul> <p>E' vietato promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.</p> |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>I soggetti identificati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne che disciplinano gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e la Amministrazione finanziaria;</li><li>- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per le dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, conservando evidenza dei controlli effettuati;</li><li>- garantire la tracciabilità dei dati e informazioni oggetto delle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;</li><li>- garantire per tempo la trasmissione dei dichiarativi, tenendone traccia, al soggetto incaricato della revisione per i controlli di competenza che precedono la sottoscrizione degli stessi;</li><li>- garantire il rispetto delle scadenze definite e la piena trasparenza per la redazione dei documenti contabili;</li><li>- garantire l'archiviazione delle dichiarazioni/comunicazioni/segnalazioni inviate.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| UNITÀ ORGANIZZATIVA         |                 | <b>DIRETTORE GENERALE</b><br><b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b><br><b>SERVIZIO TECNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>   | <b>RTRIB_03</b> | Gestione degli adempimenti fiscali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OCCASIONE</b>            |                 | <p>Il Direttore Generale, con la collaborazione dei Dirigenti di Servizio sovrintende e coordina gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere.</p> <p>Gli adempimenti fiscali sono curati da un commercialista e gli adempimenti relativi al personale sono seguiti dal Servizio Amministrativo, con la collaborazione di un consulente esterno per l'elaborazione dei cedolini paga.</p>                                                                                   |
| <b>FATTISPECIE DI REATO</b> |                 | <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>D.Lgs. 231/2001 art. 25- quinquiesdecies</p> <p>art. 11 D.Lgs. 74/2000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MODALITÀ</b>             |                 | <p>Alienazione simulata di beni o compimento di atti fraudolenti al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva</p> <p>Dichiarazioni di costi o ricavi inesistenti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DESCRIZIONE RISCHIO</b>  |                 | <p>Rischio che i soggetti indicati procedano ad alienare simulatamente o a compiere atti fraudolenti sui beni del consorzio al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva</p> <p>Rischio che i soggetti indicati, al fine di ottenere indebitamente per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi, indichino nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale ricavi inferiori o costi superiori a quelli effettivi</p> |



Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

**PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE COMPORTAMENTALI</b> | <p>I soggetti identificati, nella gestione degli adempimenti fiscali, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in particolare in materia di <i>"Trasparenza della contabilità"</i> e <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>Devono avere cura che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato;</li><li>- eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, siano tempestivamente segnalate al Collegio dei Revisori;</li><li>- non siano esposti fatti non rispondenti al vero ovvero omesse informazioni e occultati dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole procedurali interne;</li><li>- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere o produrre elementi fittizi;</li><li>- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dall'Amministrazione Finanziaria, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.</li></ul> |
| <b>REGOLE OPERATIVE</b>       | <p>I soggetti identificati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne che disciplinano gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e la Amministrazione finanziaria;</li><li>- effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per le dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, conservando evidenza dei controlli effettuati;</li><li>- garantire la tracciabilità dei dati e informazioni oggetto delle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;</li><li>- garantire il rispetto delle scadenze definite e la piena trasparenza per la redazione dei documenti contabili.</li><li>- garantire l'archiviazione delle dichiarazioni/comunicazioni/ segnalazioni inviate;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>Allegato 4<br/>MANUALE DEI PROTOCOLLI<br/>D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Gestione Ambientale</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|             |        | Impatto |                                      |   |   |   |
|-------------|--------|---------|--------------------------------------|---|---|---|
|             |        | 1       | 2                                    | 3 | 4 | 5 |
| Probabilità | 1 - 5  |         |                                      |   |   |   |
|             | 6 -10  |         | RTRIB_01-<br>RTRIB_03      RTRIB_02- |   |   |   |
|             | 11 -15 |         |                                      |   |   |   |
|             | 16 -20 |         |                                      |   |   |   |



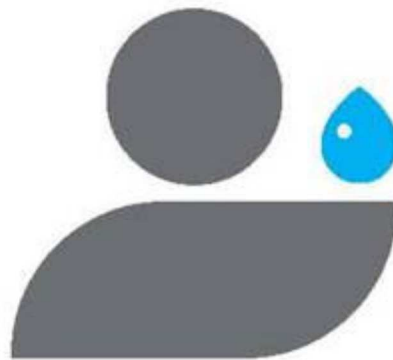
Allegato 4  
MANUALE DEI PROTOCOLLI  
D.Lgs. 231/2001

Gestione Ambientale

| Flussi informativi verso l'Odv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Periodicità | Responsabile                                               |
| Informativa riguardante i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello.                                                                                                                                                                               | a evento    | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SER. AMM.<br>DIR. SERV. TECNICO |
| Informativa riguardante le segnalazioni dei Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad evento   | DIREZIONE GENERALE                                         |
| Informativa riguardante l'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.                                                                                                                                                                                                        | ad evento   | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SER. AMM.<br>DIR. SERV. TECNICO |
| Relazione su modifiche normative, organizzative e di processo intervenute con significativo impatto sul Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad evento   | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SER. AMM.<br>DIR. SERV. TECNICO |
| Relazione sui rapporti con fornitori avviati nel periodo, con particolare riguardo a:<br>- forniture di importo rilevante attivate (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura);<br>- incarichi di consulenza organizzativa, legale e amministrativa attivati (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura);<br>- convenzioni stipulate con la Regione FVG | semestrale  | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SER. AMM.<br>DIR. SERV. TECNICO |
| Relazione sulle richieste e visite ispettive del Collegio dei Revisori Contabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | semestrale  | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SERV. AMM.                      |
| Osservazioni e rilievi del Collegio dei Revisori Contabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad evento   | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SERV. AMM.                      |
| Relazione sulla gestione/ evoluzione delle cause giudiziali in corso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | semestrale  | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SER. AMM.<br>DIR. SERV. TECNICO |

|                                                                                   |                                                                                                          |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Allegato 4</b><br/> <b>MANUALE DEI PROTOCOLLI</b><br/> <b>D.Lgs. 231/2001</b> </p> | <p align="center"> <b>Gestione Ambientale</b> </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero insorgere nei contatti con la P.A. durante il procedimento per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni o licenze                                       | ad evento  | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SERV. TECNICO                   |
| Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Enti competenti in materia di lavoro, avvio, conduzione, relativi esiti e verbalizzazioni. | ad evento  | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SER. AMM.<br>DIR. SERV. TECNICO |
| Sanzioni in materia fiscale e tributaria                                                                                                                                                                                 | ad evento  | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SERV. AMM.                      |
| Contestazioni che la P.A. in genere (compresa la polizia giudiziaria) abbia formalmente inoltrato al Consorzio                                                                                                           | ad evento  | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SER. AMM.<br>DIR. SERV. TECNICO |
| Attivazione pratiche per nuove assunzioni<br>Report sullo stato del personale appartenente a categorie protette                                                                                                          | semestrale | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SER. AMM.<br>DIR. SERV. TECNICO |
| Informativa in ordine alla violazione dei protocolli in tema di gestione dei sistemi informativi aziendali                                                                                                               | ad evento  | DIREZIONE GENERALE<br>DIR. SERV. TECNICO                   |



**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA**

**Modello di Organizzazione Gestione  
e Controllo D.Lgs. 231/2001**

**Allegato 4- bis**  
**MANUALE DEI PROTOCOLLI**  
**SICUREZZA E AMBIENTE**

| Oggetto                                | Approvazione           |
|----------------------------------------|------------------------|
| Manuale dei protocolli                 | Consiglio dei Delegati |
| Manuale dei protocolli - Aggiornamento | Consiglio dei Delegati |

|                                                                                   |                                        |                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|  | MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001 | Gestione della Salute e della Sicurezza dell'Ente | Rev. 01_2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|

# **OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – ATTIVITÀ COLLEGATE**

| PROCESSO                                                                       | GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE                                                                   | DATORE DI LAVORO (PRESIDENTE - DEPUTAZIONE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FIGURE COINVOLTE APICALI                                                       | Datore di lavoro, RSPP, Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO                                                  | Dirigente, Preposti, Lavoratori, Medico Competente, RLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA'                                                                      | <b>Gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int. art. 31, si è dotata di un Sistema di Prevenzione e Protezione organizzato e funzionante. Le figure fondamentali per il funzionamento del sistema sono state nominate e operano nel rispetto del loro mandato. La valutazione dei rischi è documentata, adeguata al tipo di organizzazione e tiene conto di tutti i pericoli presenti nelle varie condizioni ipotizzabili durante lo svolgimento delle attività lavorative, ordinarie e straordinarie. Il documento viene aggiornato periodicamente a seguito delle variazioni organizzative, normative, in base alle rivalutazioni di rischi specifici ed in tutti i casi previsti dall'art. 29, co. 3 del D. Lgs. 81/08. Nei citati documenti sono considerati sia i rischi per la sicurezza sia quelli per la salute dei lavoratori. Vengono gestite le situazioni di emergenza secondo Piani che rispecchiano le varie condizioni operative che si possono presentare. Nell'ambito del sistema vengono registrati e gestiti sia gli infortuni, sia le malattie professionali. Vengono svolte delle simulazioni documentate al fine di valutare la capacità di risposta del sistema alle varie emergenze.</p> <p>È parte attiva nella gestione del Sistema di Prevenzione il Medico Competente, regolarmente nominato, il quale ha collaborato alla valutazione dei rischi e redatto il conseguente Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori. Tale sorveglianza è attiva e coinvolge tutti gli addetti che risultano esposti a rischi per la salute. Interviene nella gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto dai lavoratori stessi, regolarmente formato. Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina pianifica le attività di formazione in relazione alle necessità evidenziate sia dai preposti per le attività operative, sia da eventuali cambiamenti tecnologici o normativi che dovessero verificarsi. Tutte le figure della Sicurezza ricevono dal datore di lavoro formazione e periodico aggiornamento secondo quanto richiesto dalle norme e da quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni al riguardo. I nuovi assunti vengono formati sia relativamente all'attività che svolgeranno sia ai rischi cui potranno essere esposti. A tutti i lavoratori sono distribuiti Dispositivi di Protezione Individuale adeguati ai rischi cui sono esposti. Tutte le attività di controllo delle ditte che operano per conto del Consorzio Bonifica Pianura Isontina vengono svolte secondo procedure documentate. Eventuali cantieri mobili sono documentati e tenuti sotto controllo secondo quanto previsto dalla norma e dalle procedure aziendali. Viene svolta una continua attività di monitoraggio del SPP da parte del RSPP e dei preposti al fine di garantire al Datore di Lavoro l'efficacia del sistema.</p> |

|                                                                                   |                                               |                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <p>MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p> | <p>Gestione della Salute e della Sicurezza dell'Ente</p> | <p>Rev. 01_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RISCHIO REATO</b></p> | <p><b>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>MODALITÀ</b></p>      | <p>Rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela e dell'igiene sul lavoro quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un'attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente;</li> <li>- comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti i lavoratori devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui;</li> <li>- inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente.</li> </ul> <p>Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro</p> |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ATTIVITÀ ANALIZZATE</b></p>                          | <p><b>PROTOCOLLI DI CONTROLLO - Art. 30 D.Lgs. 81/2008</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | <p><b>Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici Art. 30 co. 1 lett. a)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b></p> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina, ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 231/2001 ha svolto un check-up preliminare su luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, sulla gestione e uso delle sostanze e preparati pericolosi e ha individuato gli adeguamenti da fare ai sensi della normativa vigente e delle norme tecniche programmandone l'effettuazione secondo una scala di priorità. Costantemente controlla, mediante verifiche e sopralluoghi svolti dal RSPP in collaborazione con l'RLS, l'adeguatezza del rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b></p>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di lavoro deve rispettare tutti gli standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Il Datore di Lavoro deve sviluppare una corretta e completa analisi dei pericoli e una conseguente valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro analizzando tutti gli aspetti che possano costituire un rischio per i lavoratori.</li> <li>2. L'Organismo di Vigilanza verifica che siano stati definiti, valutati e ritenuti adeguati gli standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro. Inoltre verifica che tutta la documentazione relativa a tali valutazioni sia presente, aggiornata e disponibile. Inoltre verifica che tutta la documentazione relativa tali</li> </ol> |



## MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001

Gestione della  
Salute e della  
Sicurezza  
dell'Ente

Rev. 01\_2020

| ATTIVITÀ ANALIZZATE                                     | PROTOCOLLI DI CONTROLLO -<br>Art. 30 D.Lgs. 81/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>valutazioni sia conforme a quanto richiesto dalle norme cogenti, aggiornata e disponibile.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione di questo aspetto il Datore di Lavoro deve individuare le funzioni aziendali competenti che, in fase di nuovi acquisti o di nuova installazione, devono provvedere ad acquistare, nel rispetto delle normative vigenti, attrezzature/macchine, sostanze e preparati il meno pericolosi possibile nel rispetto di procedure specifiche costantemente aggiornate, ove necessario. Nel caso non sia possibile evitare l'acquisto di tali attrezzature/macchine, sostanze e preparati, li gestiscono riducendo al minimo il rischio residuo.</li><li>4. Al fine di dare sistematicità alla gestione di questo aspetto il Datore di Lavoro può prevedere l'utilizzo di risorse esterne per la consultazione delle fonti di aggiornamento e l'identificazione della normativa applicabile.</li><li>5. Al fine di dare sistematicità alla di questo aspetto il Datore di Lavoro mantiene attiva la procedura di aggiornamento della normativa applicabile e del DVR, ove emergesse la necessità.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | <b>Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti<br/>Art. 30 co. 1 lett.b)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Applicazione nell'ambito<br/>dell'organizzazione</b> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina ha redatto un documento di valutazione dei rischi che analizza i singoli luoghi di lavoro seguendo quanto prescritto dalla normativa vigente, in particolare preoccupandosi di aggiornarlo periodicamente secondo le prescrizioni di legge e ogni qualvolta avvengano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.</p> <p>Le misure adottate sono relative a: adozione di una organizzazione (come da organigramma) idonea a gestire le risorse (uomini e mezzi), informazione, formazione, addestramento, controllo sanitario (quando necessario), assegnazione e gestione DPI, utilizzo e controllo / manutenzione attrezzature e mezzi produttivi, gestione e manutenzione dei luoghi di lavoro e impianti, gestione delle sostanze e preparati pericolosi, gestione delle situazioni pericolose con analisi dei quasi incidenti, continua e corretta manutenzione di ambienti e macchine.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>REGOLE<br/>COMPORTEMENTO</b>                         | <p><b>DI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Datore di lavoro deve svolgere l'attività di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi conseguenti (DVR generale con le indicazioni dei rischi di mansione, DVR per i rischi specifici). A seguito di tale valutazione deve definire e far applicare le misure di prevenzione e protezione conseguenti.</li><li>2. Il Datore di lavoro deve mantenere un controllo operativo sulle scadenze dei DVR che presentano necessità di rinnovo periodico stabilito (Rischi fisici – 4 anni, Stress Lavoro Correlato – 2/3 anni, Rischio biologico – 3 anni) in modo da garantirne l'adeguatezza nel tempo.</li><li>3. Il Datore di lavoro deve aggiornare il DVR e ogni qualvolta avvengano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.</li><li>4. L'Organismo di Vigilanza verifica che la valutazione dei rischi sia presente e continuamente aggiornata alle reali condizioni organizzative ed operative dell'organizzazione. Inoltre verifica che tutta la documentazione relativa alla valutazione dei rischi sia conforme a quanto richiesto dalle norme cogenti.</li></ol> |

|                                                                                   |                                        |                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|  | MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001 | Gestione della Salute e della Sicurezza dell'Ente | Rev. 01_2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|

| ATTIVITÀ ANALIZZATE                                 | <b>PROTOCOLLI DI CONTROLLO - Art. 30 D.Lgs. 81/2008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 5. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure implementate per sviluppare una corretta e completa analisi dei pericoli e una conseguente valutazione dei rischi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | <b>Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso Art. 30 co. 1 lett.c)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina provvede a nominare, formare e addestrare gli addetti al primo soccorso, antincendio, evacuazione controllando periodicamente la necessità di effettuare aggiornamenti periodici e prove di evacuazione annuali; inoltre provvede ad una corretta manutenzione-conservazione dei presidi antincendio e del materiale di Primo Soccorso.</p> <p>È stato redatto un Piano di emergenza dove sono individuati vari scenari e per i quali è stata prevista la risposta che l'organizzazione deve dare. Vengono eseguite simulazioni periodiche documentate per rendere maggiormente efficace l'azione delle squadre di emergenza. Altri scenari specifici e diversi da quelli attualmente previsti potranno essere valutati a seconda di mutate condizioni o da eventuali segnalazioni provenienti dal campo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Datore di lavoro deve garantire che il Sistema di Prevenzione e Protezione sia in grado di fronteggiare le situazioni di emergenza che dovessero presentarsi. Al fine di giungere a questo fine deve individuare tra i lavoratori, consultando l'RLS, quelli che comporranno la Squadra di emergenza: a questi dovrà assicurare adeguata formazione ripetuta nel tempo secondo le periodicità definite dalle norme. Inoltre deve mantenere nel tempo la consistenza della squadra di emergenza e primo soccorso tenendo sempre conto anche della disponibilità degli addetti in relazione a malattie, ferie ed impegni. Inoltre deve assicurare lo svolgimento di simulazioni di possibili emergenze al fine di testare le capacità di reazione della squadra. Deve garantire la corretta formazione di base sulla risposta alle emergenze per tutti i lavoratori.</li> <li>2. L'Organismo di Vigilanza verifica che venga svolto dal SPP l'attività di gestione delle emergenze, incluse le attività di simulazione, che tali attività siano documentate e che tale documentazione venga conservata. Inoltre deve verificare che siano designate le squadre per la gestione delle emergenze e che abbiano adeguata. Monitora che i componenti delle squadre siano adeguatamente formati, e che la loro formazione venga periodicamente aggiornata in base a quanto previsto dalla normativa. Monitora che siano documentati i controlli periodici sui presidi antincendio.</li> <li>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attivi i Piani di emergenza implementati per i diversi scenari che dovessero presentarsi nei diversi siti ove l'organizzazione svolge le sue attività. Inoltre deve definire un controllo operativo al fine di assicurare che vengano eseguite simulazioni di tutti i tipi di emergenza tali da verificarne l'efficacia con periodicità pianificata.</li> </ol> |
|                                                     | <b>Alle attività di natura organizzativa, quali gestione degli appalti Art. 30 co. 1 lett. c)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                        |                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|  | MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001 | Gestione della Salute e della Sicurezza dell'Ente | Rev. 01_2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|

| ATTIVITÀ ANALIZZATE                       | <b>PROTOCOLLI DI CONTROLLO -<br/>Art. 30 D.Lgs. 81/2008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>Come previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 26, il Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'ente, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, con contratto di appalto o contratto d'opera verifica, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.</p> <p>Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p> <p>In caso di affidamento di lavori in appalto a ditte terze che si trovino a lavorare presso i propri locali o le proprie pertinenze contemporaneamente con lo svolgimento delle normali attività, l'ente si occupa di redigere apposito DUVRI ai sensi della normativa vigente.</p> <p>In caso di attivazione di cantieri temporanei o mobili, l'ente, in qualità di committente, espleta gli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p> |
| <b>REGOLE<br/>COMPORTAMENTO</b> <b>DI</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Datore di lavoro deve garantire che tutti gli appalti siano realizzati in completa sicurezza; a tal fine attua tutte le misure di natura organizzativa e tecnica necessarie per il raggiungimento di tale fine. A tal proposito si avvale di altre figure del SPP quali l'RSPP ed i preposti per monitorare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Di tutti gli appaltatori verifica l'idoneità tecnica – professionale a richiesta dalla normativa vigente. Ove necessario, nomina le figure di controllo delle attività di cantiere previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</li> <li>2. L'Organismo di Vigilanza verifica che tutta la documentazione inerente gli appalti assegnati sia adeguata e conforme all'idoneità tecnica – professionale richiesta agli appaltatori. Inoltre deve mantenere attiva la procedura implementata per la gestione dei lavori in appalto.</li> </ol>                                                                                                                                                           |
|                                           | <b>Attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di sicurezza,<br/>Art. 30 co. 1 lett.c)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001

Gestione della  
Salute e della  
Sicurezza  
dell'Ente

Rev. 01\_2020

| ATTIVITÀ ANALIZZATE                                 | PROTOCOLLI DI CONTROLLO -<br>Art. 30 D.Lgs. 81/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina organizza periodicamente riunioni per la sicurezza (di cui almeno una ai sensi dell'art. 35 co. 3 del D.Lgs. 81/08) alle quali partecipano, oltre al datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso di tale riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI scelti; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nella stessa riunione sono individuati: i codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva. La riunione viene indetta anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Ad ogni incontro viene redatto un verbale che resta a disposizione dei partecipanti, degli organi di vigilanza e dell'O.d.V. per consultazione.</p> |
| <b>REGOLE<br/>COMPORTAMENTO</b> <b>DI</b>           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento delle riunioni periodiche della sicurezza e parteciparvi anche mediante un delegato.</li><li>2. L'Organismo di Vigilanza verifica che le riunioni periodiche della sicurezza vengano svolte, documentate e che tale documentazione venga conservata. Inoltre verifica che gli obiettivi e gli incarichi assegnati in tali riunioni vengano attuati, indagando le cause nel caso ciò non avvenisse.</li><li>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve implementare procedure per assicurare la comunicazione interna. Inoltre deve implementare procedure per lo svolgimento di Riesami periodici del Modello organizzativo al fine di garantirne l'efficacia ed il miglioramento nel tempo.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | <b>Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza<br/>Art. 30 co. 1 lett.c)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001

Gestione della  
Salute e della  
Sicurezza  
dell'Ente

Rev. 01\_2020

### Applicazione nell'ambito dell'organizzazione

Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina consulta il RLS nelle scelte in materia di sicurezza e provvede inoltre affinché ricevano la formazione necessaria con gli aggiornamenti periodici.

In ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il Consorzio Bonifica Pianura Isontina consulta il RLS nei casi (non esaustivi) di seguito esposti:

- a) consultazione preventiva da parte del datore di lavoro all'atto della prima redazione della valutazione di tutti i rischi e della elaborazione del relativo documento e in tutti i successivi aggiornamenti, ad esempio a seguito di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29);
- b) consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (art. 50 comma b);
- c) consultazione in merito alla designazione di: responsabile del servizio di prevenzione, addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro; medico competente (art. 50 comma c);
- d) consultazione in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 50 comma d);
- e) ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti per rendere i luoghi di lavoro conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV, consultazione preventiva da parte del datore di lavoro prima di adottare, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (Art. 63);
- f) in caso di cantieri temporanei o mobili, prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche apportate allo stesso, per ciascuna impresa esecutrice, consultazione preventiva da parte del datore di lavoro (il RLS riceve eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e ha la facoltà di formulare proposte al riguardo) (art. 102);
- g) consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) da parte del datore di lavoro nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art. 192 sulla scelta dei dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo (art. 193);
- h) Nell'ambito delle sostanze pericolose: consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) per la protezione da agenti chimici ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50 (art. 231);
  - consultazione preventiva da parte del datore di lavoro per la protezione da agenti cancerogeni e mutageni, in caso di operazioni lavorative particolari (art. 241) (in caso di operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
    - a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
    - b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni);
  - consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) da parte del datore di lavoro prima



## MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001

Gestione della  
Salute e della  
Sicurezza  
dell'Ente

Rev. 01\_2020

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>dell'esecuzione dei campionamenti per la protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (art. 253) (nel caso in cui l'esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d). Il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche (art. 254, commi 4,5);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- consultazione preventiva dei lavoratori interessati e dei loro rappresentanti da parte del datore di lavoro qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254 (il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate) (art. 257).</li></ul> |
| <b>REGOLE<br/>COMPORAMENTO</b>                          | <b>DI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento delle libere elezioni del RLS e concedergli la possibilità di consultare la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int. Il Datore di lavoro garantisce che l'RLS sia adeguatamente formato ed aggiornato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.</li><li>2. L'Organismo di Vigilanza verifica che la figura dell'RLS sia eletta, sia consultata e svolga la sua attività nell'ambito del Sistema di prevenzione per la Salute e la Sicurezza aziendale. Inoltre verifica che l'RLS sia adeguatamente formato ed aggiornato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.</li><li>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure implementate per assicurare la comunicazione interna in particolare quella con l'RLS.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                         | <b>Attività di sorveglianza sanitaria<br/>Art. 30 co. 1 lett.d)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Applicazione nell'ambito<br/>dell'organizzazione</b> | <p>L'organizzazione della sicurezza prevede una costante collaborazione con il Medico Competente che partecipa all'attività di valutazione dei rischi, programma la sorveglianza sanitaria sulla base della stessa valutazione e definisce tempistiche e tipologia di esami da effettuare attraverso un protocollo sanitario gestito dal MC. In caso di cambi mansione o introduzione di nuovi rischi il Consorzio Bonifica Pianura Isontina comunica al MC le variazioni. La gestione delle idoneità o delle prescrizioni per idoneità parziale vengono gestite con apposita comunicazione ai preposti. Tutti i lavoratori sono stati informati dei risultati della visita e degli esami strumentali effettuati.</p> <p>Il Medico Competente definisce, in base alle prescrizioni normative, alla valutazione dei rischi aziendale e in base alle reali condizioni di lavoro, la necessità, la tipologia di esami e la periodicità degli accertamenti sanitari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>REGOLE<br/>COMPORAMENTO</b>                          | <b>DI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento della sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori cui il Medico Competente la applica. Deve garantire il rispetto delle idoneità rilasciate dal Medico Competente stesso e di eventuali idoneità parziali e con limitazioni. Il Datore di lavoro deve garantire in caso di cambio di mansione del lavoratore la comunicazione al Medico Competente(MC) al fine di una nuova valutazione dell'idoneità del lavoratore alla nuova mansione.</li><li>2. Il Datore di lavoro, in collaborazione con il MC, deve garantire il rispetto della tempistica di scadenza delle visite</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                               |                                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <p>MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p> | <p>Gestione della<br/>Salute e della<br/>Sicurezza<br/>dell'Ente</p> | <p>Rev. 01_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p>mediche dei lavoratori mediante opportuni strumenti di pianificazione. Inoltre il Datore di Lavoro deve garantire il rispetto della privacy nella conservazione delle cartelle cliniche di ciascun lavoratore non che il rispetto delle prescrizioni rilasciate dal MC.</p> <p>3. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della sua attività, verifica il rispetto della gestione delle idoneità e della periodicità delle visite mediche cui sono sottoposti i lavoratori.</p> <p>4. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato, il Datore di Lavoro deve mantenere un controllo operativo sull'applicazione del Protocollo Sanitario, sulla periodicità delle viste mediche e sulla corretta conservazione delle cartelle cliniche e sul rispetto delle prescrizioni del MC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | <p><b>Attività di informazione e formazione dei lavoratori</b><br/><b>Art. 30 co. 1 lett. e)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b></p> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina mantiene alta l'attenzione e la sensibilità dei lavoratori nei confronti del rispetto di della propria sicurezza, di quella dei colleghi che operano nelle vicinanze, sui quali ricadono le conseguenze delle attività svolte e di quelle non svolte e delle norme di sicurezza.</p> <p>A tale scopo si occupa di formare e informare adeguatamente ogni lavoratore in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, soprattutto per quanto concerne:</p> <p>a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;</p> <p>b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza del Consorzio Bonifica Pianura Isontina.</p> <p>Con l'ingresso in Consorzio Bonifica Pianura Isontina, il lavoratore è affiancato a personale più esperto e, con la supervisione del suo Preposto, riceve una formazione specifica anche su quegli aspetti di sicurezza riguardanti il suo lavoro specifico. L'applicazione delle norme di sicurezza si realizza anche attraverso l'applicazione di segnaletica di sicurezza, che indica con precisione le azioni che un lavoratore deve compiere per svolgere in maniera corretta e sicura il proprio compito.</p> <p>Tale formazione sarà ripetuta ogniqualvolta sarà effettuato un cambio di mansione o saranno introdotte nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.</p> <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina altresì prevede che i lavoratori ricevano una formazione specifica nel caso in cui vi sia un'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi pericoli.</p> <p>Sono presenti mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (ad esempio lavori in quota, carrellisti, lavori elettrici, ...). Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina forma specificatamente, secondo quanto previsto dalla norma (accordo Stato Regioni 22/02/2012), i lavoratori nell'uso delle attrezzature (carrello elevatore, PLE, escavatore, terna, ...)- L'elenco dettagliato dei rischi specifici in relazione alle attività/mansioni è contenuto all'interno del documento di valutazione dei rischi.</p> |
| <p><b>REGOLE<br/>COMPORTEMENTO</b></p>                     | <p><b>DI</b></p> <p>1. Il Datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori siano informati sui rischi cui possono essere esposti, formati per poter affrontare i rischi residui e addestrati per poter svolgere la loro attività in completa sicurezza. Il Datore di lavoro deve verificare che la formazione sia stata efficace e periodicamente la verifica e la aggiorna.</p> <p>2. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della sua attività, verifica il rispetto della gestione della formazione analizzando</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                               |                                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <p>MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p> | <p>Gestione della<br/>Salute e della<br/>Sicurezza<br/>dell'Ente</p> | <p>Rev. 01_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p>la valutazione delle esigenze di formazione, l'erogazione della formazione corrispondente e la valutazione della sua efficacia.</p> <p>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro implementa una procedura che garantisca la pianificazione, la realizzazione e la verifica dell'efficacia di tutti gli aspetti della formazione del lavoratore (Informazione, formazione e addestramento) nel settore della sicurezza.</p> <p>4. Il Datore di lavoro deve implementare e mantenere attive procedure o istruzioni operative che illustrino ai lavoratori l'uso di attrezzature di lavoro e/o lo svolgimento di attività specifiche che possano essere fonte di rischi specifici.</p>                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <p><b>Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori</b><br/><b>Art. 30 co. 1 lett.f)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b></p> | <p>La sorveglianza e vigilanza viene effettuata da parte del Datore Di Lavoro e Preposti, in base alle proprie attribuzioni e competenze.</p> <p>L'RSPP effettua un controllo tecnico-operativo di primo grado configurabile come verifica tecnica di sicurezza su nuove attività, nuove attrezzature e nuovi mezzi, nuovi prodotti, prodotti pericolosi e loro caratteristiche: oltre a ciò verifica con ripetuti sopralluoghi sul territorio, in collaborazione con i Preposti, il rispetto delle procedure operative adottate. Sono previsti provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle leggi o delle regole aziendali dei Preposti e Lavoratori. Inoltre si programmano verifiche mirate, con temi specifici, e la conseguente attivazione di azioni correttive e preventive derivanti e inserite nel piano di miglioramento.</p>                                                                                                           |
| <p><b>REGOLE<br/>COMPORTAMENTO</b></p> <p><b>DI</b></p>    | <p>1. Il Datore di Lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo del rispetto delle procedure adottate e garantire mediante i preposti che le metodologie operative e di sicurezza adottate vengano rispettate.</p> <p>2. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato e sull'avvenuta sorveglianza da parte dei preposti nel rispetto dell'organigramma aziendale.</p> <p>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare delle procedure per la realizzazione di audit periodici, pianificati per tutti gli aspetti della sicurezza in modo che tali attività forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati nel SPP e sull'applicazione delle procedure della sicurezza approvate.</p> |
|                                                            | <p><b>Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge</b><br/><b>Art. 30 co. 1 lett.g)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                     |                                                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</b></p> | <p align="center">Gestione della<br/>Salute e della<br/>Sicurezza<br/>dell'Ente</p> | <p align="center">Rev. 01_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b></p> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina si preoccupa di espletare tutti gli adempimenti burocratici previsti per legge (ad es. denunce messa a terra, agibilità dei locali, Certificato di Prevenzione Incendi, dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, rinnovi delle varie autorizzazioni, monitoraggi periodici per rischi specifici (strutture contenenti amianto, ecc.) e di effettuare delle verifiche periodiche in materia di rispetto della conformità normativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p align="center"><b>REGOLE<br/>COMPORTEMENTO</b></p>                     | <p align="center"><b>DI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Datore di lavoro deve garantire che tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie siano acquisite e che siano monitorate eventuali loro scadenze.</li> <li>2. L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che le attività di verifica della conformità normativa vengano svolte con continuità dalle figure previste; inoltre verifica il rispetto delle scadenze per autorizzazioni e certificazioni obbligatorie secondo lo scadenziario, o altro mezzo, fornito dalla società.</li> <li>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per la gestione della documentazione degli aspetti propri della sicurezza, della verifica della conformità normativa e della gestione delle scadenze.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                           | <p align="center"><b>Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate<br/>Art. 30 co. 1 lett.h)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p align="center"><b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b></p> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina programma sopralluoghi periodici mirati, svolti dal RSPP, con temi specifici, e la conseguente attivazione di azioni correttive e preventive derivanti e inserite nel piano di miglioramento. Viene monitorato lo stato avanzamento lavori del piano di miglioramento prestabilito. Sono previsti provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle leggi o delle regole aziendali a carico dei Dirigenti per la sicurezza, Preposti e lavoratori.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p align="center"><b>REGOLE<br/>COMPORTEMENTO</b></p>                     | <p align="center"><b>DI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato basate sulla stesura di Piani di audit periodici che forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati e sull'applicazione delle procedure approvate.</li> <li>2. Il Datore di Lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato mediante verifiche sull'applicazione delle procedure adottate.</li> <li>3. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un'analisi di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato verificando sia presenza delle procedure richiamate nel MOG sia la loro applicazione.</li> <li>4. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro, o un suo incaricato, deve mantenere attive modalità operative che consentano di registrare, indagare ed analizzare eventuali infortuni, incidenti e le situazioni pericolose.</li> <li>5. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro Delegato mantiene attive le procedure implementate per registrare ed analizzare eventuali deviazioni segnalate da colui che svolge attività di</li> </ol> |

|                                                                                   |                                        |                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|  | MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001 | Gestione della Salute e della Sicurezza dell'Ente | Rev. 01_2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | controllo. Lo scopo è quello di individuare e porre in atto le necessarie azioni correttive o preventive e successivamente verificarne l'efficacia. Si intende per deviazione un qualsiasi scostamento dai requisiti fissati dalle procedure operative, di sicurezza e del MOG dell'azienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                     | <b>Sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività</b><br><b>Art. 30 co. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b> | Viene curata la formalizzazione di tutte le attività effettuate (ad es. registro dei controlli periodici antincendio, redazione dei verbali di riunione, ecc.) e tutta la documentazione viene conservata a cura del RSPP in formato digitale o in formato cartaceo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>REGOLE COMPORTAMENTO</b> <b>DI</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Datore di lavoro deve garantire che ci sia evidenza documentale dello svolgimento delle attività necessarie per garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro; inoltre deve garantire tutte le registrazioni previste dalle norme applicabili sulla SSL.</li> <li>2. L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che le attività di registrazione vengano svolte con continuità dalle figure previste; inoltre verifica lo stato di conservazione delle registrazioni.</li> <li>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per la gestione della documentazione inerente la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL).</li> </ol> |
|                                                     | <b>Competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio</b><br><b>Art. 30 co. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina ha definito un sistema di deleghe ed un organigramma ove sono definite le figure di Datore di lavoro, del Medico Competente e dei Preposti; vengono svolte attività di sorveglianza documentata in modo da sensibilizzare e responsabilizzare tutti i lavoratori e prevenire / correggere tempestivamente eventuali comportamenti non adeguati.</p> <p>È stato nominato un RSPP esterno, in virtù di specifici requisiti di competenza ed esperienza, che collabora con il datore di lavoro per effettuare l'attività di valutazione dei rischi presenti sul posto di lavoro e di aggiornamento dei relativi documenti.</p>                                                                                                                                             |
| <b>REGOLE COMPORTAMENTO</b> <b>DI</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Datore di lavoro deve garantire che le attività di individuazione dei pericoli sul posto di lavoro e di valutazione e gestione dei rischi conseguenti siano svolte da personale avente competenze tecniche adeguate e i poteri necessari al fine di assicurare che le valutazioni svolte siano adeguate alla realtà lavorativa dell'ente.</li> <li>2. L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che solo persone con adeguate competenze e necessari poteri collaborino con il Datore di Lavoro nelle attività di valutazione e gestione</li> </ol>                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                               |                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <p>MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p> | <p>Gestione della Salute e della Sicurezza dell'Ente</p> | <p>Rev. 01_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p>del rischio.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure implementate per lo svolgimento dell'analisi dei pericoli, la valutazione dei rischi il rispetto della conformità normativa.</li> <li>Per tutti i processi ed attività aziendali il Datore di Lavoro deve assicurare una chiara attribuzione di compiti e funzioni nell'ambito del proprio modello organizzativo, tenendo conto di quanto disposto dalla legislazione. Tale attribuzione deve essere nota a tutti ed effettivamente adottata.</li> <li>Nell'affidare incarichi per valutazioni tecniche del rischio a operatori esterni o a organizzazioni esterne il Datore di Lavoro deve verificare la competenza tecnica degli incaricati mediante analisi dei curriculum aggiornati, delle attività svolte e dall'esperienza. Il Datore di Lavoro deve definire dei requisiti minimi di competenza per operatori esterni o organizzazioni esterne affidatarie di incarichi di valutazione del rischio.</li> </ol> |
|                                                            | <p><b>Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.</b><br/><b>Art. 30 co. 3</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b></p> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina, con il modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/01, ha adottato un Codice disciplinare che si impegna di diffondere a tutti i lavoratori e di applicare costantemente al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b></p>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Il Datore di Lavoro adotta il sistema disciplinare e lo comunica a tutti i soggetti interessati.</li> <li>L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica l'applicazione, ove necessario, del Sistema sanzionatorio adottato.</li> <li>Il Datore di lavoro definisce, inoltre, idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa (nei casi in cui via sia un qualche rilevanza sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro aziendale). Perché tali modalità siano applicabili l'ente deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto, fino alla risoluzione del contratto stesso.</li> </ol>                                                                                                                                  |
|                                                            | <p><b>Sistema di controllo sull'attuazione del Modello Organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate</b><br/><b>Art. 30 co. 4</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                               |                                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <p>MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p> | <p>Gestione della<br/>Salute e della<br/>Sicurezza<br/>dell'Ente</p> | <p>Rev. 01_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b></p> | <p>L'attuazione del sistema organizzativo viene verificata dall'OdV che controlla nel tempo la corretta attuazione delle procedure che costituiscono il Modello stesso; inoltre ne verifica la coerenza alla norma di riferimento ed alle sue evoluzioni.<br/>I tecnici del SPP effettuano un controllo tecnico-operativo sull'attuazione del modello di primo livello con audit, sopralluoghi, interviste, simulazioni. L'RSPP collabora al controllo tecnico-operativo di primo grado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>REGOLE<br/>COMPORTAMENTO</b> <b>DI</b></p>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Datore di lavoro, tramite la catena gerarchica di controllo deve garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato.</li> <li>2. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado del mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato verificando la presenza e la continua applicazione delle procedure rilevanti applicabili.</li> <li>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure implementate di audit periodici che assicurino il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato, svolti da personale qualificato (interno o esterno all'organizzazione). Inoltre deve implementare la stesura di Piani di miglioramento, verificati periodicamente, e il Riesame del MOG, periodico, per questi specifici reati. Di tali attività deve dare evidenza all'OdV.</li> </ol> |
|                                                            | <p><b>Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo<br/>Art. 30 co. 4</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                               |                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <p>MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p> | <p>Gestione della Salute e della Sicurezza dell'Ente</p> | <p>Rev. 01_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Applicazione nell'ambito dell'organizzazione</b></p> | <p>Il riesame e l'eventuale aggiornamento del modello vengono svolti da parte dell'Organismo di vigilanza ogni volta che sia ritenuto necessario ai fini del controllo e verifica delle attività svolte e ad ogni modifica normativa rilevante ai fini della conformità del modello stesso alla normativa.</p> <p>Inoltre al fine di assicurare la conformità del SPP il Consorzio Bonifica Pianura Isontina rivaluta almeno una volta all'anno durante la riunione periodica prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int. il MOG per gli aspetti della sicurezza: nell'ambito di tale riunione, ove è sono presenti almeno il Datore di Lavoro, l'RSPP, l'RLS e il Medico Competente, vengono valutate tra l'altro le situazioni di non conformità, (infortunio ma anche mancato infortunio, ecc.) e sono definite conseguenti azioni preventive e correttive. In tale occasione vengono fissati obiettivi di miglioramento, affidati incarichi e risorse, rivalutato l'approccio aziendale alla sicurezza modificandolo se necessario. Tutte le decisioni prese vengono documentate su un apposito verbale e, successivamente, trasmesse, a seconda della pertinenza dei specifici aspetti, al personale.</p> <p>Vengono effettuate riunioni e sopralluoghi congiunti dalle varie figure (ad es. RSPP, Datore di lavoro, Preposti, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) per trovare le misure di prevenzione e protezione adeguate nel caso di situazioni anomale segnalate o modifiche tecnologiche e/o normative.</p> <p>È previsto un sistema di aggiornamento per gli aspetti legislativi e normativi cui il Consorzio è soggetto. Inoltre sono previsti piani periodici di formazione ed aggiornamento per le varie figure presenti (ad es. RSPP, RLS, e Preposti, lavoratori), onde seguire e perseguire l'avanzamento dello stato dell'arte su attrezzature di lavoro, gestione di sostanze e preparati, oltre a migliorare le procedure di lavoro.</p> |
| <p><b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b></p>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Datore di lavoro, deve riesaminare periodicamente il Modello Organizzativo adottato per garantirne la continua efficacia.</li> <li>2. L'Organismo di Vigilanza segnala, in caso di evidenza di inadeguatezza, la necessità di un aggiornamento o di una modifica del Modello adottato.</li> <li>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per lo svolgimento di Riesami periodici del Modello organizzativo al fine di garantirne l'efficacia ed il miglioramento nel tempo nell'ambito, ad esempio, delle Riunioni Periodiche della Sicurezza ed in quello della Riunione ex art. 35 del D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

***Tutte i lavoratori devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e comunque adempiere a quanto prescritto dagli artt. 17, 18, 19, 20 del D.lgs 81/2008 e succ. mod. ed int. Anche il Medico Competente e l'RSPP, pur operando come professionisti esterni al consorzio, nell'ambito del loro incarico devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e comunque adempiere a quanto prescritto dall'art. 25 D.lgs 81/2008 e succ. mod. ed int.***



| Flussi Informativi Verso L'ODV                                                                                                                                                                                             |             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Periodicità | Responsabile         |
| Report degli eventuali infortuni occorsi e dei mancati incidenti                                                                                                                                                           | AD EVENTO   | RSPP                 |
| Report dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro da parte del RSPP per la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione ed applicazione delle procedure aziendali della sicurezza              | SEMENTRALE  | RSPP                 |
| Report dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro da parte del Medico Competente per la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione ed applicazione delle procedure aziendali della sicurezza | SEMENTRALE  | MEDICO<br>COMPETENTE |
| Verbale riunione annuale ex art. 35 D.Lgs. 81/08                                                                                                                                                                           | ANNUALE     | DATORE DI<br>LAVORO  |
| Verbale delle riunioni sulla sicurezza                                                                                                                                                                                     | AD EVENTO   | DATORE DI<br>LAVORO  |
| Aggiornamenti del DVR                                                                                                                                                                                                      | AD EVENTO   | RSPP                 |
| Modifiche dell'organigramma della sicurezza                                                                                                                                                                                | AD EVENTO   | DATORE DI<br>LAVORO  |
| Piano formativo in materia di sicurezza                                                                                                                                                                                    | ANNUALE     | DATORE DI<br>LAVORO  |
| Report su criticità emerse in materia di sicurezza                                                                                                                                                                         | SEMENTRALE  | RSPP                 |
| Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della Autorità Competente ed esito delle relative eventuali prescrizioni                                                        | AD EVENTO   | DATORE DI<br>LAVORO  |
| Report sulla verifiche di idoneità tecnico professionali delle imprese fornitrici con separata indicazione di quelle anomale (non qualificate).                                                                            | SEMENTRALE  | RSPP                 |
| Verballi relativi alle prove di emergenza svolte                                                                                                                                                                           | ANNUALE     | RSPP                 |

|                                                                                   |                                        |                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  | MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001 | Gestione degli aspetti ambientali dell'Ente | Rev. 01_2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|

## REATI AMBIENTALI - ATTIVITÀ COLLEGATE

| PROCESSO                                                                      | GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE                                                                  | RAPPRESENTANTE LEGALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FIGURE COINVOLTE APICALI                                                      | DEPUTAZIONE, DIRETTORE UNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO                                                 | PREPOSTI, LAVORATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITA'                                                                     | GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI | <p>Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, gestisce gli adempimenti in tema di ambiente tramite l'organizzazione che si è data desumibile dall'organigramma aziendale. Il Direttore Unico, nell'ambito delle sue deleghe, sovrintende a tutte le attività in tema di ambiente coadiuvato dal Direttore Tecnico e dai preposti per le aree di competenza specifica.</p> |

|                                                                                   |                                        |                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  | MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001 | Gestione degli aspetti ambientali dell'Ente | Rev. 01_2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b>                                | <b>Rispetto degli standard di legge relativi al danno ambientale in relazione alla contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RISCHI REATO POSSIBILI</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischio che il Rappresentante Legale non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente relativamente agli aspetti legati a contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.</li> <li>• Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2), che possano provocare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</li> <li>• Rischio per mancata bonifica secondo quanto predisposto da progetto approvato (Cass.27997/09)</li> <li>• Rischio per mancato obbligo di comunicazione (Cass.26479/07 conforme Cass. 167002/11)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVENZIONISTICHE ATTUATE</b> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina al fine di adottare il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 monitora eventuali rischi di contaminazione dei suoli e di danno ambientale predisponendo controlli sulle attività e gestendo in modo appropriato eventuali situazioni di emergenza dovute a sversamenti o inquinamenti non dovuti alle normali attività operative svolte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. Del D.Lgs 156/2006</li> <li>• il responsabile dell'inquinamento, deve attuare le necessarie misure di prevenzione, deve svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.</li> <li>• Qualora l'indagine preliminare di cui al punto precedente accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.</li> <li>• Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile deve sottoporre alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure</li> </ul> </li> </ol> |

|                                                                                   |                                        |                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  | MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001 | Gestione degli aspetti ambientali dell'Ente | Rev. 01_2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.</p> <p>2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Rappresentante Legale deve mantenere attive le procedure per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. e per i reati associabili alla Bonifica dei siti), e sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi.</p> <p>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Rappresentante Legale deve mantenere attive le procedure per assicurare che in casi di emergenza siano predisposte metodologie di pronto intervento al fine di contenere possibili inquinamenti e che tali metodologie siano periodicamente verificate con simulazioni sul campo.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b> | <b>Impianti che generano emissioni in aria per i reati associabili al superamento dei valori limite di qualità dell'aria – D. Lgs. 152/06, Art. 279, comma 5</b> |
| <b>MODALITÀ</b>              | Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge attività che implicino il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.                       |

|                                                                                   |                                               |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <p>MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001</p> | <p>Gestione degli aspetti ambientali dell'Ente</p> | <p>Rev. 01_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RISCHIO REATO NORMATO</b></p>                                | <p><b>Impianti che generano scarichi idrici in relazione ai reati associabili ai limiti ed alle condizioni previste per gli scarichi di acque reflue industriali – D. Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>RISCHI REATO POSSIBILI</b></p>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 (scarico di acque meteoriche non convogliate in rete separata) e 13, che possano provocare superamento dei limiti ed alle condizioni previste per gli Scarichi di acque reflue industriali</li> <li>• Rischio che il Delegato Ambientale non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente</li> </ul> <p>La norma punisce chi apre o effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle tabelle degli allegati alla parte terza del D.Lgs. 152/06:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in difetto della prescritta autorizzazione o dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, o comunque senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente previste dagli articoli 107, comma 1, e 108, co. 4, del decreto.</li> <li>- e superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, nella tabella 4 del medesimo allegato 5 o i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;</li> </ul> <p>La norma punisce, altresì, chi non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.</p> <p>E' prevista un'aggravante se viene effettuato uno scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, salvo che per intervenuti processi fisici, chimici e biologici, sia reso rapidamente innocuo e sussista una preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente.</p> |
| <p><b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVENZIONISTICHE ATTUATE</b></p> | <p>Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina monitora tutti gli scarichi effluenti da propri insediamenti valutando il recipiente finale ed operando al fine di operare nel rispetto dei limiti previsti dalla norma. Nel caso venga richiesto il rispetto di tabelle specifiche, a fronte di autorizzazioni degli Enti gestori del ciclo dell'acqua, affida il monitoraggio a laboratori indipendenti che operano sia per il campionamento sia per le analisi dei singoli parametri analizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b></p>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Rappresentante Legale in collaborazione con il Direttore, deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantire il divieto di aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue senza una preventiva verifica sull'eventuale necessità di autorizzazione;</li> <li>• Garantire il divieto di continuare ad effettuare o mantenere scarichi di acque reflue dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata</li> </ul> </li> <li>2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Rappresentante Legale deve implementare procedure per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (scarichi idrici), sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi, sulla qualifica dei fornitori rilevanti per la gestione degli aspetti ambientali (laboratori di prova), sulla verifica della conformità normativa delle attività svolte in relazione a questo</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001

Gestione degli  
aspetti ambientali  
dell'Ente

Rev. 01\_2020

specifico aspetto ambientale (scarichi idrici), sulla gestione della documentazione inerente gli aspetti ambientali (in particolare tutti gli aspetti autorizzativi).

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b>                                | <b>Violazione delle norme che regolano la gestione dei rifiuti. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, Art. 256, commi 1, 3 e 6).</b><br><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, Art. 258, comma 4); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 259, comma 1);</b><br><b>Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 260, commi 1, 2);</b><br><b>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (D. Lgs. 152/06, Art. 260 BIS, commi 6, 7, 8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RISCHI REATO POSSIBILI</b>                               | Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali in materia di rifiuti che possano comportare l'illecita gestione dei rifiuti. In particolare esecuzione di trasporto, da parte di un trasportatore, dei rifiuti diversi da quelli indicati in autorizzazione, attività di recupero o smaltimento con autorizzazione scaduta o non rinnovata nei limiti di legge, movimentazione di rifiuti iniziata all'interno di un'area ma finalizzata a trasporto esterno con mezzi non autorizzati, mancato controllo dei titoli abilitativi dell'intermediario (Cass. 26526/08), deposito temporaneo di rifiuti pericolosi - luogo non funzionalmente collegato al sito produttivo (Cass. 45447/08), sversamento di acque reflue di lavorazione in tombino (Cass. 25037/11), accumulo ripetuto di rifiuti urbani in area non autorizzata, deposito di rifiuti in discarica di fatto (Cass. 19221/08), errata classificazione CER, mancato controllo delle autorizzazioni dei mezzi di trasporto in base ai codici CER autorizzati, mancato controllo dei codici autorizzati degli impianti di recupero/smaltimento, mancato controllo delle scadenze delle autorizzazioni per mezzi ed impianti, mancato controllo della compilazione corretta dei FIR, del rientro della IV copia.<br>Rischio che il Rappresentante Legale non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente. |
| <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVENZIONISTICHE ATTUATE</b> | I rifiuti prodotti direttamente dal Consorzio Bonifica Pianura Isontina sono imputabili alle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"><li>- gestione propri uffici, attività connesse alla gestione / manutenzione di impianti di bonifica;</li><li>- gestione di rifiuti da demolizione di manufatti;</li><li>- gestione dei rifiuti da sfalcio;</li><li>- avviamento a smaltimento di rifiuti abbandonati sulle aree di competenza, ove ritrovati.</li></ul> Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina conferisce i rifiuti in appositi contenitori, identificati univocamente. Il trasporto ed il recupero e/o smaltimento di tutte le altre tipologie di rifiuti é affidato a terzi autorizzati, privilegiando ove possibile il recupero rispetto allo smaltimento. I comportamenti degli operatori del CBPI devono risultare conformi a quanto previsto dalla norma tenendo ben evidente il divieto di miscelazione. Il Consorzio ha seguito tutte le procedure di iscrizione al SISTRI e deve mantenere attiva l'iscrizione con il pagamento delle quote annue previste. Nel caso di trasporto in proprio di rifiuti specifici (rifiuti da sfalcio, rifiuti da demolizione) dal luogo di produzione al deposito temporaneo / all'impianto di trattamento il Consorzio Bonifica Pianura Isontina detiene l'autorizzazione al trasporto per le categorie di rifiuto trasportate.                    |
| <b>REGOLE</b>                                               | <b>DI</b> 1. Il Legale Rappresentante deve:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**COMPORTAMENTO**

- Garantire il divieto di effettuare l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006
  - Garantire il divieto di realizzare o gestire una discarica non autorizzata
  - Garantire il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente 152/2006 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
  - Garantire il divieto di effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 ovvero indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
  - Garantire il divieto di effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso
  - Garantire il divieto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti
  - Garantire l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti ed il pagamento dei relativi contributi annui,
  - Garantire il divieto di fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della loro tracciabilità;
  - Garantire il divieto di inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
  - Garantire il divieto di omettere di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti
  - Garantire il divieto, durante il trasporto, di fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Legale Rappresentante deve implementare procedure per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (deposito temporaneo dei rifiuti, divieto di miscelazione, verifica delle targhe dei mezzi impiegati per l'attività di trasporto in modo da garantire che solo mezzi autorizzati per uno specifico codice CER lo trasportino effettivamente, verifica che solo impianti autorizzati per uno specifico codice CER lo ricevano effettivamente), sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi, sulla verifica della conformità normativa delle attività svolte in relazione a questo specifico aspetto ambientale (identificazione dei codici CER, individuazione corretta delle modalità di stoccaggio), sulla gestione della documentazione inerente gli aspetti ambientali (gestione della documentazione inerente il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti (gestione dei FIR, gestione dei registri di carico / scarico)).



## MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001

Gestione degli  
aspetti ambientali  
dell'Ente

Rev. 01\_2020

|                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b> | <b>Attività che possono comportare l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. (Art. 727 bis CP).</b>                          |
| <b>MODALITÀ</b>              | Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge attività che implicino l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b>                                | <b>Attività che possono comportare la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RISCHI REATO POSSIBILI</b>                               | <p>Il reato può realizzarsi nell'ambito delle attività svolte entro siti protetti. In particolare:</p> <p>Danneggiamento/degrado dell'habitat<br/><i>Ad esempio in seguito ad alterazione della composizione floristica, ingresso di specie alloctone; alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche/trofiche; semplificazione degli habitat complessi; ecc.</i></p> <p>Frammentazione<br/><i>Ad esempio consistente in distruzione della vegetazione ed apertura di varchi in formazioni compatte; interferenze con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente con il Sito Natura 2000 (ad es. corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide); interruzione della rete ecologica, laddove individuata a livello provinciale o comunale o di connessioni ecologiche esistenti (rotte migratorie, aree di transito fra siti riproduttivi/trofici/di rifugio ecc.); ecc.</i></p> <p>Diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione delle componenti strutturali degli habitat<br/><i>Ad esempio in seguito ad interferenze con le principali relazioni che determinano il funzionamento del sito (es. ciclo dei nutrienti, reti trofiche, disponibilità delle risorse, produttività, circolazione idrica superficiale o profonda, dissesto idrogeologico ecc.).</i></p> <p>Perturbazione alle specie<br/><i>Ad esempio consistente in peggioramento dei parametri di popolazione (natalità, mortalità, ecc.) per introduzione di fattori esogeni (ad es. per bioaccumulo di inquinanti, competizione/predazione da parte di specie alloctone, ecc.); disturbo alle popolazioni animali legato alla presenza di personale, al rumore, al transito, ecc.; peggioramento delle condizioni ecologiche per perdita e frammentazione di habitat, effetti barriera da infrastrutture lineari, ecc.</i></p> |
| <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVENZIONISTICHE ATTUATE</b> | Le attività di manutenzione nell'ambito di un sito riguardano la manutenzione dei corsi d'acqua e delle loro rive (sfalcio) a seconda del tipo di incarico. Le attività di manutenzione sono svolte entro siti protetti (attività di sfalcio in siti protetti. Carso, SIC Cavana, Parco Isola della Cona, Preval). Operando in queste aree il Consorzio attua sempre le indicazioni del Procedimento di valutazione di incidenza ambientale svolte ed approvate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001

Gestione degli  
aspetti ambientali  
dell'Ente

Rev. 01\_2020

|                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE<br/>COMPORTAMENTO</b> | <b>DI</b> | <p>Il Legale Rappresentante deve:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato sorvegliare il rispetto delle indicazioni del Procedimento di valutazione di incidenza ambientale con verifiche sul territorio periodiche e documentate da parte dei preposti.</li><li>2. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo mediante audit sul territorio e sulla documentazione del Procedimento di valutazione di incidenza ambientale.</li></ol> |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b> | <b>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 150/92, Art. 1, 3 bis)</b> |
| <b>MODALITÀ</b>              | Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge alcun tipo di attività che implichi commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione o la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.                                                                                                                                                                                    |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b> | <b>Attività che implicano la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/93, art. 3, comma 6)</b>                                                                                                                                                 |
| <b>MODALITÀ</b>              | Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non produce, né lavora sostanze lesive dell'ozono. Gli impianti di condizionamento vengono regolarmente mantenuti e la manutenzione è registrata. L'attività viene svolta da azienda certificata per la direttiva F-Gas. |

|                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b> | <b>Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8)</b>                                                                                                                   |
| <b>MODALITÀ</b>              | Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge attività di armatore, né possiede navi. È posseduta una sola imbarcazione, barca falciante, per la pulizia dei canali che non configura la specie di reato. |

|                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b> | <b>Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9)</b>                                                                                                                  |
| <b>MODALITÀ</b>              | Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non svolge attività di armatore, né possiede navi. È posseduta una sola imbarcazione, barca falciante, per la pulizia dei canali che non configura la specie di reato. |

|                                                                                   |                                        |                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  | MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001 | Gestione degli aspetti ambientali dell'Ente | Rev. 01_2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b>                                | <b>Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RISCHI REATO POSSIBILI</b>                               | <p>Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali con significativo danno ambientale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rischio che il Rappresentante Legale non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente per le attività di gestione delle raccolte di rifiuti, inquinamento dei siti delle aree ove il CBPI opera.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVENZIONISTICHE ATTUATE</b> | <p>Consorzio Bonifica Pianura Isontina monitora sia gli aspetti ambientali significativi sia il valore degli impatti ambientali. Inoltre applica procedure di emergenza volte a limitare eventuali conseguenze ambientali nei casi in cui si dovessero verificare delle situazioni impreviste e fuori controllo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>REGOLE DI COMPORTAMENTO</b>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Rappresentante Legale deve mantenere attive le procedure implementate per la gestione delle emergenze, verificando l'esecuzione periodica di simulazioni volte ad evitare situazioni di inquinamento non gestibili.</li> <li>L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato verificando in particolare il rispetto della periodicità dell'esecuzione delle simulazioni in tutti i siti di rilevanza ambientale del Consorzio.</li> </ol> |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b>                                | <b>Delitti colposi contro l'ambiente - 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RISCHI REATO POSSIBILI</b>                               | <p>Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali con danno ambientale. Rischio che il Rappresentante Legale non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente per tutti gli aspetti ambientali che possano alterare le matrici ambientali. Rischio che nell'ambito del Consorzio non sia promossa un'adeguata sensibilità ambientale.</p> |
| <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVENZIONISTICHE ATTUATE</b> | <p>Consorzio Bonifica Pianura Isontina monitora sia gli aspetti ambientali significativi sia il valore degli impatti ambientali per le attività di gestione delle raccolte di rifiuti, inquinamento delle acque con scarichi estemporanei nei siti ove il CBPI opera.</p>                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                        |                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  | MANUALE DEI PROTOCOLLI D.LGS. 231/2001 | Gestione degli aspetti ambientali dell'Ente | Rev. 01_2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLE<br/>COMPORTAMENTO</b> | <b>DI</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Rappresentante Legale deve mantenere attive le procedure implementate per la gestione delle emergenze, verificando l'esecuzione periodica di simulazioni volte ad evitare situazioni di inquinamento non gestibili.</li> <li>2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Rappresentante Legale deve implementare programmi di formazione ambientale specifica per accrescere la sensibilità di tutti i lavoratori relativamente a questi aspetti calati nella realtà operativa.</li> <li>3. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua una verifica di secondo grado sulle procedure ambientali adottate testandone la comprensione presso i lavoratori ed i preposti.</li> </ol> |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

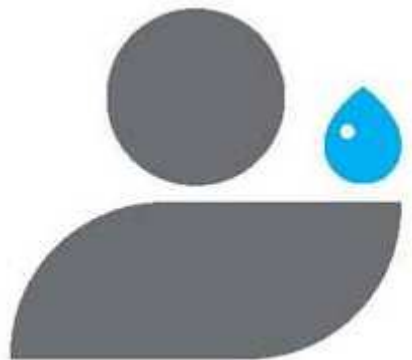
|                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b> | <b>Circostanze aggravanti - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68</b>                                                                          |
| <b>MODALITÀ</b>              | Il rischio risulta assente in quanto in relazione alle attività svolte ed agli aspetti ambientali significativi non presenta aspetti di rischio tali da cagionare disastro ambientale con circostanze aggravanti. |

|                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCHIO REATO NORMATO</b> | <b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)</b> |
| <b>MODALITÀ</b>              | Il rischio risulta assente in quanto il Consorzio non tratta nessun tipo di materiale radioattivo.                                                                        |

***Tutte le figure coinvolte nel processo di GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NEL CONSORZIO devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione dell'Ambiente" e comunque adempiere a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int.***

**FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

| Flussi informativi verso l'OdV                                                                                                                                                               |                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                  | Periodicità                           | Responsabile          |
| Report sulla presenza di <i>eventuali</i> criticità in relazione ai vincoli imposti dalla normativa nazionale e locale in materia di ambiente                                                | ANNUALE                               | RAPPRESENTANTE LEGALE |
| Piano formativo in materia Ambientale                                                                                                                                                        | ANNUALE                               | RAPPRESENTANTE LEGALE |
| Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa Ambientale da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni                                         | AD EVENTO                             | RAPPRESENTANTE LEGALE |
| Esiti delle prove di gestione delle emergenze ambientali svolte                                                                                                                              | AD EVENTO / ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO | RAPPRESENTANTE LEGALE |
| Modifiche dell'organigramma dell'ambiente                                                                                                                                                    | AD EVENTO                             | RAPPRESENTANTE LEGALE |
| Copia delle comunicazioni ambientali, anche periodiche, agli enti di competenza                                                                                                              | ANNUALE                               | RAPPRESENTANTE LEGALE |
| Comunicazioni di eventuali nuovi siti entrati nella disponibilità del Consorzio e della corrispondente valutazione degli aspetti ambientali e degli eventuali impatti ambientali conseguenti | AD EVENTO                             | RAPPRESENTANTE LEGALE |
| Comunicazioni di eventuali autorizzazioni ambientali (AUA, VIA) richieste                                                                                                                    | AD EVENTO                             | RAPPRESENTANTE LEGALE |



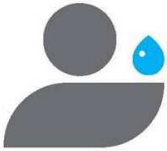
**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA**

**Modello di Organizzazione Gestione  
e Controllo  
D.Lgs. 231/2001**

**Allegato 6  
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING**

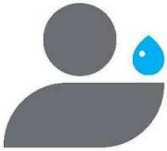
**(Ai sensi della L. 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato)**

| <b>Rev.</b> | <b>Oggetto</b>                        | <b>Approvazione</b>           |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>00</b>   | Allegato 6 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING | <b>Consiglio dei Delegati</b> |

|                                                                                   |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 6<br/>REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</p> | <p><b>Rev00_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|

## SOMMARIO

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Procedure interne di segnalazione ( <i>whistleblowing</i> ) | 3  |
| 1.1 Definizioni .....                                          | 3  |
| 2. Segnalazioni nell'ambito del D.Lgs. 231/2001                | 3  |
| 2.1 Oggetto della segnalazione .....                           | 3  |
| 2.2 Perimetro soggettivo della segnalazione .....              | 4  |
| 2.3 Modalità e destinatari della segnalazione .....            | 5  |
| 2.4 Modalità di segnalazione .....                             | 5  |
| 2.5 Contenuto della segnalazione .....                         | 6  |
| 2.6 Procedure di segnalazione .....                            | 6  |
| 2.7 Provvedimenti decisionali .....                            | 7  |
| 2.8 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante .....     | 7  |
| 2.8.1 Tutela dell'anonimato.....                               | 7  |
| 2.8.2 Divieto di discriminazione.....                          | 8  |
| 2.8.3 Protezione dei dati ed archiviazione dei documenti ..... | 9  |
| 2.9 Responsabilità del segnalante .....                        | 9  |
| 2.10 Sistema sanzionatorio .....                               | 9  |
| 3. Segnalazioni nell'ambito della L. 190/2012                  | 9  |
| 3.1 Oggetto della segnalazione.....                            | 10 |
| 3.2 Perimetro soggettivo della segnalazione .....              | 10 |
| 3.3 Destinatari della segnalazione .....                       | 10 |
| 3.4 Modalità di segnalazione .....                             | 10 |
| 3.5 Procedura di segnalazione .....                            | 11 |

|                                                                                   |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 6<br/>REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</p> | <p><b>Rev00_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|

## 1. Procedure interne di segnalazione (*whistleblowing*)

Il processo di *whistleblowing* è stato definito in conformità alle disposizioni di cui alla L. 30 novembre 2017, n. 179 - *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*.

### 1.1 Definizioni

Con l'espressione "*Sistema interno di segnalazione delle violazioni*" o "*whistleblowing*" si intende l'azione di un dipendente, di qualsiasi livello e responsabilità, o di altro Destinatario del Modello, mediante la quale viene segnalata, agli organi legittimati ad intervenire, una violazione o irregolarità commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso di appartenenza, attraverso cui il *whistleblower* (il soggetto che segnala), contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli a tutela dell'integrità dell'ente e, di riflesso, nell'interesse di tutti i Destinatari stessi.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*.

## 2. SEGNALAZIONI NELL'AMBITO DEL D.LGS. 231/2001

### 2.1 Oggetto della segnalazione

La normativa pone a carico dei vertici degli enti o dei soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, in buona fede, segnalazioni **circostanziate**:

- di condotte illecite che ritengano altamente probabile si siano verificati, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, eventi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il Decreto);
- violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente;  
di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Pertanto, in detto contesto, il campo di applicazione oggettivo del *whistleblowing* deve ritenersi limitato alle violazioni delle norme di interesse rientranti nel perimetro delle fattispecie delittuose previste dal Decreto, nonché alle violazioni dei corrispondenti presidi di natura organizzativa posti in essere dall'ente, non estendendosi alla generalità delle norme cui la medesima è tenuta a conformarsi.

|                                                                                   |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 6<br/>REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</p> | <p><b>Rev00_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|

In merito alla concreta delimitazione del perimetro oggettivo della normativa sensibile per il *whistleblowing*, il Consorzio non ritiene possibile effettuare a priori una ricognizione di tutti i comportamenti che possano essere oggetto di segnalazione; pertanto si limita ad indicare alcuni tra gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di segnalare qualunque violazione di norme disciplinanti l'attività esercitata.

A titolo meramente esemplificativo e certamente non esaustivo, quindi, possono rilevare atti o fatti che riguardano condotte o comportamenti quali:

- ✓ utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse;
- ✓ falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto finanziario, contabile e altre violazioni in materia amministrativa o fiscale;
- ✓ falsa rappresentazione, soppressione e/o occultamento di informazioni amministrative o finanziarie;
- ✓ omesse comunicazioni del Collegio dei Revisori contabili;
- ✓ frode, furto e appropriazione indebita;
- ✓ pagamenti e liquidazioni illegittime a soggetti non legittimati;
- ✓ attività poste in essere in conflitto di interesse;
- ✓ violazioni alle disposizioni in materia di trasparenza finanziaria;
- ✓ accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di altri soggetti;
- ✓ falsa sottoscrizione di documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva;

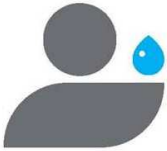
La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi per le quali valgono le modalità ordinarie previste dalla regolamentazione in materia di risorse umane.

## 2.2 Perimetro soggettivo della segnalazione

Conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, le segnalazioni possono essere effettuate dai Destinatari del modello, così come individuati nei soggetti di cui alle lettere a) e b) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001.

Di conseguenza, rientrano nella suddetta definizione:

- gli Organi del Consorzio (Consiglio dei Delegati e Deputazione Amministrativa);
- Collegio dei Revisori legali;
- Dipendenti;

|                                                                                   |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 6<br/>REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</p> | <p><b>Rev00_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|

- Soggetti terzi, in particolare: *outsourcers*, fornitori e partners in genere.

Il Consiglio dei Delegati, su proposta del Direttore Generale, dispone l'eventuale integrazione del perimetro dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni.

Ogniqualvolta un nuovo soggetto rientri nel suddetto perimetro, il Direttore provvede a trasmettere al soggetto stesso il presente Regolamento.

### 2.3 Modalità e destinatari della segnalazione

Il Consorzio ha ritenuto opportuno e conforme, coerentemente con le previsioni normative e con i contenuti del proprio modello organizzativo e operativo, individuare nell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 il soggetto deputato alle **attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni**, con il compito di:

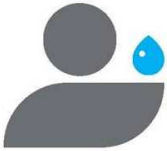
- ✓ assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- ✓ riferire direttamente e senza indugio al Consiglio dei Delegati, alla Deputazione Amministrativa e al Collegio Sindacale le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti;
- ✓ prevedere nell'ambito della propria relazione annuale al Consiglio dei Delegati e alla Deputazione Amministrativa, indicazioni sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione in parola, per le risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

### 2.4 Modalità di segnalazione

La segnalazione è inviata, con inderogabile osservanza e completezza dei contenuti di cui al successivo punto 2.5 del presente Regolamento, dal soggetto segnalante all'Organismo di Vigilanza, quale soggetto preposto alla ricezione attraverso una delle seguenti modalità:

- a. tramite messaggio di posta elettronica alla casella postale propria dell'Organismo di Vigilanza appositamente istituita. Il contenuto della segnalazione è accessibile esclusivamente dal soggetto preposto alla ricezione della stessa;
- b. tramite lettera all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza, presso il domicilio del medesimo.

In ogni caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal destinatario del sistema di segnalazione, che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

|                                                                                   |                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|  | <p>Allegato 6<br/>REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</p> | <p>Rev00_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|

## 2.5 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ generalità del soggetto segnalante, con indicazione della qualifica professionale, sede di lavoro e recapiti;
- ✓ circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ✓ chiara e completa descrizione dei fatti, precisi e concordanti, oggetto di segnalazione;
- ✓ generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- ✓ eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ✓ ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- ✓ dichiarazione del segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione.

È comunque indispensabile che i fatti siano di diretta conoscenza del segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti.

Il Consorzio esclude la possibilità che vengano ad essere ammesse ed esaminate segnalazioni di carattere anonimo.

## 2.6 Procedure di segnalazione

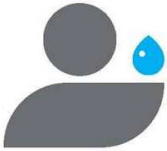
Una volta ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza - verificata la completezza della stessa rispetto a quanto indicato nel par. 2.5 del presente Regolamento - comunica al segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame.

Nel caso di **infondatezza**, l'Organismo di Vigilanza comunica (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'esito motivato e la conclusione del procedimento al segnalante.

Nel caso l'infondatezza sia derivante da dolo o colpa grave del segnalante, l'Organismo di Vigilanza comunica contestualmente l'avvio del relativo provvedimento disciplinare.

Nel corso del processo di analisi della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza opera la **valutazione** della segnalazione in termini di rilevanza e gravità<sup>1</sup> della stessa e procede come di seguito indicato, anche nell'informare il segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione).

<sup>1</sup> La gravità è presunta se il fatto segnalato non sia manifestamente infondato e risulti potenzialmente idoneo a produrre considerevoli effetti dannosi, tenuto conto della significatività della violazione e del suo grado di offensività o pericolosità. A titolo esemplificativo (ma non esaustivo), possono rilevare ai fini della connotazione della gravità della violazione le relative sanzioni di carattere penale o amministrativo.

|                                                                                   |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 6<br/>REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</p> | <p><b>Rev00_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|

In tale fase di valutazione, l’Organismo di Vigilanza, nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, può effettuare, anche per il tramite di altre funzioni od organi di controllo, ogni attività ritenuta opportuna all’approfondimento dei fatti che hanno portato alla violazione.

L’Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio dei Delegati, la Deputazione Amministrativa e il Collegio dei Revisori nei casi in cui si siano verificate violazioni di particolari gravità, nonché il Direttore Generale affinché valutino l’eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza.

In qualunque fase del procedimento – e senza attendere l’esito della valutazione – l’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente e senza indugio le informazioni rilevanti oggetto della segnalazione agli Organi del Consorzio che provvedono ad adottare i relativi provvedimenti anche d’urgenza ove risulti necessario.

La procedura di segnalazione (dalla fase di ricezione alla fase di informativa agli Organi dell’ente) deve essere conclusa nel più breve tempo possibile secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione al fine di prevenire che il perdurare delle violazioni produca ulteriori aggravamenti per il Consorzio.

## **2.7 Provvedimenti decisionali**

Nel caso in cui le segnalazioni comportino l’assunzione di provvedimenti decisionali, gli stessi sono rimessi alla Deputazione Amministrativa, il Collegio dei Revisori.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, la Deputazione Amministrativa può prevedere le considerazioni di attenuanti nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del segnalante risulti di particolare e critica gravità.

## **2.8 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante**

### **2.8.1 Tutela dell’anonimato**

Al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le violazioni di cui al punto 2.1, l’identità del segnalante (*whistleblower*) non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Fanno eccezione le ipotesi in cui sia configurabile in capo al segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o ai sensi dell’art. 2043 c.c.,

|                                                                                   |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 6<br/>REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</p> | <p><b>Rev00_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|

nonché le ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge (quando, ad esempio, le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative, oppure per le ispezioni degli organi di controllo).

L’anonimato del *whistleblower* è altresì garantito nell’ambito del procedimento disciplinare quando la contestazione al segnalato sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione (ipotesi che può verificarsi nei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l’illecito, mentre la contestazione disciplinare viene mossa sulla base di altri fatti da soli sufficienti a giustificare l’apertura del procedimento disciplinare).

L’identità del segnalante può invece essere rivelata al Consiglio dei Delegati e alla Deputazione Amministrativa, al Direttore Generale nonché allo stesso segnalato, quando vi sia il consenso del segnalante, ovvero quando la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato.

La violazione dell’obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l’identità del segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione della normativa di riferimento nonché del presente Regolamento ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

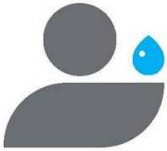
### **2.8.2 Divieto di discriminazione**

I Destinatari che effettuano una segnalazione ai sensi del presente Regolamento non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria o ritorsiva, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o esercizio delle proprie funzioni per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie o ritorsive si intendono, a titolo esemplificativo, azioni disciplinari ingiustificate, emarginazione professionale, il mutamento di mansioni ed ogni altra forma di ritorsione o pressione che determini condizioni di lavoro non tollerabili.

Il Destinatario o dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata all’Organismo di Vigilanza che, valutatane la fondatezza, segnala l’ipotesi di discriminazione o ritorsione al Consiglio dei Delegati, ai fini della adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

È vietata, altresì, ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull’esercizio delle funzioni di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

|                                                                                   |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 6<br/>REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</p> | <p><b>Rev00_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|

### 2.8.3 Protezione dei dati ed archiviazione dei documenti

Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di segnalazione, è cura dell'Organismo di Vigilanza garantire:

- ✓ la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- ✓ la conservazione della documentazione inerente le segnalazioni e le relative attività di verifica, con gli opportuni livelli di sicurezza e riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto delle procedure *privacy* vigenti nell'ente.

È tutelato ai sensi della normativa vigente e delle procedure in materia di *privacy*, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

### 2.9 Responsabilità del segnalante

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale (artt. 368 e 595 c.p.) e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente regolamento.

### 2.10 Sistema sanzionatorio

Essendo il presente Regolamento parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione, la violazione delle sue disposizioni sarà passibile dell'applicazione delle sanzioni previste dal relativo Sistema disciplinare.

## 3. SEGNALAZIONI NELL'AMBITO DELLA L. 190/2012

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha esteso l'ambito di applicazione della tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite, includendo nell'art. 54-bis del D.Lgs.165/2001, richiamato all'art. 1 co. 51 della L. 190/2012, anche i dipendenti degli enti pubblici quale è il Consorzio e i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ente.

|                                                                                   |                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|  | <p>Allegato 6<br/>REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</p> | <p>Rev00_2020</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|

### 3.1 Oggetto della segnalazione

Si ritiene che le condotte illecite da segnalare siano tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché ai fatti in cui si evidenzia un mal funzionamento dell'ente a causa dell'utilizzo ai fini privati delle funzioni attribuite. In tal senso, a titolo esemplificativo, si individuano come condotte illecite sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni in cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

### 3.2 Perimetro soggettivo della segnalazione

Conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, le segnalazioni possono essere effettuate dai dipendenti del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina e dai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ente.

### 3.3 Destinatari della segnalazione

Il Consorzio ha ritenuto opportuno individuare come soggetto destinatario della segnalazione il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero il segnalante ritenga più opportuno inviare la segnalazione direttamente all'ANAC, la segnalazione potrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'Autorità al seguente link:

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=7516af730a7780424485b17bf6bc4c0a](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=7516af730a7780424485b17bf6bc4c0a).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illecità riscontrati: organo competente ad adottare provvedimenti disciplinari, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, Dipartimento della Funzione Pubblica.

### 3.4 Modalità di segnalazione

Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall'ente sul proprio sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione".

Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta ferma la possibilità che la segnalazione sia trasmessa anche

|                                                                                   |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>Allegato 6<br/>REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING</p> | <p><b>Rev00_2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|

con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, a condizione che contenga gli elementi necessari indicati in quest'ultimo.

Come previsto nel precedente paragrafo 3.3, se la segnalazione riguarda il Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero il segnalante lo ritenga più opportuno, essa potrà essere inviata all'ANAC secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Il modulo va trasmesso nelle seguenti modalità:

- a. tramite messaggio di posta elettronica alla casella postale propria del Responsabile della prevenzione della corruzione. Il contenuto della segnalazione è accessibile esclusivamente dal soggetto preposto alla ricezione della stessa;
- b. tramite lettera all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della corruzione, presso il domicilio del medesimo.

In ogni caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal destinatario del sistema di segnalazione, che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

Il Consorzio esclude la possibilità che vengano ad essere ammesse ed esaminate segnalazioni di carattere anonimo.

Il Consorzio si riserva di integrare le modalità di segnalazione, tenendo conto delle Linee Guida di prossima emanazione da parte dell'ANAC.

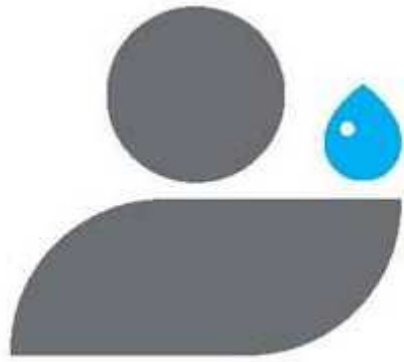
### 3.5 Procedura di segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione - verificata la completezza della stessa rispetto a quanto indicato nel modulo - comunica al segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame. Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Nel caso di evidente e manifesta **infondatezza**, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illecità riscontrati.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

In merito agli obblighi di riservatezza e tutela del segnalante si richiama quanto previsto dal par. 2.8.



**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA**

# **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001**

## **Allegato 7 PROTOCOLLI COVID-19**

| <b>Rev.</b> | <b>Oggetto</b>      | <b>Approvazione</b> | <b>Data</b> |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>00</b>   | PROTOCOLLI COVID 19 |                     | ___/2020    |

|                                                                                   |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|  | PROTOCOLLI COVID 19 | <b>Rev00_2020</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|

## Sommario

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 IN CONSORZIO..... | 5 |
|----------------------------------------------------|---|



## PREMESSA

L'emergenza COVID-19, oltre a coinvolgere la popolazione e i lavoratori, ha indubbiamente coinvolto significativamente anche le imprese, che sono chiamate, nel rispetto di normative, protocolli e linee guida, ad adattare la propria struttura organizzativa e il modo di gestire le prestazioni lavorative per garantire la tutela della salute dei lavoratori.

Partendo da questa considerazione, è **necessario sottolineare** i rischi che le imprese sono chiamate a gestire, con particolare riferimento al tema della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 (Decreto 231); **in particolare su alcuni aspetti**: il profilo dell'adeguatezza dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 in relazione all'emergenza COVID-19, i connessi obblighi per il datore di lavoro e l'azienda, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e la necessità di focalizzare l'attenzione sulla corretta implementazione delle varie misure anticontagio previste da norme e protocolli condivisi.

E, a questo proposito, ci si deve soffermare sull'articolo 29-bis del Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sui seguenti argomenti:

- Come affrontare il rischio diretto relativo al contagio da COVID-19 ?;
- Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'attuale emergenza sanitaria;
- L'emergenza COVID-19 e i profili di responsabilità dell'impresa.

**Dalla sua analisi**, con riferimento al tema della responsabilità 231 dell'impresa, si **chiarisce** che *“il COVID-19 determina o amplifica alcuni potenziali profili di rischio che, per chiarezza espositiva, possono essere distinti in due tipologie: indiretti e diretti”*.

Riguardo ai rischi indiretti si indica che l'epidemia *“può rappresentare un'ulteriore ‘occasione’ di commissione di alcune fattispecie di reato già incluse all'interno del catalogo dei reati presupposto della disciplina 231 ma, in sé considerate, non strettamente connesse alla gestione del rischio COVID-19 in ambito aziendale e, per questo, riconducibili a un perimetro che potremmo definire di rischi indiretti. Infatti, per far fronte all'emergenza, le imprese si sono attrezzate impostando modalità di lavoro e organizzative in molti casi diverse da quelle ordinarie e hanno dovuto ricorrere a strumenti o far fronte ad adempimenti spesso inediti”*.

**Tra questi** rientrano, a titolo esemplificativo, la corruzione, il caporalato, i reati di criminalità organizzata, il riciclaggio e autoriciclaggio, i reati informatici, violazioni in materia di diritto d'autore, reati contro l'industria e il commercio, ...

Tuttavia, accanto ai rischi indiretti, l'epidemia ha determinato l'insorgere di un rischio che potremmo definire diretto per le imprese, ovvero quello conseguente al contagio da COVID-19, un rischio che coinvolge indistintamente tutte le imprese, così come tutta la collettività, e che si **deve** trattare nell'ambito della responsabilità 231.



Ciò che si richiede al Modello 231 è di prevedere il complesso dei presidi generali idonei ad assicurare, a valle e in loro attuazione, un valido ed efficace sistema gestionale, che contempli tutte le specifiche misure necessarie per l'adempimento degli obblighi giuridici a tutela della **salute e sicurezza dei lavoratori**.

**Quindi**, l'esposizione dei lavoratori al rischio da contagio nei luoghi di lavoro determina, per il datore di lavoro, l'obbligo di predisporre le adeguate misure che tutelino i lavoratori da tale rischio, ai sensi dell'**articolo 2087 del codice civile**.

In questo quadro nuovo e con contorni non consolidati neppure in sede scientifica, è evidente che i datori di lavoro non hanno a disposizione le esperienze e le tecniche consolidate richieste dall'art. 2087 c.c., nonché le competenze scientifiche necessarie a valutare adeguatamente un rischio di tal genere e le sue conseguenze e, quindi, per decidere autonomamente le misure necessarie a contenere tale rischio.

Dunque, l'individuazione delle misure generali di contenimento e di prevenzione da adottare nelle organizzazioni produttive è demandata alle Autorità pubbliche, le sole che invece dispongono, anche attraverso appositi Comitati scientifici, di informazioni e competenze necessarie a valutare il rischio e individuare le misure necessarie per farvi fronte.

E le Autorità pubbliche hanno infatti individuato (e continueranno a individuare) misure di contenimento del contagio, contenute in diverse fonti (decreti-legge, DPCM, Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure e Protocolli specifici, ad esempio per i cantieri o per il settore del trasporto e della logistica).

|                                                                                  |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | PROTOCOLLI COVID 19 | Rev00_2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|

### GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 IN CONSORZIO

| PROCESSO                                                                | GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE                                                            | DATORE DI LAVORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FIGURE APICALI COINVOLTE                                                | Datore di lavoro, Direttore, Responsabile Amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO                                           | RSPP, Preposti, Lavoratori, Medico Competente, RLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITÀ                                                                | Gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'emergenza COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | Il Consorzio Bonifica Pianura Isontina, a seguito di quanto previsto dai DPCM succedutisi a partire dal 23/02/2020, dai decreti del Ministero della Salute, dai Decreti emessi dalla regione Friuli Venezia Giulia, dal <b>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020</b> e dall'aggiornamento del <b>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 25/04/2020</b> , si è dotata di un protocollo che risponde alle varie richieste normative citate. Al fine di mantenere aggiornato tale protocollo, è stato nominato un apposito comitato. Nell'ambito del protocollo sono descritte le varie azioni che l'ente ha attuato, le comunicazioni trasmesse a lavoratori e fornitori, i presidi di igiene introdotti, i DPI suppletivi distribuiti, i comportamenti da tenere. |
| RISCHIO REATO                                                           | <b>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro per mancato rispetto delle previsioni del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020" e dall'aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 25/04/2020.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MODALITÀ                                                                | Rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela e dell'igiene sul lavoro quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata attuazione delle norme prevenzionistiche richieste nell'ambito degli accordi citati;</li> <li>- mancata attuazione delle norme prevenzionistiche derivate da Linee guida ministeriali, regionali.</li> </ul> Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per gli aspetti derivanti dall'emergenza COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                  |                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | <p>PROTOCOLLI COVID 19</p> | <p>Rev00_2020</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RICHIESTA NORMATIVA</b></p>                                        | <p><b>Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso</b><br/> <b>Art. 30 co. 1 lett. c) – Applicazioni in ragione dell'emergenza COVID 19</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVENZIONISTICHE ATTUATE</b></p>       | <p>È stato redatto un Protocollo che tratta l'emergenza COVID 19, dove sono individuate varie azioni di prevenzione da attuare, sia di tipo strutturale sia di tipo organizzativo. Di tutte le azioni intraprese è stata data comunicazione ai lavoratori. È stato costituito un comitato specifico per la definizione e l'aggiornamento del protocollo di prevenzione applicato per il contenimento del COVID-19.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>REGOLE DI COMPORTAMENTO DA IMPLEMENTARE / MANTENERE ATTIVE</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Datore di lavoro deve attuare tutte le azioni prevenzionistiche, sia di natura strutturale, sia di natura organizzativa, sia di natura procedurale previste dal Comitato.</li> <li>2. Il Datore di lavoro deve garantire che tali azioni possano venir aggiornate in relazione all'evolversi sia delle indicazioni fornite dalle fonti normative, sia da Enti internazionali (OMS) in ragione dell'evolversi della pandemia.</li> <li>3. L'Organismo di Vigilanza verifica che vengano attuate le indicazioni del <b>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</b>, e che tali indicazioni vengano periodicamente aggiornate in relazione all'evolversi delle fonti normative e della pandemia.</li> </ol> |